

454.

SEDUTA DI VENERDÌ 6 MAGGIO 1966

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BUCCIARELLI DUCCI

INDI

DEL VICEPRESIDENTE GONELLA

INDICE		PAG.
	PAG.	
Disegni di legge:		
(Deferimento a Commissione)	22913	
(Presentazione)	22878, 22913	
(Trasmissione dal Senato)	22878, 22913	
Disegno e proposte di legge (Seguito della discussione):		
Norme sui licenziamenti individuali (2452);		
SULOTTO ed altri: Regolamentazione del licenziamento (302);		
SPAGNOLI ed altri: Modifica dell'articolo 2120 del codice civile (1855)	22891	
PRESIDENTE	22891	
CACCIATORE, Relatore di minoranza	22891	
FORTUNA, Relatore per la maggioranza	22899	
RUSSO SPENA, Relatore per la maggioranza	22905	
Proposte di legge:		
(Annunzio)	22877, 22913	
(Deferimento a Commissione)	22878, 22913	
(Svolgimento)	22878	
Interrogazioni, interpellanze e mozione (Annunzio):		
PRESIDENTE	22914	
ANGELINI	22914	
BARCA	22914	
D'ALESSIO	22914	
Interrogazioni (Svolgimento):		
PRESIDENTE	22878	
CIANCA	22884	
DI NARDO, Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale	22880	
FABBRI RICCARDO	22883	
GIOMO	22889	
LAJOLO	22888	
NALDINI	22882	
PIGNI	22886, 22887	
SERVELO	22890	
SIMONACCI	22886	
TAVIANI, Ministro dell'interno	22881, 22886, 22887	
Costituzione di Commissione (Annunzio di modifica)	22914	
Sostituzione di un Commissario	22891	
Ordine del giorno della prossima seduta	22914	
<hr/>		
La seduta comincia alle 9,30.		
FABBRI, Segretario, legge il processo verbale della seduta del 29 aprile 1966.		
(È approvato).		
Annunzio di proposte di legge.		
PRESIDENTE. Sono state presentate proposte di legge dai deputati:		
BASSI e COCCO MARIA: « Autorizzazione alla regione siciliana e sarda ad eseguire opere marittime nei porti classificati » (3132);		

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 6 MAGGIO 1966

OLMINI e GELMINI: « Modifica di norme relative alla disciplina della circolazione stradale » (3153);

LIZZERO ed altri: « Provvedimenti a favore dei comuni alluvionati della regione Friuli-Venezia Giulia » (3134).

Saranno stampate e distribuite. Le prime due, avendo i proponenti rinunciato allo svolgimento, saranno trasmesse alle Commissioni competenti, con riserva di stabilirne la sede; dell'ultima, che importa onere finanziario, sarà fissata in seguito la data di svolgimento.

Trasmissioni dal Senato.

PRESIDENTE. Il Senato ha trasmesso i seguenti disegni di legge:

« Modificazioni alle norme sul contenzioso elettorale amministrativo » e concorrenti proposte di legge dei senatori PALUMBO e TRIMARCHI (*Approvato, in un testo unificato, da quel consesso*) (3130);

« Conversione in legge del decreto-legge 29 marzo 1966, n. 128, concernente la proroga dell'efficacia dei piani particolareggiati di esecuzione del piano regolatore di Roma e della sua spiaggia, nonché dell'applicabilità di alcune norme in materia di espropriazioni e di contributi di miglioria, contenute nel regio decreto-legge 6 luglio 1931, n. 981, convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 1932, n. 355 » (*Approvato da quel consesso*) (3131).

Saranno stampati, distribuiti e trasmessi: il primo, alla Commissione competente, con riserva di stabilirne la sede; l'ultimo, alla Commissione competente, in sede referente.

Deferimento a Commissione.

PRESIDENTE. Sciogliendo la riserva, comunico che la proposta di legge è deferita alla XIII Commissione (Lavoro) in sede referente, con il parere della V Commissione:

FODERARO: « Assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti agli esercenti attività commerciali e loro familiari coadiutori » (3087).

Presentazione di un disegno di legge.

SCALFARO, *Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile*. Chiedo di parlare per la presentazione di un disegno di legge.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCALFARO, *Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile*. Mi onoro presentare il disegno di legge:

« Esenzioni fiscali sui carburanti e lubrificanti a favore delle scuole di pilotaggio ».

PRESIDENTE. Do atto della presentazione di questo disegno di legge, che sarà stampato, distribuito e trasmesso alla Commissione competente in sede referente.

Svolgimento di proposte di legge.

La Camera accorda la presa in considerazione alle seguenti proposte di legge, per le quali i presentatori si rimettono alle relazioni scritte e il Governo, con le consuete riserve, non si oppone:

CRUCIANI: « Riconoscimento a favore dei mutilati ed invalidi di guerra dei servizi prestati in precedenza presso qualsiasi ente pubblico » (544);

SCRICCIOLO, GUERRINI GIORGIO, FORTUNA, LORETI, ABATE e MORO DINO: « Misura della indennità di buonuscita per il personale statale collocato a riposo nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1965 e il 28 febbraio 1966 » (2740).

Svolgimento di interrogazioni.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: Interrogazioni.

Le seguenti interrogazioni, che trattano lo stesso argomento, saranno svolte congiuntamente:

Alini, Passoni, Ceravolo, Naldini e Raia, ai ministri del lavoro e previdenza sociale e delle partecipazioni statali, « per conoscere quali passi intendano compiere in relazione alla grave situazione che si è creata da tempo presso la società SO.GE.ME. (Società gestione mense) di Roma, ed in particolare al licenziamento di 78 dipendenti avvenuto nei giorni scorsi, cosa che ha indotto le maestranze a presidiare l'azienda stessa per protesta contro simile ingiustificato provvedimento; per conoscere se, nel quadro della lotta sindacale condotta dai lavoratori al fine di ottenere adeguati aumenti salariali, la quattordicesima mensilità e gli scatti biennali di anzianità, il Governo non ritenga indispensabile procedere al potenziamento di una azienda a prevalente partecipazione statale, come per l'appunto è la SO.GE.ME., e quindi modificare radicalmente l'attuale politica direzionale volta, per contro, al suo ridi-

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 6 MAGGIO 1966

mensionamento come stanno a dimostrare i 78 licenziamenti nonché gli intendimenti di far svolgere parte del lavoro, o addirittura la totalità del lavoro stesso, ad un'azienda privata, la De Montis, che opera in concorrenza con la SO.GE.ME. stessa; per conoscere, infine, il giudizio del Governo sulle azioni poste in essere dalla direzione aziendale allo scopo di limitare la libertà di sciopero e di coartare la coscienza dei lavoratori » (3734);

Fabrizio Riccardo, Loreti, Palleschi e Venturini, ai ministri del lavoro e previdenza sociale e delle partecipazioni statali, « per conoscere quali interventi abbiano svolto o abbiano intenzione di svolgere, allo scopo di porre termine alla grave vertenza dei dipendenti della SO.GE.ME., inducendo tale azienda ad aprire con i lavoratori le trattative per una seria discussione delle rivendicazioni avanzate, per il ripristino delle condizioni contrattuali ripetutamente violate, per il ritiro dei 78 licenziamenti già disposti. Gli interroganti chiedono inoltre di conoscere quali iniziative i ministri interessati intendano prendere perché sia esaminata e chiarita la situazione esistente all'interno dell'azienda predetta e perché siano chiariti altresì i fatti che hanno determinato i gravi episodi di questi giorni » (3748);

Cinciari Rodano Maria Lisa, Cianca, D'Alessio, D'Onofrio e Natoli, ai ministri del lavoro e previdenza sociale e delle partecipazioni statali, « per sapere quali provvedimenti abbiano adottato o intendano adottare in merito alla grave situazione determinatasi alla SO.GE.ME. di Roma, dove la direzione aziendale, per impedire lo svolgimento di una normale vertenza sindacale, dovuta a richieste salariali e normative avanzate dai dipendenti dell'azienda, ha proceduto a 78 licenziamenti, costringendo i lavoratori a presidiare l'azienda; per sapere altresì se risponda a verità, che, malgrado l'azienda sia attiva e suscettibile di ulteriore sviluppo, sarebbe intenzione dei dirigenti di smobiliarla per favorire un'azienda privata, la De Montis, che opera in concorrenza con la SO.GE.ME.; per conoscere infine come i ministri giudichino tali intendimenti da parte della direzione di un'azienda a partecipazione statale nonché le azioni antisindacali effettuate dalla medesima direzione » (3753);

Simonacci, ai ministri dei trasporti e aviazione civile, delle partecipazioni statali e del lavoro e previdenza sociale, « per conoscere come mai l'Alitalia, che è una società a partecipazione statale, non sia stata ancora richia-

mata al senso di responsabilità ed invitata a risolvere subito, anche per ragioni di prestigio, la grave questione insorta tra la SO.GE.ME., il cui pacchetto azionario è proprietà della medesima, per l'ingiustificato licenziamento di 78 dipendenti, nonché per l'ingiusto trattamento economico ad essi applicato, pur avendo la SO.GE.ME. un bilancio attivo; quali provvedimenti urgenti vogliono prendere per dare serenità ai lavoratori di quella azienda ed alle loro famiglie e quali disposizioni intendano impartire all'Alitalia per il potenziamento e lo sviluppo della SO.GE.ME. nell'interesse e per il prestigio di quel servizio di trasporti aerei, di cui l'Alitalia gode i benefici di un regime monopolistico » (3837);

Pigni, Alini, Lami, Sanna e Naldini al ministro dell'interno, « per conoscere i motivi che hanno spinto le forze di polizia a caricare nei pressi di piazza Barberini a Roma (coinvolgendo negli scontri anche numerosi passanti) una ordinata manifestazione di lavoratori della SO.GE.ME., i quali, dopo aver attraversato il centro della città, pacificamente si dirigevano verso la sede dell'Intersind per esporre le loro rivendicazioni a difesa del posto di lavoro. Negli scontri sono rimasti feriti numerosi lavoratori, molti dei quali sono stati arrestati e fermati » (3875);

Simonacci e Fabrizio Riccardo, ai ministri dell'interno, del lavoro e previdenza sociale e delle partecipazioni statali, « per conoscere i motivi che hanno provocato i gravi incidenti verificatisi questa mattina in via del Tritone in Roma fra lavoratori della SO.GE.ME., da tempo in agitazione, e le forze di polizia, con feriti da ambo le parti. Chiedono altresì di conoscere se in relazione a tali incidenti non ritengano opportuno intervenire con la massima energia per comporre la grave vertenza fra la SO.GE.ME. di Roma, società di ispirazione dell'Alitalia, e i dipendenti della stessa, vertenza che certamente non giova al prestigio di una azienda a partecipazione statale » (3886).

Saranno svolte anche le seguenti interrogazioni, non iscritte all'ordine del giorno:

Lajolo, Sacchi, Rossinovich, Olmini, Alboni, Re Giuseppina, Leonardi e Melloni, ai ministri dell'interno, del lavoro e della previdenza sociale, « per sapere se siano a conoscenza dei gravi fatti accaduti oggi a Milano dove i lavoratori della F.A.C.E. e dell'Alfa Romeo in sciopero per il rinnovo del contratto di lavoro, sono stati aggrediti da violente cariche della polizia che hanno determinato nume-

rosi feriti e contusi; e per conoscere quali misure intenda prendere il Governo per garantire la piena espressione dei diritti di sciopero e di manifestazione ai lavoratori in lotta unitaria, per migliorare le loro condizioni di vita e di lavoro » (3880);

Alini, Naldini, Passoni e Pigni, al ministro dell'interno, « per sapere se sia a conoscenza che a Milano numerosi operai dell'Alfa Romeo sono rimasti feriti (e alcuni anche in modo grave) per l'intervento dei carabinieri, che hanno selvaggiamente caricato i lavoratori, facendo persino uso dei calci dei moschetti; e se non ritenga lesivi della libertà di sciopero e di manifestazione, solennemente garantita dalla Costituzione, tali interventi delle forze dell'ordine, effettuati nel corso di pacifiche lotte sindacali » (3882);

Malagodi, Giomo, Goehring, Barzini, Baslini, al ministro dell'interno, « per conoscere quali provvedimenti intenda adottare per scongiurare il ripetersi di incidenti come quelli verificatisi a Milano in occasione degli scioperi del 4 maggio 1966, ove i dimostranti si sono abbandonati ad eccessi tali per cui l'esercizio del diritto di sciopero si è in pratica trasformato in reati contro cose e persone » (3895);

Servello e Cruciani, al ministro dell'interno, « per sapere quali iniziative intenda adottare per evitare il ripetersi di incidenti come quelli avvenuti a Milano il 4 maggio 1966, che hanno turbato la vita cittadina e determinato allarme nella pubblica opinione, e come si intenda garantire la libertà dei lavoratori nell'esercizio dei loro diritti; e per sapere se tra i lavoratori in sciopero si siano inseriti elementi estranei » (3894).

L'onorevole sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale ha facoltà di rispondere per la parte di sua competenza.

DI NARDO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Rispondo anche a nome del ministro delle partecipazioni statali. Secondo le notizie fornite da detto Ministero, la SO.GE.ME. è stata costituita dall'Alitalia agli inizi del 1961 allo scopo di assicurare ai passeggeri della compagnia in transito all'aeroporto di Fiumicino un servizio di veltovagliamento regolare di alta qualità e basato su criteri di economicità.

Il rapporto di lavoro fra la SO.GE.ME. e i dipendenti è disciplinato dal contratto nazionale per le categorie degli addetti alle trattorie e pizzerie già scaduto e per il rinnovo del quale sono in corso trattative in sede nazionale. I dipendenti stessi, secondo

le notizie fornite dal Ministero delle partecipazioni statali, fruiscono inoltre di trattamento migliorativo e aggiuntivo concesso con contratto sottoscritto in sede aziendale dalla U.I.L. e che scadrà il 31 dicembre 1966.

Le organizzazioni sindacali dei lavoratori, ivi compresa la U.I.L. — riferisce ancora il predetto Ministero — hanno chiesto l'estensione a favore del personale della SO.GE.ME. del contratto collettivo aziendale dell'Alitalia, richiesta che non apparirebbe fondata, considerata la diversità di attività delle due aziende che hanno fra loro rapporti puramente commerciali relativi alla fornitura di un servizio.

In appoggio a tale rivendicazione, il personale della SO.GE.ME. ha indetto una serie di agitazioni e scioperi, a seguito dei quali l'Alitalia, per garantire la regolarità nell'espletamento di alcuni servizi, e in particolare nell'approvvigionamento del vitto degli aerei delle rotte transcontinentali maggiormente battute dalle compagnie concorrenti, ha disdetto una parte delle forniture già affidate alla SO.GE.ME., dando l'incarico ad altra società privata, la De Montis. In conseguenza della minore attività svolta per effetti di tale provvedimento, la predetta SO.GE.ME. ha ritenuto di procedere al licenziamento di 78 dipendenti. Come reazione a tale licenziamento, i lavoratori hanno occupato i locali della azienda.

Ancora secondo le notizie fornite dal Ministero delle partecipazioni statali, la stessa SO.GE.ME. avrebbe sempre esaminato con la massima consapevolezza e sodisfatto, nei limiti delle possibilità, le richieste di miglioramento avanzate dalle organizzazioni sindacali di categoria. Infatti, il trattamento economico e normativo del personale della SO.GE.ME., per effetti di accordi aziendali, è notevolmente superiore a quello contrattuale delle categorie e in particolare le retribuzioni sono maggiori di quelle previste dall'accordo collettivo provinciale di Roma, in misura variabile da un minimo del 65 per cento ad un massimo del 175 per cento.

Per quanto concerne l'attività esplicata in merito dal Ministero del lavoro, premesso che la SO.GE.ME. non è una azienda industriale e che pertanto non è ad essa applicabile la procedura prevista dall'accordo interconfederale dell'aprile 1965 sui licenziamenti collettivi, si fa presente che della controversia in esame si è attivamente interessato, ai fini di una possibile conciliazione, l'ufficio provinciale del lavoro di Roma, che, dopo ripetuti sondaggi, ha provveduto alla

convocazione delle parti per il giorno 3 ultimo scorso. Detta riunione non ha però avuto luogo a causa dell'assenza dei rappresentanti dell'azienda e dell'Intersind, assenza giustificata, a detta dell'azienda, dal perdurare dell'occupazione dello stabilimento.

Un ulteriore tentativo di conciliazione è stato iniziato ieri, 5 del corrente mese, dall'ufficio regionale del lavoro di Roma mediante contatti separati con le parti allo scopo di costituire le premesse per una riunione congiunta atta ad avviare a soluzione la controversia.

Nella riunione di ieri, le parti, dopo lunghi colloqui, sono rimaste intransigenti sulle proprie posizioni. L'azienda non intende trattare fino a che vi è l'occupazione, i lavoratori — e giustamente — chiedono la revoca dei licenziamenti. Il Ministero del lavoro segue, quindi, attentamente lo svolgersi della questione e non mancherà di intervenire con i mezzi di cui dispone perché anche questa controversia trovi soddisfacente soluzione.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro dell'interno ha facoltà di rispondere per la parte di sua competenza.

TAVIANI, Ministro dell'interno. L'altro ieri mattina un centinaio di scioperanti della SO.GE.ME. partivano da Fiumicino a bordo di automezzi diretti a Roma. Giunti al Colosseo formavano un corteo che si dirigeva verso piazza Venezia e quindi, per via del Corso, verso piazza Colonna, determinando intralci al traffico. Il corteo non era stato preannunciato, come è prescritto. Le forze dell'ordine invitavano perciò ripetutamente e formalmente i dimostranti a sciogliersi. Questi opponevano resistenza e quindi passavano a vie di fatto. Si dovette procedere all'arresto di 4 dimostranti, dei quali 3 responsabili di violenze e lesioni e il quarto di oltraggio aggravato, mentre altri 20 dimostranti venivano identificati e denunciati per il reato di cui all'articolo 650 del codice penale. Nei tafferugli riportavano lesioni più o meno gravi un funzionario di pubblica sicurezza, un commissario capo, 8 guardie, 6 dimostranti. L'intervento della polizia è valso a ripristinare l'ordine turbato.

A Milano, avant'ieri, in occasione dello sciopero, che dura ormai — sia pure articolato e a varie riprese — da molto tempo, alle ore 8,30 oltre duemila dipendenti dello stabilimento Alfa Romeo, preceduti da sindacalisti della C.G.I.L. e della C.I.S.L., con cartelli, che contenevano *slogans* relativi all'agitazione in corso, si radunavano davanti

allo stabilimento di Arese e si dirigevano percorrendo un itinerario prestabilito verso il centro della città. All'altezza dello stabilimento F.A.C.E. si univano ai dimostranti un migliaio di operai di quest'ultimo e di fabbriche vicine. Gli scioperanti, fermatisi davanti a tale fabbrica, inscenavano una manifestazione di protesta nei confronti del personale che non aveva aderito allo sciopero, cercando anche di forzare gli ingressi della fabbrica nell'intento di fare irruzione all'interno e costringere il personale non aderente allo sciopero ad interrompere il lavoro. Il tentativo veniva in gran parte frustrato dai predisposti servizi di polizia che contenevano i dimostranti, un gruppo dei quali riusciva per altro ad introdursi nel cortile; ma veniva estromesso dalle guardie giurate dell'azienda e dalle forze dell'ordine.

Il fallito tentativo forse inaspriva gli animi e i dimostranti davano inizio a una fitta sassaiola contro le vetrature dello stabilimento. Sono andati in frantumi quasi tutti i vetri del prospetto principale e di quello laterale. La sassaiola poi veniva indirizzata anche contro le forze di polizia. A questo punto si rendeva necessario ordinare lo scioglimento dell'assembramento. Effettuate le prescritte intimazioni, rimaste vane, le forze dell'ordine appiedate frazionavano e disperdevano i dimostranti, numerosi gruppi dei quali si ricomponono in viale Certosa ove, bloccato il traffico sul viale e nelle zone adiacenti davano luogo ad un altro lancio di sassi contro le forze dell'ordine che, costrette nuovamente a intervenire, riuscivano non senza fatica a ristabilire l'ordine turbato. Frazionati e dispersi, i dimostranti si ricomponono nelle adiacenze dando inizio a un'ulteriore manifestazione di protesta.

Verso le 14,30 si ripetevano nuovi incidenti. Giungevano allo stabilimento Alfa Romeo di Arese con mezzi diversi circa un migliaio di scioperanti i quali, unitisi in via Traiano con altri duemila dipendenti dell'Alfa Romeo milanese, inscenavano una rumorosa manifestazione davanti all'opificio con fischi e schiamazzi. Poi si dirigevano verso le forze dell'ordine, attestate oltre settecento metri distanti dalla fabbrica, e iniziavano nuovamente una sassaiola. Le forze dell'ordine intervenivano respingendo l'attacco con intervento di reparti appiedati che frazionavano e disperdevano i dimostranti facendo anche uso di artifici lacrimogeni. Suddivisi in vari gruppi dislocatisi in diversi punti della zona, i dimostranti riprendevano l'aggressione contro le forze dell'ordine

lanciando selci ed altri corpi contundenti. Le forze dell'ordine venivano duramente impegnate nel neutralizzare gradualmente questi violenti e ripetuti attacchi, per cui si riusciva a fare subentrare una relativa calma soltanto verso le 16,30, quando cioè erano stati definitivamente dispersi i gruppi più numerosi.

La situazione permaneva tuttavia tesa anche perché alcuni attivisti continuavano, sia pure in forma ridotta, il lancio di sassi contro le forze dell'ordine. Soltanto verso le ore 17,30 e dopo l'intervento della questura nei riguardi di esponenti dei sindacati provinciali, e del vicequestore verso sindacalisti del posto, è stato possibile ristabilire completamente la calma. Nel corso di questi interventi venivano fermati quindici dimostranti, dei quali tredici venivano rilasciati in serata e denunciati a piede libero per non aver ottemperato all'ordine di scioglimento; mentre altri 2, identificati per Marcello Codeluppi fu Ino e Vincenzo Scarpellini di Antonio, venivano denunciati in stato di arresto, essendo emerse a loro carico precise responsabilità in ordine alle gravi lesioni riportate dagli appartenenti alle forze dell'ordine.

Complessivamente sono stati contusi o feriti: 5 ufficiali, 9 sottufficiali, 32 militi dell'arma dei carabinieri. Di questi un sottufficiale e cinque carabinieri sono ricoverati in ospedale. Per quanto riguarda la pubblica sicurezza: 4 ufficiali, 5 sottufficiali, 56 guardie delle quali un ufficiale, un sottufficiale e 3 guardie sono ricoverati in ospedale.

Tra i dimostranti si registravano pure numerosi contusi. 7 nella mattinata e uno nel pomeriggio si presentavano in ospedale: 4 di questi venivano ricoverati per contusioni varie; i rimanenti venivano medicati e rimandati.

Alla Breda, sempre nel pomeriggio, un nutrito gruppo di dipendenti si portava all'interno dello stabilimento e, superato lo sbarramento costituito dalle guardie giurate e abbattuta la porta, si introduceva negli uffici. Quivi i dimostranti rompevano numerosi vetri, finestre, porte, rovesciavano scrivanie, buttavano dalla finestra documenti e macchine da scrivere. Solo l'intervento delle forze di polizia li faceva desistere. (*Proteste all'estrema sinistra*).

Questo è il rapporto del prefetto, cui si sono presentati ieri i rappresentanti sindacali. Debbo aggiungere che ieri, nonostante le esagerazioni di taluni *reporters*, la situazione è notevolmente migliorata rispetto al-

l'altro ieri. Infatti, i sindacalisti sono intervenuti per moderare i dimostranti mentre avant'ieri (prima di concludere desidero fare alcune rapide considerazioni) è apparso chiaramente che alcuni dimostranti, ed in particolare alcuni attivisti della C.G.I.L. e della C.I.S.L. hanno tenuto un atteggiamento che avrebbe potuto provocare incidenti anche più gravi di quelli che già si sono verificati. E questo è veramente grave e deplorabile.

Non si sono usati due pesi e due misure, come è stato detto: le forze dell'ordine sono al servizio della nazione e bene ha detto l'onorevole sottosegretario Gaspari l'altro giorno quando ha affermato che esse non sono al servizio di alcuna parte. Le forze dell'ordine hanno operato con la fermezza necessaria, anche per evitare più gravi incidenti. Esse meritano l'elogio del Governo, e lo meritano in particolare coloro che in questi dolorosi incidenti sono stati feriti o contusi.

Nessuno contesta, tanto meno il Governo, il diritto di sciopero, ma questo diritto non è diritto alla violenza. Le forze dell'ordine hanno agito per il rispetto della legge e senza iattanza, ma con la fermezza necessaria a mantenere l'ordine nella libertà e nella democrazia, garantite dalla Costituzione. (*Applausi al centro*).

PRESIDENTE. L'onorevole Naldini, confermatario della prima interrogazione Alini, ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

NALDINI. Desidero fare innanzitutto una considerazione preliminare. Ho ascoltato, onorevole Di Nardo, le sue dichiarazioni, ma mi sembra che fosse necessaria anche la presenza del rappresentante del Ministero delle partecipazioni statali, perché ci troviamo di fronte alla vertenza non di una qualsiasi società privata ma di un'azienda a partecipazione statale.

Quando ella, onorevole sottosegretario, nell'ultima parte della sua risposta ha detto (se ho ben compreso), parlando delle difficoltà di sbloccare la situazione, che giustamente i lavoratori chiedono la revoca dei licenziamenti, ha fatto un'affermazione che io pienamente condivido, tuttavia vorrei sapere se essa sia condivisa anche dal Ministero delle partecipazioni statali, che in questa vertenza rappresenta in qualche modo la controparte.

Le origini della presente situazione sono note. I lavoratori della SO.GE.ME. chiedevano, attraverso una normale azione sindacale, un miglioramento del loro trattamento nor-

mativo e salariale. Qual è stata la risposta dell'azienda? La risposta, è bene sottolinearlo, di un'azienda a partecipazione statale? È stata la comunicazione di 78 licenziamenti.

Noi stiamo discutendo proprio in questi giorni il disegno di legge per la giusta causa nei licenziamenti, provvedimento al quale il Ministero del lavoro è particolarmente interessato. Al di là delle considerazioni che ella, onorevole Di Nardo, ha fatto per giustificare le ragioni per le quali l'azienda si è trovata di fronte alla necessità di procedere a questi licenziamenti (per « alleggerimento di personale », si è detto, non per rappsaglia), rimane un fatto incontrovertibile. Ci troviamo di fronte al classico tentativo (e dispiace che in questo caso questo comportamento sia messo in atto proprio da un'azienda a partecipazione statale) di rompere la lotta dei lavoratori, di fermare la loro pressione, di intimorirli, per concludere per altre vie una vertenza che dovrebbe invece avere una sola conclusione, quella possibile attraverso una seria trattativa che parta dalle rivendicazioni dei lavoratori.

La vertenza si è complicata anche per il fatto che i rappresentanti dell'azienda non hanno ritenuto di dover accogliere l'invito dell'ufficio provinciale del lavoro per una trattativa. Anche qui devo sottolineare questo particolare comportamento di un'azienda a partecipazione statale e rinnovare il mio rammarico per il fatto che questa mattina non sia presente anche un rappresentante del Ministero delle partecipazioni statali ad esprimere il suo pensiero sulla vertenza.

Ci troviamo di fronte ad un atteggiamento che ormai è quello seguito dalle parti più reazionarie della classe imprenditoriale italiana; l'atteggiamento, cioè, di chi rifiuta persino di sedersi al tavolo delle trattative, per discutere e risolvere una vertenza sindacale. Quando ci si mette su questa strada si arriva poi ai fatti di cui parlava l'onorevole ministro dell'interno e sui quali si intratterrà il collega Pigni.

Desidero però sottolineare una correlazione: nasce un'agitazione sul problema di carattere economico, si sposta sul terreno della rappsaglia sindacale nei confronti dei lavoratori attraverso i licenziamenti, si arriva ad un attacco della polizia contro i lavoratori che stanno percorrendo abbastanza pacificamente le vie della città.

TAVIANI, *Ministro dell'interno*. A Roma la carica vi è stata dopo che un commissario è stato ferito.

NALDINI. Concludendo, mi dichiaro insoddisfatto della risposta del sottosegretario e sollecito una presa di posizione, ben diversa da quella fino ad ora assunta, del Ministero delle partecipazioni statali nei confronti dell'Alitalia, presa di posizione che inizi con il ritiro immediato dei licenziamenti e che, attraverso la trattativa, arrivi alla soluzione dei problemi di carattere economico e normativo all'origine della vertenza.

PRESIDENTE. L'onorevole Riccardo Fabbri ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

FABBRI RICCARDO. Dalle risposte del sottosegretario Di Nardo e del ministro dell'interno mi sarei atteso qualcosa di più, soprattutto perché nel momento in cui i lavoratori della SO.GE.ME. richiedevano miglioramenti economici e normativi vi sono stati addirittura 78 licenziamenti.

Accade che mentre in Parlamento si discute sulla giusta causa, vi siano ancora delle imprese, spesso a partecipazione statale, le quali operano in modo contrario all'indirizzo che si è manifestato in quella discussione. Queste cose, indubbiamente, destano preoccupazioni, anche se alcune considerazioni del sottosegretario di Stato Di Nardo sono, a mio parere, positive, poiché egli in fondo ha dato ragione ai lavoratori che richiedono miglioramenti economici. D'altra parte è necessario operare in modo che queste vertenze siano composte nel più breve tempo possibile, poiché ormai questi lavoratori da 25 giorni sono asserragliati nella fabbrica, e hanno tenuto delle conferenze stampa e interessato parlamentari per far conoscere all'opinione pubblica le loro giuste rivendicazioni.

Devo dire onestamente e chiaramente che ai lavoratori della SO.GE.ME., non poteva rimanere altra via che non fosse quella di iniziare la pacifica manifestazione che si è svolta l'altro ieri nelle vie di Roma. Io sono arrivato subito dopo il termine dei tafferugli. Mi sia consentito dirle, onorevole ministro dell'interno, anche per valutare il clima di libertà in cui gli incidenti sono avvenuti, che ho ascoltato alcuni cittadini presenti a quella manifestazione e anche alcuni turisti. Si è trattato, a mio avviso, di una repressione incomprensibile anche perché i lavoratori erano esasperati da 25 giorni di asserragliamento nella fabbrica, per cui non potevano fare altro che rappresentare all'opinione pubblica la situazione che si era creata nella SO.GE.ME. e soprattutto il comportamento di una società a partecipazione statale.

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 6 MAGGIO 1966

Era quindi logica e comprensibile l'esasperazione degli animi di questi lavoratori e lavoratrici, i quali, a un certo momento, senza preavviso, si son visti venire addosso la polizia. Onorevole ministro dell'interno, questo lo dico con rammarico, anche perché spesso, purtroppo, la polizia interviene con sistemi poco ortodossi; in effetti, se vi sono stati dei feriti, questi si annoverano soprattutto fra le lavoratrici. Sono cose che veramente ci preoccupano.

Mi sia anche consentito di dire che i lavoratori hanno dimostrato la loro buona volontà. D'altra parte, giunti a questo punto, che cosa potevano più dire? La stampa ha riferito che parlamentari appartenenti a tutti i gruppi si sono recati a visitare questi lavoratori, ai quali abbiamo assicurato che avremmo cercato il modo migliore per aprire una trattativa. Ma ritengo altresì che i lavoratori e le lavoratrici della SO.GE.ME. abbiano offerto la possibilità di aprire questa trattativa, allorché hanno chiesto di sedere intorno a un tavolo, previa sospensione dei licenziamenti. Più di questo non si poteva loro chiedere.

E sulla base di queste considerazioni che, secondo me, la repressione appare inammissibile. È stato un atto che ancora una volta ha dimostrato scarsa comprensione nei riguardi di lavoratori che chiedevano il rinnovo del contratto e provvedimenti concreti per salvare la stessa azienda.

A questo punto vorrei porre una domanda: come mai si licenziano settantotto dipendenti, quando il giorno prima si erano inviate lettere per l'assunzione di cinquanta lavoratori stagionali? Emerge chiaro da questi licenziamenti lo spirito di rappresaglia che ha mosso la ditta, uno spirito che noi non possiamo accettare. Mi auguro che sia il ministro delle partecipazioni statali sia il ministro del lavoro si adoperino per ottenere la sospensione dei licenziamenti prima di invitare le parti a riprendere le trattative; credo che questa sia l'unica strada per risolvere il problema.

PRESIDENTE. L'onorevole Cianca, cofirmatario dell'interrogazione Cinciari Rodano Maria Lisa, ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

CIANCA. Senza che questo suoni mancanza di riguardo per il sottosegretario Di Nardo, avremmo preferito la presenza di un rappresentante del Ministero delle partecipazioni statali. Ringrazio l'onorevole Di Nardo

per la risposta che ci ha dato, per le parole di apprezzamento che ha avuto per i lavoratori della SO.GE.ME.; però dobbiamo dire che in questa vertenza il Ministero del lavoro ha manifestato penosamente la sua mancanza di autorità, constatazione tanto più sconsigliata quando si pensi che la cosiddetta controparte è un'azienda a partecipazione statale.

Noi avremmo preferito, anzi, avremmo ritenuto doveroso che la risposta ci fosse stata fornita dal ministro delle partecipazioni statali, trattandosi di una vertenza che per i suoi aspetti trascende addirittura i problemi contingenti per investire anche problemi di politica generale di quel Ministero.

Qual è il carattere dell'azienda? Si tratta di un'azienda sorta con capitale dell'Alitalia, che ha assorbito circa quattro miliardi per attrezzature, un'azienda efficiente che, oltre a fornire i pasti al personale dell'Alitalia, fornisce anche i pasti di bordo della stessa Alitalia. È un'azienda in espansione, dato che via via altre compagnie aeree hanno chiesto di essere rifornite dei pasti di bordo.

Come è sorta la vertenza? Essa è sorta durante una trattativa per una richiesta intesa a migliorare le condizioni di vita e di lavoro dei dipendenti, circa 300, in maggioranza donne. E si badi che si tratta di una vertenza quanto mai legittima, essendo ormai scaduto il contratto nazionale; e lo stesso contratto integrativo aziendale, in definitiva, seguiva le sorti del contratto nazionale, al quale era strettamente legato. Debbo precisare che il trattamento praticato ai lavoratori della SO.GE.ME. è quello stabilito per la categoria dei lavoratori albergo e mensa, mentre il lavoro compiuto alla SO.GE.ME. non è un lavoro di albergo e mensa, ma è un lavoro a carattere praticamente industriale: quei lavoratori, infatti, non servono in un albergo o in una mensa, cioè non servono in un esercizio pubblico, ma provvedono alla confezione dei pasti. Perciò, dovrebbero essere semmai inquadrati tra i lavoratori dell'alimentazione. Comunque, il trattamento previsto per questi lavoratori registra una media che non supera le 70 mila lire mensili. C'è da aggiungere, però, secondo quanto abbiamo appreso dalla stampa e dagli stessi interessati, che, accanto a questa cifra media, stanno le retribuzioni di 4 o 5 dirigenti, che superano anche il milione.

Non comprendiamo lo spirito di gretta economia di questa azienda statale che, mentre assegna elevate retribuzioni ai dirigenti, offre un trattamento così misero ai lavorato-

ri. Si tenga conto che, nel passato, questa azienda corrispondeva un trattamento ancora più basso, anche in violazione di disposizioni contrattuali: è stato necessario l'intervento dell'organizzazione sindacale per ottenere almeno l'applicazione del contratto dei lavoratori di albergo e mensa.

Durante le trattative — che avevano per oggetto le richieste relative alla concessione di scatti biennali per i lavoratori, a un aumento mensile di appena 6 mila lire e all'istituzione di una quattordicesima mensilità, da corrispondersi nella misura del 50 per cento per l'anno 1966 — l'azienda ha risposto con controproposte veramente esigue, molto lontane dalle richieste dei lavoratori. Noi siamo abbastanza esperti e sappiamo benissimo che nelle trattative si hanno proposte e controproposte; però sappiamo anche che, quando l'azienda si irrigidisce, i lavoratori non possono che ricorrere all'agitazione, ai normali mezzi di pressione a loro disposizione. Ma ecco che il presidente della SO.GE.ME. ha fatto sapere che, se non si fossero accettate senza discussioni le controproposte avanzate dall'azienda in sede di trattative, l'azienda avrebbe proceduto a licenziamenti. Si tenga conto che questi licenziamenti venivano annunciati poco dopo la richiesta, da parte della stessa azienda, di assunzione di nuovo personale, sia pure a tempo determinato, per far fronte ad un prevedibile aumento di lavoro in vista del maggior traffico di passeggeri nei mesi estivi.

Come si inquadra il provvedimento di licenziamento? Esso non è determinato dall'esigenza di procedere a un assestamento o a un ridimensionamento delle strutture per aumentati costi. Qui siamo di fronte ad un vero e proprio atto di rappresaglia compiuto da un'azienda per imporre la sua volontà al proprio personale. Tra i dipendenti licenziati vi sono lavoratori che si trovavano sotto cassa mutua, lavoratrici in stato interessante e quindi soggette alla protezione della legge per la tutela della maternità e dell'infanzia.

Di fronte a questo atto di guerra dell'azienda i lavoratori non avevano altro strumento di difesa che quello di opporre, presidiando lo stabilimento, la loro volontà di uscire dalla vertenza. L'azienda come si è comportata? Essa non ha cercato un contatto con le organizzazioni sindacali per trovare una via d'uscita dalla situazione nella quale essa stessa si era cacciata in modo così brutale, operando i licenziamenti, ma ha assegnato il lavoro ad una ditta privata nella quale — secondo quanto si dice — sarebbe interessato

un noto personaggio politico. Questa ditta privata, la De Matteis, gestisce attualmente una parte del servizio di fornitura dei pasti di bordo, ma già alcune compagnie che prima erano clienti della SO.GE.ME. non si riforniscono da essa perché non sono soddisfatte. L'azienda a partecipazione statale ha allestito per i dipendenti dell'Alitalia una mensa di fortuna, che viene a costare giornalmente oltre cinque milioni di lire, per cui dal sorgere della vertenza ad oggi ha speso un centinaio di milioni, cioè il doppio di quello che avrebbe speso se avesse accolto le richieste dei dipendenti. Al fondo di questo atteggiamento veramente irresponsabile e deplorabile dei dirigenti di un'azienda a partecipazione statale vi è un'azione vera e propria di sabotaggio nei confronti di un'azienda pubblica. I dirigenti dell'azienda si rifiutano di presentarsi alle trattative per risolvere la vertenza, ponendo ai lavoratori delle condizioni inaccettabili, cioè che essi cessino di presidiare l'azienda senza ottenere alcuna garanzia in ordine alla revoca dei licenziamenti ingiustificati e accettino le condizioni imposte dalla direzione.

Crediamo sia necessario l'intervento energico da parte del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e dello stesso Governo nei confronti di quest'azienda a partecipazione statale perché è veramente inaccettabile il suo comportamento.

Vorrei ora brevemente replicare alla risposta fornita dal ministro dell'interno in merito agli incidenti avvenuti ieri.

Onorevole Taviani, bisogna ristabilire la verità dei fatti. Mi rincresce di dirle che la sua versione non corrisponde del tutto all'esatto svolgimento degli incidenti avvenuti. I lavoratori della SO.GE.ME., provenienti da Fiumicino, sono giunti a bordo di automezzi fino in prossimità del Colosseo da dove si sono diretti, in numero di circa un centinaio, verso la sede dell'Alitalia, percorrendo le vie del centro cittadino. Sono così giunti in piazza Colonna senza provocare incidenti o intralci al traffico, anzi scortati da agenti che li guidavano, si può dire, lungo il percorso. Improvvisamente, lungo la via del Tritone, sono stati affrontati da un signore in borghese accompagnato da agenti in divisa ed in borghese. Costui si è avvicinato ad una ragazza che portava un cartello nel quale erano sintetizzate le richieste dei lavoratori e le ha imposto di consegnarglielo. La ragazza è rimasta un po' perplessa, e allora quel signore le ha dato un solenne manrovescio sul viso facendola cadere per terra.

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 6 MAGGIO 1966

Così è nato l'incidente: non vi è stato nessun preavviso, nessun invito a sciogliere il corteo. Si trattava di un corteo non certo imponente, che aveva già percorso gran parte del centro cittadino senza dar luogo a disordini o ad incidenti. Da quel fatto comunque è derivato un tafferuglio nel quale sono rimasti gravemente feriti tre lavoratori, tra cui due donne, che si trovano ricoverati all'ospedale San Giacomo. L'atteggiamento della polizia è stato nettamente provocatorio anche per colpa di chi ha comandato l'azione, quel dottor Bartolini il quale ha precedenti davvero molto lusinghieri, essendo noto per aver provocato gli incidenti avvenuti nell'ottobre del 1964 a Roma, in piazza Santi Apostoli, nel corso delle manifestazioni degli edili.

TAVIANI, *Ministro dell'interno*. Il Governo accetta tutte le critiche, ma deve sottolineare l'assoluta inopportunità di attacchi ai funzionari. In uno Stato di tipo parlamentare le critiche e gli attacchi vanno rivolti al Governo. Devo invitare quindi le opposizioni di sinistra e di destra (queste ultime hanno attaccato un funzionario durante lo svolgimento delle interrogazioni sugli incidenti all'università di Roma) ad astenersi da questi attacchi. (*Commenti a destra e all'estrema sinistra*).

CIANCA. Il dottor Bartolini è responsabile degli incidenti nei quali tre lavoratori, di cui due donne, sono stati gravemente percossi. La situazione è arrivata ad un punto tale che si impone una soluzione che garantisca il pieno rispetto dei diritti dei lavoratori, di quei diritti al lavoro, di quei diritti democratici che un'azienda di Stato, nel più assoluto disprezzo di tutti gli indirizzi e di tutti gli orientamenti fin qui conclamati, cerca di conculcare ad ogni costo.

PRESIDENTE L'onorevole Simonacci ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

SIMONACCI. Signor Presidente, ho ascoltato le dichiarazioni del ministro dell'interno sui fatti di Roma riguardanti l'agitazione alla SO.GE.ME. ed approfitto di questa occasione per deprecare gli atti di violenza. Mi permetto però di dire all'onorevole ministro, pur essendo fuori discussione la sua assoluta buona fede, che sul posto ho raccolto notizie diverse: e cioè che non vi sarebbero state provocazioni da parte dei lavoratori. Comunque vorrei pregare l'onorevole ministro di accertare ed approfondire meglio questo aspetto.

Colgo l'occasione per esprimere la mia solidarietà sia ai feriti delle forze dell'ordine, sia ai lavoratori feriti: gli uni chiamati a difendere la legalità, gli altri esasperati dall'incomprensione degli amministratori dell'azienda che dovevano prevenire questa situazione.

A me interessa sottolineare, come hanno fatto anche altri colleghi, l'assenza del ministro o del sottosegretario per le partecipazioni statali, perché se vi era un rappresentante del Governo che doveva rispondere, data la natura dell'argomento, era proprio un rappresentante del Ministero delle partecipazioni statali, che ha la responsabilità delle aziende pubbliche e del loro orientamento politico. Spettava al ministro delle partecipazioni statali fornire almeno più dettagliate notizie su questo punto ai rappresentanti del Governo che sono venuti qui a rispondere. La prego pertanto, onorevole ministro dell'interno, di farsi portavoce presso i suoi colleghi ministri del lavoro e delle partecipazioni statali perché intervengano con urgenza al fine di risolvere il problema della SO.GE.ME. secondo giustizia e secondo le attese dei lavoratori.

È stato del resto rilevato che è ingiustificata la rappresaglia dei 78 licenziamenti, soprattutto quando è noto che erano in corso altre 50 assunzioni. Ciò sta a dimostrare, secondo me, che, prima di essere vertenza sindacale, quella della SO.GE.ME. è una questione politica.

PRESIDENTE. L'onorevole Pigni ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto anche per la seconda interrogazione Alini di cui è cofirmatario.

IGNI. Dichiarandomi completamente insoddisfatto, devo dire che la mia insoddisfazione si collega a prese di posizione e a denunce di altri gruppi, di altre forze politiche e sindacali, non sospette certo di opposizione preconcetta nei confronti del Governo.

La polemica su funzionari di polizia, onorevole ministro, nasce non dal fatto che ella abbia preso come dato incontrovertibile nella sua risposta la versione fornita dal prefetto, ma dalla circostanza che, quando vengono svolte in Parlamento interrogazioni che pongono sotto accusa l'atteggiamento delle forze di polizia (evidentemente è assurdo chiedere a chi porta la responsabilità delle forze di polizia di fare l'autocritica), è necessario stabilire la verità dei fatti.

TAVIANI, *Ministro dell'interno*. Per la chiarezza: non vi è dubbio che l'opposizione

sia di sinistra sia di destra ha non solo il diritto, ma il dovere di contestare la posizione del Governo; infatti chi è responsabile nei confronti del Parlamento, in un regime democratico parlamentare, diverso dal regime democratico presidenziale di tipo americano, è il Governo. Questo volevo dire sia all'onorevole Cianca sia ai deputati del Movimento sociale italiano, che hanno nei giorni scorsi attaccato funzionari di polizia. (*Interruzioni dei deputati Cinciari Rodano Maria Lisa e Cianca*). Oggi si è tanto ecceduto nell'attaccare i funzionari che ci si è addirittura riferiti ad un comportamento passato di uno di essi.

IGNI. Signor ministro, accetto questa sua impostazione, come accetto quella della responsabilità globale del Governo. Non me la prendo con lei ma con il Governo di centro-sinistra, che anche sotto questo profilo dimostra, nel tono della sua risposta, di essere una nuova etichetta che ricopre la vecchia mercanzia. La risposta di oggi è identica a centinaia di altre che sono state date in passato. (*Commenti all'estrema sinistra*).

La mia insoddisfazione ha l'appoggio, oltre che delle parole sincere ed impegnate pronunciate ieri dall'onorevole Santi, che appartiene ad un gruppo che non è d'opposizione, anche di un comunicato della F.I.M.-C.I.S.L. di Milano, che denuncia con estremo vigore l'inspiegabile metamorfosi nel comportamento della polizia e dei carabinieri durante i conflitti di lavoro, fino a rappresentare, come è avvenuto negli ultimi tempi, un autentico elemento di provocazione. Non bisogna dimenticare né ignorare che manifestazioni si sono svolte in queste ultime settimane a Milano con la partecipazione di decine di migliaia di metallurgici e non è successo alcun incidente né è stato necessario alcun intervento della polizia. « Dall'inizio della settimana in corso — dice il comunicato — a seguito di un inesplicabile mutamento di direttive sono iniziate le ingiustificate aggressioni e le cariche della polizia ai lavoratori in lotta, sino a caricare in modo indiscriminato ed assurdo lavoratori e ignari cittadini ».

Questo è il punto fondamentale, e qui è possibile vedere il collegamento tra le cariche brutali e violente della polizia a Milano, i fatti di Roma ed altri avvenimenti che si sono registrati ieri in altre parti del nostro paese. La realtà è che il Governo ha voluto anche in questa occasione creare, dopo gli incidenti che si sono lamentati nell'università di Roma e che sono stati discussi qui, un nuovo equilibrio.

Questa realtà riflette esattamente il contenuto delle dichiarazioni del Governo: noi siamo imparziali, e quindi siamo egualmente contro l'estremismo ed il teppismo di destra e contro l'estremismo e la violenza di sinistra.

TAVIANI, *Ministro dell'interno*. Il Governo è contro ogni violenza.

IGNI. È una posizione che ben conosciamo. Per questo il comunicato della C.I.S.L. e la presa di posizione della federazione del partito socialista di Milano, presente sul posto e quindi costretta, con il rammarico di chi è forza di Governo, a dover riconoscere la realtà dei fatti, dimostrano una insoddisfazione che va al di là della nostra protesta e della nostra indignazione.

La verità è che così il Governo ha chiaramente mostrato la sua faccia, non solo con l'intervento della polizia, non solo per aver determinato, con la sua insensibilità, un gravissimo inasprimento della situazione, anche dal punto di vista dei problemi sindacali, con l'atteggiamento del Presidente del Consiglio che, con il suo discorso a Foggia, ha sposato nettamente le tesi del dottor Costa e della Confindustria, e, sul piano delle rivendicazioni dei lavoratori, l'atteggiamento delle partecipazioni statali e dell'« Intersind », la quale ha assunto una posizione analoga a quella del padronato e della Confindustria.

Questo è il senso dell'intervento della polizia nelle vertenze sindacali. E per quanto riguarda gli episodi di Milano, se la situazione non fosse tanto grave, direi che quella specie di bollettino di guerra che ella ha letto qui, onorevole ministro, in cui si parla di aggressioni, di attacchi, di estrema mobilità di questi lavoratori — se ne trae quasi l'impressione che questi lavoratori si fossero organizzati in *commandos* che attaccavano violentemente la polizia e si spostavano con estrema rapidità — rasenta addirittura il ridicolo. Il fatto è che nelle settimane scorse non era accaduto niente, che là dove non è intervenuta la polizia non sono successi incidenti: i lavoratori hanno manifestato esprimendo il loro stato d'animo con coscienza civile e democratica. E quanto io sto dicendo è confermato dal fatto che proprio lei, onorevole ministro, ha dichiarato che il giorno dopo non sono successi avvenimenti di pari tensione e di pari drammaticità.

TAVIANI, *Ministro dell'interno*. Alla Breda la polizia non c'era: è arrivata in ritardo, purtroppo!

FIGNI. Onorevole ministro, ella sa che vi è sempre un rapporto tra causa ed effetto. Non dico che durante gli incidenti non si siano verificate anche situazioni di tensione a causa dell'exasperazione dei lavoratori. Ma un Governo deve saper fare valere la sua presenza, attraverso le forze di polizia, in situazioni difficili dimostrando quel senso di responsabilità che i dirigenti sindacali hanno dimostrato ieri svolgendo un'attiva opera di pacificazione. Per questo ribadisco la nostra insoddisfazione piena e completa, accompagnata dalla denuncia di un atteggiamento generale del Governo — non è infatti, che questi interventi siano episodici — che lo qualifica in un determinato modo.

Per quanto riguarda i fatti di Roma, credo che ella, onorevole ministro, non abbia dato la versione esatta. Si trattava di un corteo di 108 persone: ebbene, il risultato dell'aggressione della polizia è che, su 108 persone, 40 sono rimaste contuse o ferite. Questo dimostra la brutalità dell'aggressione, che per di più è avvenuta senza che vi fosse stato alcun preavviso, alcuno squillo di tromba. Si è trattato di un attacco talmente violento che sono stati colpiti persino alcuni cittadini ignari che passavano per caso. E anche falso che queste 108 persone, le quali dal Colosseo si erano portate pacificamente sotto palazzo Chigi e quindi andavano verso il Tritone, ostacolassero il traffico. Vi sono testimonianze precise che la polizia non solo ha aggredito i lavoratori, ma ha continuato a insultarli e a pestarli anche dopo averli arrestati. Ecco perché confermiamo, in base a questi fatti, quel giudizio politico generale che io formulavo all'inizio del mio intervento.

Anche in questo episodio, evidentemente, la responsabilità del Governo è grave. I lavoratori per 24 giorni chiedono che il Governo si presenti al tavolo delle trattative, ma il Governo non partecipa alle trattative stesse, non manda un proprio rappresentante che parli a nome delle aziende a partecipazione statale, né un rappresentante dell'Intersind. Infine, il giorno successivo a quello in cui il ministro Bosco ha dichiarato di aver delegato un sottosegretario ad occuparsi della pratica, la risposta che i lavoratori hanno dal Governo è l'aggressione della polizia. Per questa ragione oltre a dichiararci, come ho già detto, completamente insoddisfatti, chiediamo che dopo questi gravi episodi di Milano, di Roma e ieri di Pozzuoli, si ponga fine agli interventi massicci della polizia, i quali da un lato ci mostrano lo Stato padrone per quanto riguarda le aziende a partecipazione statale — ed

ecco la lotta dei licenziati della SO.GE.ME., la lotta dei metalmeccanici —, dall'altro ci provano che la polizia finisce per essere messa a disposizione dei padroni nello scontro decisivo tra interessi dei lavoratori ed egoismo della classe imprenditoriale del nostro paese. Di qui la nostra denuncia, la più ferma e severa, nei confronti del Governo.

PRESIDENTE. L'onorevole Lajolo ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

LAJOLO. Non rifarò la storia dei fatti di Milano perché altri colleghi hanno già smentito la versione fornita dall'autorità di polizia milanese e dal prefetto di Milano. Voglio solo sottolineare alcuni fatti, che senza dubbio il ministro dell'interno conosce come noi, e che pongono interrogativi che devono, secondo me, essere sottolineati perché dimostrano che c'è qualcosa di nuovo nell'atteggiamento del Governo verso i lavoratori in lotta e questo qualcosa di nuovo è costituito da ordini pervenuti alla polizia non di mantenere l'ordine, ma di creare il disordine, di suscitare la collera.

Io so, come ha detto pochi momenti fa l'onorevole Pigni, che a Milano manifestazioni anche più grandi di quelle avvenute in questi giorni, avvengono da due mesi con la partecipazione di migliaia e migliaia di operai. Da due mesi Milano è in lotta. Ci sono state manifestazioni anche durante la fiera di Milano e non si è mai verificato un incidente come quello di questi giorni. Anzi gli stessi esponenti di tutti i sindacati dichiarano che da tre anni azioni come quelle che sono state condotte dalla polizia in questi giorni non si erano più verificate.

Credo che sia questo che deve preoccupare l'onorevole ministro dell'interno e fargli chiedere il perché di questo mutamento nella condotta delle forze dell'ordine, perché se nulla è mutato dall'altra parte, è invece mutato il modo di mobilitare le forze di polizia contro gli scioperanti. E c'è anche una spiegazione: la stampa ha un suo peso, ogni giornale difende determinati interessi, e il *Corriere della sera* qualche giorno fa aveva richiamato proprio il prefetto di Milano e la polizia, chiedendo loro di intervenire più decisamente contro i lavoratori. Se da Roma, se dal Ministero dell'interno non è partita alcuna disposizione in questo senso, evidentemente per le autorità di Milano il *Corriere della sera* ha un peso più grande di quello del ministro. E in effetti, dopo l'articolo del *Corriere della sera*, l'indomani la mobilitazione era in atto e si sono scatenati gli incidenti qui lamentati.

Credo che queste cose dovrebbero avere una risposta diversa da quella che è stata data dal ministro dell'interno, e ritengo che il loro significato dovrebbe farci riflettere: ai lavoratori, rappresentati da tutte le correnti sindacali, che da più di due mesi chiedono in modo unitario soltanto di poter discutere i loro contratti con la controparte (ed in questa controparte c'è anche il Governo; e una delle aziende nominate in questi incidenti è proprio una delle più importanti aziende dell'I.R.I., l'Alfa Romeo) il Governo non solo non dà una risposta, non solo non tratta, ma manda avanti la polizia. E difatti anche questa mattina a rispondere a queste interrogazioni è venuto il ministro dell'interno, ma gli altri ministri, quello delle partecipazioni statali e quello del lavoro e della previdenza sociale, che dovrebbero riflettere di più sulla situazione che si è creata a Milano, hanno pensato che non fosse il caso di rispondere.

Il ministro dell'interno ha detto che le forze di polizia sono contro ogni violenza. Io credo che bisognerebbe anche chiedersi chi è che provoca queste violenze. Io credo che né il ministro Taviani né altri membri del Governo possano illudersi che, se le trattative non vengono iniziate, se la lotta di milioni e milioni di lavoratori di tutte le correnti sindacali continua, la lotta stessa finisca per stanchezza dei lavoratori. E credo che non basti dire: « Siamo contro ogni violenza », perché un Governo deve agire e amministrare il paese in modo che queste violenze non abbiano a verificarsi.

Non vorrei che fra poco ci si debba ritrovare qui in presenza di fatti più gravi: perché quando la polizia si comporta come ha fatto a Milano, dove, oltre ad impedire e tentare di fermare determinate manifestazioni, che possono anche avere degenerato in qualche momento, ha inseguito gli scioperanti e ha colpito persino dei passanti, come è testimoniato da tutti i giornali, credo sia difficile pensare che le cose non si arroventino di più.

Il ministro dell'interno sa che i lavoratori attendono che siano riesaminate le loro richieste, che aspettano una risposta: egli sa anche che per scioperare essi fanno dei gravi sacrifici economici; sa che una legge, già lungamente discussa in Commissione e accettata da tutti, tiene impegnato il Parlamento per tanto tempo perché neanche la giusta causa nei licenziamenti individuali riesce ad essere riconosciuta, dopo che da tre anni il vicepresidente del Consiglio aveva promesso lo statuto dei diritti dei lavoratori. Il ministro dell'interno sa pure che le aziende I.R.I. hanno

risposto, addirittura attraverso il Presidente del Consiglio, che non accettano di trattare e che intendono tener duro. Dinanzi a queste cose diventa una finzione dire che la polizia è contro tutte le violenze. Il Governo non è solo polizia: è il Governo che deve conoscere i problemi, che deve intervenire per prevenire. Le richieste sono di tutti i lavoratori di tutte le correnti: e questa unità nuova nelle fabbriche, nel paese, fra le masse popolari, deve dire qualche cosa al Governo.

Ed io penso che se, come l'onorevole Taviani ha detto, la polizia è al servizio della nazione, anche i lavoratori sono parte della nazione e hanno diritto ad uguale rispetto; e il rispetto non consiste nell'impedire le loro manifestazioni e nel rincorrerli per le strade. Il rispetto da parte del Governo deve manifestarsi col tenere presenti le istanze che essi avanzano.

Stamane ho sottoposto alla Commissione di vigilanza sulle radiodiffusioni la richiesta firmata da 7 mila lavoratori perché possano almeno andare alla televisione a spiegare ai cittadini, che vedono questi scioperi e queste manifestazioni, le loro ragioni in contrapposto agli industriali. E già le prime risposte sono negative! Io dico: che cosa si concede ai lavoratori per chiedere che essi sempre manifestino e dimostrino in serenità?

Onorevole ministro dell'interno, Milano è una città grande, è sempre stata molto responsabile; però il clima di questi giorni è pesante. Noi abbiamo il dovere, per la responsabilità che ci deriva dal fatto di essere un partito che è nel cuore di molti lavoratori, di dirle che continuando su questa strada il clima non si rasserenerà. E non lo diciamo solo al ministro dell'interno, lo diciamo ai ministri competenti, lo chiediamo al Governo, perché piangere dopo non sia troppo tardi.

PRESIDENTE. L'onorevole Giomo ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

GIOMO. La risposta del ministro dell'interno è divisa in due parti: nella prima il ministro ci ha raccontato i fatti, nell'altra ha svolto delle considerazioni a nome del Governo. Per quanto riguarda i fatti, non abbiamo nulla da contestare alla cronaca che il ministro ci ha esposto. Facciamo solo una considerazione, onorevole ministro: che accanto alla C.G.I.L., in questa battaglia, che non rappresenta un episodio di libera lotta sindacale ma il tentativo di creare un'atmosfera contro lo Stato democratico, si è stavolta schierato un sindacato democratico, la

C.I.S.L., che fa capo al partito di maggioranza relativa che ha la maggiore responsabilità nel Governo di centro-sinistra. Lo facciamo notare proprio come un elemento indicativo della confusione esistente nella situazione politica.

Riteniamo anche che la lotta sindacale debba svolgersi in quelle forme che sono sempre state rispettate da una civile tradizione, particolarmente in una città altamente evoluta come è la città di Milano. Perciò siamo perfettamente convinti che la battaglia sindacale non la si fa bloccando le strade, consumando atti di violenza, danneggiando automobili e negozi e in genere la proprietà altrui. Giorni fa, secondo quanto ha riferito la stampa, perfino la macchina di un sottosegretario di questo Governo di centro-sinistra è stata aggredita. (*Interruzione del deputato Pigni*). Non è con la devastazione delle aziende che si può ricreare un clima costruttivo, di democrazia, nel nostro paese. Non è trasformando il libero esercizio del diritto di sciopero in una forma di reato contro la proprietà, le persone e le cose che si fa progredire la democrazia.

Quindi noi condanniamo queste forme di violenza, soprattutto perché siamo convinti che in nessun caso la violenza sia compatibile con una qualsiasi forma di convivenza civile e democratica. Violenza e democrazia sono due termini antitetici. In nome della democrazia non è mai possibile giustificare la violenza. Chi giustifica la democrazia in nome della violenza è per ciò stesso al di fuori dell'area democratica.

Circa le considerazioni del ministro dobbiamo dire che gli diamo senz'altro atto che le forze del Governo, dello Stato intendono essere obiettive di fronte a tutte le forme di disordine. Le forze dello Stato, la polizia, i carabinieri, ai quali noi inviamo il nostro saluto, hanno fatto del loro meglio. Nei disordini verificatisi a Milano 90 tra agenti di pubblica sicurezza e carabinieri sono stati feriti. Sono anche essi lavoratori ai quali va l'omaggio della nostra parte perché anche le forze dell'ordine lavorano ed operano per conto del Governo, della comunità nazionale, della democrazia. Ciò nonostante, questi fatti ci impressionano perché dimostrano l'esistenza di un disagio molto profondo. Ma non era questo il Governo che avrebbe dovuto creare l'atmosfera della pacificazione sociale? Che avrebbe dovuto trasformare il miracolo economico in un miracolo sociale? I fatti, a quanto pare, dimostrano il contrario, provano cioè che le nostre obiezioni e le nostre riserve contro la politica sociale del Governo di centro-

sinistra erano e sono valide ed esatte. Il mantenimento dell'ordine pubblico non consiste in un puro fatto di polizia. Si tratta di tutta una impostazione di politica governativa che con questi incresciosi avvenimenti viene posta sotto processo.

Per tutti questi motivi di fondo, quindi, non possiamo dichiararci soddisfatti della risposta.

PRESIDENTE. L'onorevole Servello ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

SERVELLO. La risposta dell'onorevole Taviani sui fatti di Milano si riduce sostanzialmente alla lettura di un rapporto della polizia, sia pure trasmesso per il tramite del prefetto. E appare comunque a noi, anche nella parte finale, essenzialmente politica, insoddisfacente.

Intanto osserviamo che è veramente sintomatico il fatto che all'origine dello sciopero vi sia una fabbrica a partecipazione statale. Questo denota — se le rivendicazioni dei lavoratori sono, come noi crediamo, giuste e legittime — come lo Stato sia esso per primo indifferente ed inerte di fronte alle rivendicazioni di carattere salariale poste in essere dai lavoratori.

Nella risposta si richiama poi la responsabilità degli attivisti, ma l'onorevole ministro non ha specificato se si tratti di attivisti sindacali o di attivisti politici.

TAVIANI, Ministro dell'interno. Ho detto specificatamente: attivisti della C.G.I.L. e della C.I.S.L.

SERVELLO. Attivisti sindacali, dunque, che in questa particolare circostanza, stando allo spirito e alla lettera della risposta dell'onorevole ministro, hanno agito come veri e propri provocatori. E veramente singolare che si sia determinata una corsa a chi è più agitato, a chi va più a sinistra, tra i rappresentanti sindacali della C.I.S.L. e della C.G.I.L.

Per quanto riguarda la petizione di principio esposta qui dal ministro in ordine al diritto di sciopero e al fatto che le forze di polizia sono al servizio della nazione, dobbiamo far rilevare, anche in relazione ad una interruzione dell'onorevole Taviani, che vi sono discriminazioni negli interventi della pubblica sicurezza. All'università di Roma, ad esempio, si è registrata un'azione violenta, anzi un assalto della polizia contro gli studenti che cercavano di entrare nella loro università, mentre la polizia stessa ha protet-

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 6 MAGGIO 1966

to i socialcomunisti, che illegalmente la occupavano. Ora queste discriminazioni di carattere politico sono per noi intollerabili.

Segnalo all'onorevole ministro che proprio in queste ore una discriminazione di analoga natura sta avvenendo a Terni, dove da tempo era organizzato un comizio del Movimento sociale italiano e dove il prefetto ha fatto sapere che, a seguito di un'iniziativa assunta da taluni elementi locali « antifascisti », il nostro comizio verrebbe sospeso; ciò costituisce un atto discriminatorio estremamente deplorabile.

La realtà, onorevoli colleghi, è che il Governo e l'attuale maggioranza si trovano in condizioni di inferiorità in tema di rivendicazioni di carattere sociale e sulla questione dello sciopero, non avendo la forza né la volontà di realizzare la Costituzione per quanto riguarda lo statuto dei lavoratori e il regolamento dello sciopero, che significa anche difesa della libertà di lavoro.

In ordine ai fatti di Milano, va rilevato che essi hanno destato grave allarme nella popolazione milanese, anche se il ministro ha tentato di sdrammatizzarli, attraverso il rapporto testé letto, ricorrendo a espressioni scarse e alla citazione di dati aritmetici. In realtà l'entità e la gravità degli incidenti sono estremamente rilevanti. Si sono registrati episodi di violenza, atti vandalici, scontri con la polizia, blocchi stradali, interruzioni del traffico, danneggiamenti di cose, intimidazioni non solo nei confronti degli scioperanti ma anche di liberi cittadini, insomma una serie di fatti che non hanno precedenti molto recenti. Il tutto orchestrato dietro le quinte dalla Confederazione generale italiana del lavoro e dal partito comunista, che ha anche preannunziato, con un articolo di fondo de *l'Unità*, il ricorso a nuove agitazioni di carattere sindacale, inquadrato in una visione politica che tenderebbe appunto a creare, sulla base della cosiddetta unità antifascista più volte invocata in quest'aula, un nuovo movimento contro lo Stato.

Dalle esperienze dei giorni scorsi di Roma e di Milano, onorevole ministro, chi esce con le ossa rotte è proprio lo Stato: lo Stato nella sua autorità e nella sua capacità non soltanto di reprimere talune manifestazioni e talune forme di violenza e di inciviltà ma di prevenirle attraverso sagge riforme e, se necessario, attraverso nuovi istituti, in modo che le lotte sindacali si svolgano in un clima di civile convivenza e nella dialettica delle opinioni, senza risolversi in un vero e proprio assalto allo Stato.

TAVIANI, *Ministro dell'interno*. Quella del crollo della democrazia è una vostra speranza, colleghi del Movimento sociale italiano.

PRESIDENTE. È così esaurito lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

Sostituzione di un Commissario.

PRESIDENTE. Informo di aver chiamato a far parte della Commissione speciale per le locazioni e sublocazioni di immobili urbani il deputato Corghi, in sostituzione del deputato Di Vittorio Berti Balda, che ha chiesto di essere esonerata dall'incarico.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE GONELLA

Seguito della discussione del disegno di legge: Norme sui licenziamenti individuali (2452); e delle concorrenti proposte di legge Sulotto ed altri (302) e Spagnoli ed altri (1855).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Norme sui licenziamenti individuali; e delle concorrenti proposte di legge Sulotto ed altri e Spagnoli ed altri.

Come la Camera ricorda, ieri è stata chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Cacciatore, relatore di minoranza.

CACCIATORE, *Relatore di minoranza*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole ministro, dall'ampia discussione sono venute fuori tre posizioni. La prima respinge lo strumento legislativo e, con toni non aderenti alla realtà ma di semplice enunciazione, afferma: il sindacato democratico vuole realizzare una società migliore e migliori condizioni di vita e di lavoro, modificando e adattando le strutture esistenti con gli strumenti propri dell'azione sindacale, consapevole che i contenuti contrattuali nelle esperienze del paese hanno sempre e di gran lunga preceduto l'evoluzione legislativa.

Ora a me sembra che tali parole, oltre ad essere di sola enunciazione, siano anche contraddittorie: mentre si respinge lo strumento legislativo, poi si finisce con l'ammetterlo, facendolo precedere dal contenuto contrattuale. Secondo me, siamo proprio nel caso di specie perché la legge, che è oggi al nostro esame, tende non a distruggere la pattuizione contrattuale, ma a migliorarla e a porla al servizio non soltanto dei contraenti ma di tut-

ti i lavoratori, non soltanto al servizio dei lavoratori di un solo settore ma di tutti i settori ed anche di quei settori che oggi ancora non hanno la forza contrattuale di conquistare o di ottenere gli stessi benefici.

Il collega Storti, poi, nel suo intervento, esaspera ancor più tale posizione fino al punto da affermare con veemenza: « La materia è di esclusiva competenza del sindacato per il quale rivendichiamo piena autonomia; non vogliamo una società corporativa o un sindacato inquadrato nella legge; la contrattazione collettiva appartiene al sindacato; la legge è una gabbia ».

In alcune di queste sue affermazioni, onorevole Storti, ella sfonda una porta aperta. A nome della mia parte politica, mi consenta di ricordarle che l'autonomia del sindacato, tutto il potere al sindacato, compreso quello decisorio e del collocamento, l'abbiamo sostenuta prima che la sua organizzazione sindacale sorgesse.

Circa l'autonomia, rispondo all'onorevole Storti e ai suoi colleghi della C.I.S.L. che la legge non è una gabbia, ma il mezzo per assicurare un *minimum* alla generalità dei lavoratori, *minimum* che può essere benissimo superato da una successiva contrattazione collettiva, consentendo un diverso rapporto di forze fra le due parti contraenti.

E valga un solo esempio. Nel 1924, dopo tutta una elaborazione che ebbe inizio fin dal 1919, fu emanata la legge sull'impiego privato, nella quale, data la situazione allora esistente, fu riconosciuto all'impiegato, anche se in misura irrisoria, il diritto al preavviso, il diritto alle ferie, il diritto all'indennità di licenziamento. L'indennità di licenziamento venne fissata in mezza mensilità per ogni anno di servizio prestato. La legge è ancora in vigore. Ma nessuno ha vietato alle forze del lavoro di ottenere condizioni contrattuali collettive migliori. Prima si giunse ai 20 trentesimi, poi ai 25 trentesimi e in qualche contratto più avanzato ad una intera mensilità per ogni anno di servizio. Ciò nonostante, proprio per assicurare questa conquista alla generalità dei lavoratori, si giunse alla legge del 1960, contro la quale nessuna affermazione fu mossa dalla C.I.S.L., anzi essa la sostenne con tutte le sue forze. Il che rafforza la nostra convinzione che il diritto emana dalle cose e si esprime nelle leggi. Il che fa pensare che lo sfavore verso la legge che oggi discutiamo è dovuto ad altri motivi, colleghi della C.I.S.L.!

E che contraddittorio sia il vostro comportamento risulta da questa frase sfuggita

all'onorevole Storti: « Siamo d'accordo che è necessario modificare alcuni articoli del nostro codice civile ». Ma, onorevoli colleghi, un articolo del codice si può modificare soltanto con una legge, cosa che noi appunto vogliamo fare, chiedendo il vostro aiuto, perché la legge sia perfetta. L'onorevole Storti ebbe ancora a dire: « In materia di patti agrari, non essendo stata possibile la contrattazione, noi della C.I.S.L. abbiamo accettato la legge ». L'onorevole Zanibelli ieri poi così si espresse: « Noi siamo pronti ad accettare una legge che elimini l'iniqua disposizione dell'articolo 2118 e che accolga, così com'è, l'accordo del 1965 ».

Dopo tali dichiarazioni assolutamente non riesco più a comprendere la posizione negativa sulla quale la C.I.S.L. persiste, tanto più che il suo esecutivo, il 24 marzo 1964, riconobbe di non potersi escludere *a priori* la possibilità di un intervento legislativo *ad hoc* che introducesse forme speciali di tutela di alcune libertà dei lavoratori e dei sindacati.

Contraddizioni a parte, ritengo che dovremmo essere tutti d'accordo nel ritenere che le condizioni dei lavoratori migliorano o peggiorano nella misura in cui i rapporti di forza, variabili e contingenti, consentono un passo innanzi o provocano una sosta o addirittura un passo indietro. In questo momento noi riteniamo che un passo innanzi si possa fare soltanto con lo strumento legislativo, e saremmo degli incoscienti a non profittare della situazione favorevole. Approvate legislativamente determinate garanzie ai lavoratori, il sindacato potrà senz'altro avere a disposizione maggiore forza per andare avanti, per conquistare più forti posizioni di potere per l'attuazione delle norme legislative e per migliori condizioni contrattuali.

Se siamo d'accordo su questo, se siamo d'accordo che anche noi — come voi, se non più di voi — siamo per l'autonomia sindacale, se siamo d'accordo che non si vuole ingabbiare il sindacato, ma gli si vuole dare maggiore forza e prestigio, allora è necessario, colleghi della C.I.S.L., che voi abbandoniate la vostra posizione negativa e vi uniate a noi per fare una buona legge nell'interesse dei lavoratori.

Nel vostro settimanale scrivete: « Per quanto concerne la norma per la determinazione del giustificato motivo, vanno riproposte tutte le perplessità che suscita l'espressione del « notevole inadempimento » degli obblighi contrattuali del prestatore di lavoro, in primo luogo perché improbabile diviene la possibilità di distinguere tra la fattispecie

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 6 MAGGIO 1966

della giusta causa e quella del giustificato motivo », e continuate: « Né minori perplessità desta la formulazione dell'articolo 12 quando dispone che la disciplina prevista dalla legge non si applica alle imprese con meno di trentacinque dipendenti ».

Su questo argomento si è già sollevata eccezione di incostituzionalità durante l'esame del provvedimento presso le Commissioni lavoro e giustizia della Camera. In effetti, in virtù di questo disposto si opera una grave discriminazione tra destinatari con eguali diritti, eludendo la tutela per quei prestatori di lavoro che hanno il solo torto di essere dipendenti da aziende di piccole dimensioni. Ora, con la vostra astensione, non solo si corre il rischio che tali norme — che noi come voi non riteniamo perfette — restino immutate, ma che vengano addirittura peggiorate. Però fino a questo momento si è girato intorno all'argomento dall'una e dall'altra parte, senza affrontare il punto centrale.

L'altra sera l'onorevole Scalia ha esaltato l'accordo del 1965 e ha affermato che, sostenendo di regolare con legge la materia trattata da detto accordo, si commette un atto di slealtà nei confronti della Confindustria. L'accordo del 1965, come voi stessi riconoscete nel vostro periodico, è ben misera cosa; ma per un solo momento voglio ammettere con voi che l'accordo del 1965 sia un buon accordo. Però, a questo punto, ho il diritto di chiedervi se avete gli strumenti per ottenere il rispetto delle clausole contenute in detto accordo. La risposta è certamente negativa, onorevoli colleghi della C.I.S.L., perché esso è escluso dalla protezione della validità *erga omnes*. E che voi siate convinti, allo stato, di non potere imporre il rispetto dell'accordo del 1965 risulta da quanto avete detto nel corso di questo dibattito, e cioè che anche i vostri attivisti sindacali, in questi ultimi tempi, cominciano a sentire la mano pesante del padrone.

Ed ecco un ordine del giorno che rispecchia in modo drammatico tale situazione e nel quale si reclama l'emanazione di precise norme legislative. Esso è firmato anche dal rappresentante della C.I.S.L.: « I rappresentanti delle tre organizzazioni sindacali della Morando — C.I.S.L., F.I.O.M. e U.I.L. — hanno avuto uno scambio di idee a proposito del fatto che il Governo, nella sua dichiarazione programmatica, si sia impegnato a formulare uno statuto dei lavoratori sui luoghi di lavoro che per garantire libertà, dignità e sicurezza, deve essere considerato positivo. Licenziamenti per rappresaglia politica e sin-

dacale, trasferimenti e punizioni non motivati per cause di lavoro, regolamenti e metodi disciplinari unilaterali, divieti all'esercizio delle libertà e dei diritti sindacali, attentati alle prerogative delle commissioni interne e dei sindacati, eccetera, sono stati la regola vigente dei rapporti interni di fabbrica. Nella nostra fabbrica, solo pochi giorni fa, abbiamo dovuto sospendere il lavoro per due ore per respingere alcune lettere intimidatorie della direzione inviate ai lavoratori, tendenti a creare le premesse per un loro più pesante sfruttamento ».

Tutto ciò è avvenuto e avviene in aperto spregio dei principi sanciti nella Costituzione italiana. Occorre superare questa situazione e adottare precise misure per imporre anche ai padroni e alle direzioni aziendali il rispetto della Costituzione.

Questa esigenza, da lunghi anni espressa dalla C.G.I.L. e dai partiti operai, ha trovato e trova una sua valida espressione nella lotta dei lavoratori per migliori condizioni di vita e per una estensione di potere e di contrattazione di tutti gli aspetti del rapporto di lavoro. L'unità e la lotta dei lavoratori restano il terreno decisivo per ogni avanzamento. Occorre però che anche le leggi dello Stato sanciscano con norme precise una garanzia di tutela dei diritti dei lavoratori nei luoghi di lavoro. I rappresentanti della C.I.S.L., della F.I.O.M. e della U.I.L. e degli indipendenti della Morando hanno esaminato i contenuti e le scadenze attraverso le quali occorre con rapidità attuare un efficace statuto dei diritti dei lavoratori. La proposta della C.G.I.L. costituisce una base di partenza per una moderna e democratica legislazione che colmi le lacune tuttora esistenti. In primo luogo, deve essere sottolineata la necessità che lo statuto dei diritti dei lavoratori non sia una ripetizione di principi già contenuti nella Costituzione, ma sia un insieme di precise norme vincolanti per il padronato che sanciscano severe misure a carico degli inadempienti.

La legge sulla giusta causa dei licenziamenti individuali e collettivi, una legge sul riconoscimento giuridico delle commissioni interne, sulla corresponsione di indennità di anzianità e del preavviso al lavoratore licenziato anche per giustificati motivi, sul diritto alla qualificazione professionale, costituiscono un primo essenziale gruppo di misure alle quali deve essere data con rapidità piena attuazione.

« I sottoscritti invitano i lavoratori delle altre fabbriche a dare vita ad un dibattito per discutere tali proposte che sollecitino il Go-

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 6 MAGGIO 1966

verno ad attuare nel modo dovuto e con rapidità l'impegno assunto relativo allo statuto dei lavoratori ». Questo invito vi viene anche dai vostri associati, onorevoli colleghi della C.I.S.L.

Quindi, si va a fare benedire il latino dell'onorevole Scalia: *pacta sunt servanda*. E poiché con scherno si è parlato del ricorso al pretore, previsto dalla legge in esame, rivolgo ancora un'altra domanda ai deputati della C.I.S.L.: di fronte al diniego del datore di lavoro di rispettare l'accordo del 1965, quale strumento userete?

RUSSO SPENA, Relatore per la maggioranza. Lo sciopero.

CACCIATORE, Relatore di minoranza. Lo sciopero, l'occupazione di ogni singola fabbrica. Siamo così alla lotta di classe, e su questo terreno ci trovate. Se non ricorrete allo sciopero e al conseguente scontro con la forza pubblica, dovete ricorrere a quella da voi vituperata autorità giudiziaria. E qui incomincia non l'esaltazione del sindacato, non l'aumento della forza, del potere della classe lavoratrice, ma lo sconforto dell'operaio e la sfiducia verso il sindacato. Infatti dinanzi al magistrato il datore di lavoro — altro che *pacta sunt servanda* — risponde: Non conosco questo accordo, non sono iscritto alla Confindustria, l'accordo non è per me vincolante. Qui comincia la prova diabolica per il prestatore d'opera, cioè provare l'iscrizione del datore di lavoro alla sua associazione di categoria: prova impossibile perché l'unica fonte certificante è l'associazione degli industriali, la quale non si pone contro il proprio associato. Questo avviene ogni giorno, con le numerosissime cause con esito negativo per il lavoratore!

Vi è stata una schiarita all'orizzonte con la legge *erga omnes*, la quale, come sapete, a seguito della nota sentenza della Corte costituzionale, ha avuto applicazione soltanto per un limitato numero di contratti, i quali, specialmente per la parte salariale, non sono più rispondenti all'attuale costo della vita.

Nel Mezzogiorno, onorevole Scalia, gli avvocati che difendono i lavoratori si trovano ogni giorno di fronte ad ostacoli nuovi, a sempre più agguerrite tesi difensive dei datori di lavoro, e ciò proprio per la carenza di strumenti legislativi adatti e per la debolezza dei sindacati in quella zona. Il datore di lavoro arriva al punto di negare che vi sia stato rapporto di lavoro, impugna la qualifica, lo straordinario, il mancato godimento delle ferie, ecc., ed i compagni di lavoro hanno paura

di testimoniare perché sanno che il padrone si vendicherà con il licenziamento.

Noi vogliamo la legge proprio per dare coraggio e forza al lavoratore, e quindi al sindacato. Nel Mezzogiorno — e mi dispiace che non sia presente l'onorevole Scalia — il lavoratore lascia la C.G.I.L. e passa alla C.I.S.L. o alla U.I.L. credendo che tali organizzazioni sindacali non siano malviste dal padrone. Vi do atto però che, da quando state conducendo lotte unitarie, il padrone comincia a guardare anche voi con odio, così come per tanti anni ha guardato noi.

SABATINI. Noi non desideriamo essere guardati con odio, ma con rispetto.

CACCIATORE, Relatore di minoranza. Già, ma il padrone guarda con odio chi vuol dare migliori condizioni al lavoratore. Non ha riguardi per voi, come non ne ha avuti il Governo oggi, in quanto vi ha chiamati corresponsabili dei fatti di Milano, pochi minuti fa, in quest'aula.

SABATINI. Sono corresponsabili coloro che hanno dato vita a scene di violenza, non noi.

CACCIATORE, Relatore di minoranza. Il ministro Taviani ha chiamato corresponsabili degli incidenti di Milano gli attivisti della C.I.S.L. e della C.G.I.L. Ne è testimone l'onorevole Presidente che ora presiede questa seduta.

SABATINI. Per la C.I.S.L. l'intesa non potrà mai trovarsi sul piano della violenza. Anche i fatti denunciati dal ministro dell'interno non compromettono la linea di opposizione ad ogni violenza sempre sostenuta dalla C.I.S.L.

CACCIATORE, Relatore di minoranza. Il ministro dell'interno vi considera corresponsabili, onorevoli colleghi della C.I.S.L. (*Interruzioni al centro e a destra*).

Non è con le conferenze che si costruisce l'unità sindacale, la quale è superiore ad ogni altro mezzo, compreso quello legislativo. Però in quest'aula sono volate parole grosse contro il potere legislativo e contro le nostre posizioni. Ieri sera l'onorevole Zanibelli ha pronunciato questa testuale frase: « Il Parlamento scade dal suo livello ». E l'onorevole Storti, rivolgendosi ai sostenitori di questo disegno di legge, ha detto: « Non vogliamo una società corporativa ».

Consentitemi allora, onorevoli colleghi, di portare la questione « in più spirabil aere ». Gli eroici ed infiniti sacrifici della Resisten-

za ci hanno dato una Carta costituzionale. In essa sono contenute norme precettive e norme programmatiche. A noi, eletti dal popolo, è stato affidato l'alto compito di trasformare tali norme programmatiche in norme legislative, che devono valere, non per un piccolo gruppo, ma per tutta la collettività.

Nel campo del lavoro, per le forti resistenze sempre incontrate, siamo in notevole ritardo. Infatti, in relazione all'articolo 3 della Costituzione, il potere di recesso *ad nutum* costituisce uno dei più seri ostacoli per lo sviluppo della personalità del lavoratore e per il raggiungimento di una effettiva libertà ed uguaglianza tra i cittadini.

In relazione all'articolo 4, è chiaro che la sua portata deve essere soggetta agli stessi limiti che la norma configura. Non è concepibile, infatti, che l'esercizio dell'iniziativa economica privata possa porsi in contrasto con l'utilità sociale e possa effettuarsi in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà e alla dignità umana.

Se, infatti, si ammette che il datore di lavoro possa licenziare un dipendente senza motivazione alcuna e se si considera sottratto l'esercizio di questo potere a qualsiasi controllo o sindacato, è evidente che si riconosce un diritto del tutto arbitrario a favore del datore di lavoro, il quale a sua discrezione può licenziare un lavoratore per ragioni politiche o sindacali, per motivi di rappresaglia o anche di semplice antipatia, annullandosi così tutti gli alti valori umani che sono alla base della sicurezza sociale, della libertà e della dignità umana. Ed ove restasse in piedi la possibilità per il datore di lavoro del recesso *ad nutum*, non sapremmo spiegarci in modo alcuno la portata dell'articolo 46, il quale, con la sua dizione chiara e precisa, riconferma la portata dell'articolo 41.

Dice infatti l'articolo 46: « Ai fini della elevazione economica e sociale del lavoro e in armonia con le esigenze della produzione, la Repubblica riconosce il diritto dei lavoratori a collaborare, nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi, alla gestione delle aziende ».

Ora, mantenendo in piedi l'articolo 2118 del codice civile, perde ogni significato il contenuto utile e nobile dell'articolo 46 della Costituzione. Tutto ciò è stato rilevato da un illustre magistrato il quale, non ritenendo manifestamente infondata l'eccezione di incostituzionalità dell'articolo 2118 in riferimento all'articolo 4, primo comma della Costituzione, rimise la decisione alla Corte costituzionale. Nell'ordinanza di rinvio tra l'altro è detto: « L'articolo 2118 è in contra-

sto con il principio fondamentale del diritto al lavoro sancito dal primo comma dell'articolo 4 della Costituzione. Per intendere adeguatamente la portata di siffatto principio, necessita considerare nella sua interezza il sistema delle garanzie del lavoro e dei lavoratori, quale è in primo luogo configurato nella Carta costituzionale nella solenne enunciazione del primo comma dell'articolo 1 ('' L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro'') il cui richiamo al lavoro, quale fondamento della forma di governo repubblicana, serve a meglio individuare il tipo di reggimento che si è voluto instaurare nel più generale criterio regolativo dell'intero sistema dei rapporti dei cittadini tra loro e con lo Stato; in secondo luogo nella norma di cui all'articolo 2 ('' La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale'') che, riaffermando il valore dei diritti naturali di libertà civile e politica contenuti nelle carte costituzionali delle prime democrazie liberali, vincola altresì l'intero ordinamento dello Stato alla tutela dei diritti sociali (diritto al lavoro, al riposo, all'assistenza), senza dei quali la libertà e l'indipendenza della persona non sono effettivamente garantite » (Relazione La Pira, *Atti Commissione costituzionale*, volume secondo, pagina 15).

RUSSO SPENA, *Relatore per la maggioranza*. Ha parlato Zarathustra!

CACCIATORE, *Relatore di minoranza*. Per me è un uomo rispettabile.

RUSSO SPENA, *Relatore per la maggioranza*. Su questo sono d'accordo.

CACCIATORE, *Relatore di minoranza*. Continuo: « Nell'articolo 3, secondo comma, il quale impone di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del paese. Come fu osservato nel corso dei lavori preparatori della Costituzione, tale articolo è una norma-principio, che viene poi a costituire la chiave di volta di tutte quelle altre norme che la Costituzione conterrà, attinenti al lavoro, all'impresa, alla proprietà » (Relazione Basso, *Atti Commissione costituzionale*, Volume secondo, pagina 10).

Queste indicazioni che ci vengono da insigni giuristi, da valorosi magistrati e dai costituenti sono di amaro rimprovero al Parlamento, il quale da tempo doveva sentire il dovere di attuare, attraverso determinate norme giuridiche, la Costituzione della Repubblica, approvata il 23 dicembre 1947; Costituzione che è la più alta espressione degli ideali, delle esigenze, delle aspirazioni, dei fermenti e delle passioni della Resistenza e della guerra di liberazione.

Fortunatamente però a noi socialisti unitari e comunisti questo rimprovero non può essere mosso perché da vent'anni, facendo nostro il grido di protesta dei lavoratori, abbiamo levata alla nostra voce in quest'aula affermando il principio della giusta causa permanente e precisando che è urgente modificare gli articoli 2118 e seguenti del codice civile. Tali articoli contengono infatti norme elaborate in un periodo in cui le organizzazioni dei lavoratori nulla potevano opporre. Sono norme che rispondono alla volontà del più forte, che sono ispirate ad un concetto di giustizia di classe; norme che pongono i lavoratori, specialmente nei periodi in cui la domanda di lavoro è superiore all'offerta, in uno stato di completa soggezione, norme che portano il datore di lavoro ad imporre, specie in alcune zone, retribuzioni di fame, che portano a conculcare con la minaccia del licenziamento la libertà di pensiero, di associazione e di voto. Sono norme pertanto non compatibili con i tempi nuovi, con l'ansia di chi vuole avviare il nostro paese verso un sistema di sicurezza sociale, con l'articolo 35 della Costituzione: « La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni », e con l'articolo 3, secondo comma: « E' compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del paese ». Né è compatibile con il successivo articolo 4, che ancor più si attaglia al nostro tema: « La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto ».

Il secondo comma dello stesso articolo si ispira poi ad una concezione etica del lavoro; il costituente, assicurato il diritto al lavoro, ha aggiunto: « Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spiri-

tuale della società », e condanna quindi l'ozioso, il parassita, lo sfruttatore.

Queste affermazioni, onorevoli colleghi, esaltano il lavoro, esaltano i lavoratori e ciò facendo rafforzano il potere contrattuale dei lavoratori e la loro autonomia sindacale.

Veniamo ora alla frase dell'onorevole Storti: non vogliamo una società corporativa. Onorevole Storti, nemmeno noi la vogliamo, anzi noi abbiamo dato i migliori anni della nostra esistenza per combatterla, per distruggerla. Se lontanamente pensassimo che attuare un articolo della nostra Costituzione significasse tornare al passato, stia sicuro che sulla stessa trincea saremmo insieme. E poiché la sua frase, onorevole Storti, è ingiusta ed offensiva nei confronti di noialtri che sosteniamo l'attuazione del precetto costituzionale attraverso la via obbligata della legge, mi consenta che io le ricordi, attraverso l'insegnamento di un valoroso docente, nonché esimio magistrato, il professor Domenico Napolitano, che cosa era l'ordinamento corporativo fascista e come intendiamo invece noi la libertà sindacale, anche attuando l'articolo 39 della Costituzione: « Il regime fascista si ispirava al principio fondamentale della collaborazione tra capitale e lavoro ai fini dei superiori interessi nazionali, con la conseguente negazione di qualsiasi forma di lotta di classe, non solo vietata ma considerata quale vero e proprio delitto contro l'economia pubblica, e la subordinazione degli interessi, sia individuali che di gruppo, agli interessi generali della produzione nazionale e dello Stato. Di conseguenza la contrapposizione delle classi scompariva e la storica funzione del sindacato veniva ad essere snaturata, trasformandosi il sindacato stesso da strumento di lotta in strumento di solidarietà. La prima conseguenza di queste nuove concezioni fu la soppressione di ogni libertà sindacale ». Potrei leggere ancora altre pagine; mi limito a questa: « La Costituzione repubblicana, quasi per reazione al precedente ordinamento, ma sulle orme di quasi tutti i moderni ordinamenti, ivi compreso quello internazionale, non si è fermata a riconoscere nell'articolo 18 il diritto di tutti i cittadini di associarsi liberamente senza alcuna autorizzazione per fini che non sono vietati dalla legge penale, ma ha voluto formalmente e solennemente proclamare nel primo comma dell'articolo 39 che l'organizzazione sindacale è libera ».

E quando noi sosteniamo che la legge non è una gabbia, siamo sulla strada giusta. « E facile però obiettare — dice il professor Napolitano — che l'efficacia *erga omnes* dei

contratti collettivi di lavoro deriva direttamente dalla Costituzione, non già da un potere istituzionalmente proprio dei sindacati registrati, i quali d'altronde saranno liberi di preferire la contrattazione collettiva limitata ai soli soci ». Quindi non è che noi vogliamo con la legge ingabbiare il sindacato. E l'esaltazione del sindacato si ha attraverso le considerazioni che il professor Napolitano fa alle pagine 67 e 68.

Abbiamo poi la seconda posizione, la posizione cioè di quei colleghi i quali, ingabbiati dall'accordo di Governo, pur riconoscendo in cuor loro l'inefficacia della legge, sono impegnati a non mutare nemmeno una virgola. Non si tratta certamente di una posizione che i lavoratori potranno accettare o avallare. Per esempio, il collega Jacometti, nella sua infinita generosità e comprensione, si era spinto a presentare un emendamento all'articolo 12 a favore dei giornalisti. Con grande rammarico ha dovuto però rinunciare all'impegno assunto per rispettare la disciplina di partito. Quindi molto insoddisfatti sono rimasti i giornalisti; ugualmente insoddisfatte resteranno tante e tante altre categorie, ove la legge passasse così com'è.

Vi è infine la terza posizione, cioè la nostra. Noi vogliamo che la legge vi sia, ma che sia una legge perfetta. Non bisogna soltanto criticare, come fanno i deputati della C.I.S.L., ma contribuire con tutti gli sforzi a migliorarla: altrimenti, se soggiaciamo ad ordini imperativi di partito, veramente il Parlamento decade.

Noi non riteniamo perfetta la legge nei seguenti punti. L'articolo 1 limita la legge al contratto di lavoro a tempo indeterminato inerente all'esercizio di una impresa. Già qui vi è una prima restrizione perché restano fuori da questa legge una infinità di lavoratori. Voglio soltanto accennare a tutti i dipendenti degli enti che svolgono attività economica: certamente questi enti non possono essere definiti imprese, e quindi tutti i dipendenti, per esempio, delle aziende municipalizzate sarebbero esclusi.

Sosteniamo poi che l'imprenditore deve comunicare per iscritto il licenziamento al prestatore di lavoro e contestualmente i motivi del licenziamento. Invece l'articolo 2 del disegno di legge stabilisce che l'imprenditore deve comunicare per iscritto il licenziamento al prestatore di lavoro e che quest'ultimo, entro otto giorni dalla comunicazione, può chiedere i motivi che hanno determinato il recesso, nel qual caso l'imprenditore deve, nei cinque giorni dalla richiesta, comunicarli per

iscritto. Ora, non solo si dà in questo modo la possibilità al datore di lavoro di creare, meglio inventare, il giustificato motivo o la giusta causa, ma tutti questi termini rendono veramente più difficile l'esercizio del diritto da parte del lavoratore.

Vi è poi l'articolo 3, che contempla non solo la giusta causa, ma anche tre casi di giustificato motivo.

Per quanto riguarda la giusta causa, noi intendiamo riportarci alla definizione che di essa dà l'attuale articolo 2119 del codice civile e che ha trovato tanta applicazione in giurisprudenza. L'articolo 2119 dice che si ha giusta causa quando si commette una mancanza così grave da non consentire nemmeno per un istante la prosecuzione del rapporto. Invece qui all'articolo 3 si dice: « determinato da un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali del prestatore di lavoro ». Come si vede, una dizione molto larga. Ma non possiamo accettare assolutamente i tre casi di giustificato motivo così come sono proposti, in quanto rappresentano maglie così larghe attraverso le quali possono passare tutti i licenziamenti di questo mondo.

All'articolo 4 si dice: « Non costituisce giustificato motivo di licenziamento l'espressione di opinioni politiche o religiose, l'affiliazione ad un sindacato o la partecipazione ad attività sindacali ». L'articolo 4, dunque, reca una semplice enunciazione, mentre noi vogliamo che in questi casi il licenziamento sia dichiarato nullo e che quindi, accertato che il licenziamento sia avvenuto per rappresaglia sindacale, non deve produrre effetto alcuno.

Da parte di molti si è detto: ma come si può costringere il datore di lavoro a riammettere nuovamente il lavoratore nell'azienda? Chiedete l'intervento dell'ufficiale giudiziario? No, noi non chiediamo niente. Noi diciamo che fino a quando il lavoratore non è reinserito al suo posto di lavoro, l'imprenditore ha l'obbligo di tenere ancora in piedi il rapporto di lavoro e quindi corrispondere al prestatore d'opera l'intera paga e rispettare tutti gli altri obblighi derivanti dal rapporto di lavoro.

E, badate, non siamo i soli a sostenere queste cose. Ero presente ad un dibattito svoltosi pochi giorni fa a Roma nel quale il professor Giugni, che certamente non è della nostra parte politica, affermò che in America è così radicato il concetto del reinserimento del lavoratore ingiustamente licenziato che oramai è pacifica la dizione « il posto di lavoro è del lavoratore e deve tornare al lavoratore ». Se il datore di lavoro non vuole sop-

portare questo peso, non si esponga al pericolo di licenziare il lavoratore per rappresaglia o senza giustificato motivo o giusta causa.

Siamo d'accordo sull'articolo 5: non c'è nemmeno bisogno di dirlo perché sappiamo tutti che *onus probandi incumbit ei qui dicit*.

L'articolo 6 recita: « Il licenziamento deve essere impugnato dal prestatore di lavoro, a pena di decadenza, entro quaranta giorni ». Accettiamo la dizione, però aggiungiamo che il termine deve decorrere dalla comunicazione del licenziamento, ovvero dalla comunicazione dei motivi, ove questa non sia contestuale a quella del licenziamento nel caso che non venisse accolto il nostro emendamento.

Siamo d'accordo sulla competenza del pretore; siamo d'accordo sull'articolo 7. Aggiungiamo soltanto che « il relativo verbale di conciliazione, in copia autenticata dal direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, acquista forza di titolo esecutivo con decreto del pretore. I termini di cui al secondo comma dell'articolo precedente sono sospesi dal giorno della richiesta all'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione fino alla data della presentazione del deposito in cancelleria del decreto del pretore, di cui al comma precedente o, nel caso di fallimento, del tentativo di conciliazione, fino alla data del relativo verbale. In caso di esito negativo del tentativo di conciliazione di cui al primo comma, le parti possono definire consensualmente la controversia mediante arbitrato irrituale ». E con questo veniamo incontro al desiderio della C.I.S.L. Semplicemente che la C.I.S.L. resta sulla sua posizione negativa.

SABATINI. Sulla sua posizione positiva.

CACCIATORE, *Relatore di minoranza*. Per noi è negativa, perché se fate critiche a questa legge e non vi unite a noi per migliorarla, è chiaro che la legge passerà così com'è. Quindi la vostra posizione è negativa.

Articolo 10: « L'indennità di anzianità è dovuta al prestatore di lavoro in ogni caso di risoluzione del rapporto di lavoro ». Collegi della C.I.S.L., anche se nulla viene mutato, basterebbe soltanto questo articolo per far passare la legge. Se invece voi vi astenete, e se tutti vi seguissero, questo articolo, questa nuova conquista della classe lavoratrice, cioè l'affermazione che l'indennità di licenziamento è un salario differito, noi non l'avremo, nè la otterrete mai in un contratto collettivo, tranne che il rapporto di forza non muti completamente a favore dei lavoratori.

Ma noi andiamo oltre. A noi non basta l'articolo 10. Noi vogliamo migliorare e perfezionare la legge. Oggi in questa Assemblea vi è una maggioranza per cui possiamo portare avanti una legge migliore ed è un vero delitto non profittarne. In tal senso concordiamo con la soppressione del secondo comma dell'articolo 10 disposta dalla Commissione.

Arriviamo all'articolo 12, il più tormentato: « Le disposizioni della presente legge non si applicano alle imprese che occupano fino a 35 dipendenti ». Ma perché? Dove sta scritto che una legge si deve applicare soltanto a una parte dei cittadini come avete fatto con l'accordo del 1965, e dall'applicazione e dai benefici di questa legge devono restar fuori tanti e tanti altri lavoratori?

Sono stati adottati due motivi per l'esclusione dei lavoratori alle dipendenze di aziende con meno di 35 dipendenti. Si è detto cioè che vi è un motivo fiduciario e vi è un motivo di indole economica. Non trovo giustificato l'uno né l'altro motivo. Che cosa significa motivo fiduciario? Per me, il motivo fiduciario deve sussistere nel momento dell'assunzione, non nel momento in cui il datore di lavoro vuole licenziare senza giusta causa il dipendente!

Motivo economico: se si tratta di azienda che non è economicamente solida, a maggior ragione ci si deve guardare dal licenziare un dipendente senza giusta causa o giustificato motivo! Quindi non troviamo giustificata la esclusione di cui all'articolo 12.

Né siamo d'accordo per quanto riguarda le indennità che si propongono, e cioè che le indennità devono essere ridotte alla metà allorché l'azienda abbia un numero di dipendenti inferiore a 60. Anche lì, il datore di lavoro si deve guardar bene dal violare la legge e dal licenziare senza giusto motivo. Oggi, con l'alternativa che si dà al datore di lavoro di poter riassumere il dipendente o di dargli un'indennità, è facile liberarsi di un operaio che è ritenuto molesto dal datore di lavoro, soltanto perché chiede il rispetto dei suoi diritti sindacali, o è un organizzatore sindacale.

Per esempio, per le aziende con un numero di dipendenti inferiore a 60 si giunge a dimezzare le indennità. Così un datore di lavoro corrispondendo sei mensilità può liberarsi di qualsiasi lavoratore molesto. Queste sono le critiche che muoviamo al disegno di legge, e su di esse saranno articolati i nostri emendamenti.

Onorevoli colleghi, superiamo tutti i contrasti, uniamoci nell'interesse superiore della classe lavoratrice, incominciamo a percorrere la strada dell'unità, gettando le basi con questa legge, di una maggiore forza del sindacato; procuriamoci lo strumento immediato per affrontare la tracotanza e la prepotenza della classe padronale, la quale può essere costretta ad onorare e rispettare il lavoro soltanto se ci vede uniti e compatti. Mentre l'onorevole Storti ha terminato il suo discorso gridando con voce giovanile « rafforzate, rafforzate il sindacato ! », io grido, anche se con voce più debole: « diamo un altro strumento alla classe lavoratrice per andare avanti, sempre più avanti! ». (*Applausi all'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Fortuna, relatore per la maggioranza.

FORTUNA, Relatore per la maggioranza. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la discussione del disegno di legge contenente norme sui licenziamenti individuali, pure essendo stata molto ampia e pregevole, si è dilungata su alcuni temi di carattere generale, concernenti essenzialmente la natura del sindacato e i rapporti tra sindacato e società, sindacato e Stato, sindacato e Parlamento.

Ora, credo che il mio compito di relatore sia quello, in sede di replica, di riferire le conclusioni alle quali specificamente perviene il disegno di legge, e di illustrare le soluzioni che si raccomandano all'approvazione della Camera, in ordine alle singole disposizioni elaborate dalla maggioranza delle Commissioni riunite. A mio parere, infatti, incombe sui relatori, anche nell'interesse di una sistematica dei lavori preparatori, l'obbligo di chiarire l'effettiva portata della legge; obbligo che impone una rigorosa anche se sintetica esegesi delle varie norme contenute nel disegno di legge in esame.

Innanzitutto deve essere chiarito che la nuova disciplina del recesso riguarda esclusivamente l'atto di uno solo dei due soggetti del rapporto di lavoro. Vedremo poi rapidamente, ai soli fini della corresponsione della indennità di anzianità, l'incidenza delle dimissioni del lavoratore. Si deve poi sottolineare che il recesso preso in considerazione è quello proprio di un contratto di lavoro a tempo indeterminato. Si precisano cioè i limiti che incontra il datore di lavoro nella ipotesi in cui receda da un contratto a tempo indeterminato. Si stabilisce inoltre che il con-

tratto preso in considerazione è soltanto quello inerente all'esercizio di una impresa.

In presenza di queste tre condizioni, recesso unilaterale del datore di lavoro, impresa, contratto non a tempo determinato, si pone un limite alla libertà di azione dell'imprenditore, imponendogli, nella specifica attività del licenziamento, di non recedere dal contratto se non per giusta causa, ovvero per giustificato motivo e si abroga così la disposizione concernente il licenziamento *ad nutum* di cui al primo comma dell'articolo 2118 del codice civile.

Il disegno di legge non specifica la nozione dell'istituto della giusta causa. Rinvia infatti per tale nozione all'articolo 2119 del codice civile e alla vasta giurisprudenza formata sul argomento. Il licenziamento per giusta causa si configura nella teoria generale del contratto come l'effetto della risoluzione del negozio giuridico a causa di inadempimento di uno dei soggetti contraenti. La risoluzione per una causa che non consente la prosecuzione, neanche provvisoria, del rapporto, prevista ora dall'articolo 2119 del codice civile con formula diversa da quella dell'articolo 9 della legge sull'impiego privato del 1924, si inserisce logicamente nella disciplina dei rapporti ad esecuzione continuata. Il successivo articolo 2120 parla poi di « colpa del prestatore di lavoro » come causa di licenziamento a lui imputabile, con conseguente perdita dell'indennità di anzianità.

Come è noto, la precedente legge sull'impiego privato del 1924 aveva adottato un'unica formula, diversa dalle attuali. Infatti l'articolo 9 di detta legge così dispone al terzo comma: « Non è dovuta disdetta nè indennità nel caso che una delle due parti dia giusta causa alla risoluzione immediata per una mancanza così grave da non consentire la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto ».

Senonchè l'attuale formulazione dell'articolo 2119 è più ampia perchè fa rientrare nel recesso per giusta causa anche ipotesi non colpose di forza maggiore, mentre la mancanza grave del lavoratore pone in connessione la giusta causa con l'elemento colposo.

La disciplina tuttora in vigore, dettata dagli articoli 2119 e 2120 del codice civile, deve porsi in relazione con quella prevista in generale per la risoluzione dei contratti per inadempimento, e cioè con gli articoli 1453 e seguenti del codice civile.

Mi dispiace che i colleghi della C.I.S.L., ad eccezione dell'onorevole Sabatini, che pure è un valoroso collega, non siano presenti,

perché è utile esaminare nel loro complesso le norme del codice civile al fine di meglio delimitare e valutare il concetto di giusta causa. Comunque, gli assenti avranno modo di leggere questa mia replica.

In particolare si deve porre l'accento sulla duplicità dei criteri con cui dal codice viene valutata l'entità degli inadempimenti agli effetti della risoluzione del rapporto di lavoro. Invero ai sensi dell'articolo 1455 del codice civile il contratto non può essere risolto se l'inadempimento di una delle parti ha scarsa importanza, avuto riguardo all'interesse dell'altra. Questo richiamo appare utile per esaminare la portata del giustificato motivo di cui all'articolo 3 del disegno di legge al nostro esame.

Con il riferimento all'inadempimento del lavoratore e alla giusta causa di risoluzione per di lui colpa (articoli 2119 e 2120 del codice civile) si vuole mettere in evidenza che il suo comportamento va valutato con maggiore rigore, perché non solo si deve tenere conto dell'interesse del datore di lavoro alla prestazione ma altresì alla giusta causa che non consente la prosecuzione, neanche provvisoria, del rapporto e della colpa del lavoratore.

Dalla combinazione di questi tre elementi, dobbiamo dedurre che l'inadempimento del lavoratore che legittima la risoluzione in tronco del rapporto deve essere di notevole rilievo. In altre parole il sistema del diritto dal lavoro è su questo punto conseguente all'affermazione del principio della proporzionalità fra l'infrazione disciplinare e la sanzione corrispondente.

Secondo taluni, tale inadempimento deve essere di grado più elevato di quello medio, ed è superiore non solo a quello di scarsa importanza previsto dall'articolo 1455, che è irrilevante, ma anche a quello di notevole importanza di cui all'articolo 1564 e alla colpa di cui all'articolo 2120.

Credo sia necessario però — riferendomi esplicitamente a quanto sostenuto dal professore Lega — chiarire questa ultima affermazione. Si deve innanzitutto porre l'accento sulla diversità dei criteri di valutazione della inadempienza secondo il diritto comune e secondo il diritto del lavoro. Inoltre, se l'inadempimento del lavoratore deve essere di notevole entità, si versa nell'ipotesi di *culpa lata* o di dolo, ed è ovvio che tali comportamenti legittimino la risoluzione in tronco del rapporto.

Per altro l'articolo 2120 esclude l'indennità di anzianità nel caso di licenziamento per

colpa del lavoratore. Tale colpa, essendo inerente ad un comportamento di quest'ultimo che non consenta la prosecuzione neanche provvisoria del rapporto, non sarà dunque *culpa levis*, né *levissima*, ma *culpa lata*, cioè una inadempienza di notevoli proporzioni che, paragonata all'inadempienza valutabile alla stregua dell'articolo 1455 (di non scarsa importanza avuto riguardo all'interesse dell'altra parte), indubbiamente si presenta con caratteri di considerevole gravità, tali da superare largamente il concetto di inadempimento di non scarsa importanza adottato dal legislatore nell'articolo 1455.

Nonostante che nel codice i motivi di recesso unilaterale siano formulati in modo diverso da quello previsto nell'articolo 9 della legge del 1924 sull'impiego privato, sostanzialmente il criterio di valutazione della inadempienza resta sullo stesso piano e conserva una grande elasticità di confini. È proprio tale elasticità che impone un particolare esame dell'articolo 3 del disegno di legge in riferimento al giustificato motivo di licenziamento.

Trattando del giustificato motivo di licenziamento, abbiamo detto che il disegno di legge non specifica la nozione della giusta causa ed abbiamo esaminato alcuni problemi legati alla nozione stessa prevista dal codice vigente. Il provvedimento in esame si preoccupa invece di chiarire la natura giuridica del nuovo istituto, quello cioè compreso dalla locuzione « giustificato motivo » mutuata dall'accordo interconfederale del 29 aprile 1965.

Durante la discussione sono state mosse varie critiche da esponenti di diversi gruppi sulla definizione che del giustificato motivo si dà all'articolo 3 del testo della Commissione; e ciò anche se l'onorevole Galdo ha dato atto ai relatori di aver tentato un notevole approfondimento in materia.

Francamente molte di tali critiche non sono sfondate di fondamento. Basti ricordare il legame non reciso fra taluni aspetti della giusta causa e quelli del nuovo istituto per affermare la fondatezza di varie perplessità. Sta di fatto che in questo come in altri punti del disegno di legge, il parallelismo, anche se non totale, con il contratto interconfederale ha nuociuto al necessario rigore del testo legislativo.

Potevasi, a mio sommo avviso, eliminare la distinzione tra giusta causa e giustificato motivo, estendendo la portata della prima. Ma prevalente è comunque apparsa la opportunità di non distruggere l'elaborazione sindacale con una sovrapposizione abrogativa

della norma di legge. Perciò si è tentata la distinzione, accentuando nel giustificato motivo l'inadempimento degli obblighi contrattuali del prestatore di lavoro. E poichè l'inadempimento, come tale, è sempre volontario, si è sottolineata una differenza del giustificato motivo rispetto alla giusta causa, la quale può prescindere dalla colpa — come abbiamo visto —, nel caso di forza maggiore o di *factum principis*. L'inadempimento deve essere notevole, dato che per le lievi inosservanze sono sufficienti le varie norme disciplinari graduate nei contratti collettivi.

Da quanto ho detto nell'illustrare la nozione di giusta causa già prevista dal vigente codice, appare qui particolarmente difficile ammettere una bipartizione dello stesso comportamento del lavoratore in due istituti diversi, che in definitiva hanno invece lo stesso oggetto. E il relatore confessa di nutrire tale perplessità.

Accanto a tale aspetto, diciamo così, soggettivo del « giustificato motivo », appare nell'articolo 3 un aspetto oggettivo, allorchè esso sia determinato da ragioni inerenti all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di esso. Questo punto ha creato nei vari colleghi che sono intervenuti nella discussione, e in specie nell'onorevole Santi, varie perplessità di diverso ordine, data la innegabile genericità della dizione impiegata.

Qui veramente si è riscontrata la oggettiva contraddizione tra la *ratio* della norma, costituente, possiamo dirlo, una *favor laboris*, e il necessario temperamento di ciò con la necessità di mantenere all'impresa la sufficiente elasticità di adeguamento alle trasformazioni tecniche che incessantemente si impongono nel mondo produttivo, alla continua ricerca della riduzione dei costi, legata all'ammodernamento tecnologico.

Taluno ha sostenuto che il provvedimento introdurrebbe un blocco della mobilità del lavoro. Ebbene, proprio la tanto criticata norma dell'articolo 3 si oppone a tale accusa. In linea generale, è più facile comunque aderire alle affermazioni degli onorevoli Santi e Lama, che, riferendosi alla cosiddetta mobilità del lavoro, hanno respinto con efficaci argomentazioni i rilievi per cui il disegno di legge inciderebbe negativamente sulla stessa. E vero cioè — come è stato sostenuto dagli onorevoli Santi e Lama — che qui si discute di licenziamenti individuali e che le trasformazioni produttive incidono piuttosto sui licenziamenti collettivi, i quali esigono diversa e più complessa disciplina.

Ma se questo è vero — e ritengo che il correlatore per la maggioranza, onorevole Russo Spena, dovrebbe valutare attentamente tale problema — allora potrebbe apparire inutile questo elemento oggettivo del giustificato motivo. Dico la verità: le critiche congiunte, anche se con diversi fini, condotte su tali punti da colleghi dei gruppi democristiano (e specificamente della C.I.S.L.), socialista, comunista e socialista unitario, collegate alla perplessità, già da me sollevata, sull'elemento soggettivo del « giustificato motivo » in ordine alla confusione concettuale con la giusta causa, consiglierebbero di vagliare con estrema attenzione eventuali emendamenti chiarificatori in merito.

Va inoltre rilevato che il testo elaborato dalla maggioranza della Commissione non riporta il secondo comma dell'originale articolo 3 del disegno di legge, con cui si stabiliva che la valutazione della idoneità fisica o della capacità professionale del prestatore di lavoro, quando essa fosse adottata come giustificato motivo di licenziamento, dovesse essere fatta in relazione alle disposizioni dettate per la sussistenza del giustificato motivo stesso. La ragione della soppressione di tale norma si trova e nell'evidente petizione di principio e, soprattutto, nell'allarme che una simile disposizione aveva creato in vari colleghi, in specie nell'onorevole Borra, per la pericolosa indicazione che essa conteneva circa la possibile giustificazione del licenziamento dell'operaio ammalatosi proprio nell'adempimento del suo compito; licenziamento evitabile, ad esempio, adibendo l'operaio ad un'altra mansione meno pesante nella stessa azienda.

Il disegno di legge, dopo avere chiarito i casi in cui si può procedere a licenziamenti individuali, detta precise disposizioni procedurali per garantire comunque il lavoratore da ogni possibile arbitrio. Così è stabilito l'obbligo di notificare per iscritto il licenziamento al prestatore di lavoro. Questa disposizione è ovviamente in diretta correlazione con il divieto di licenziamento *ad nutum*. Nel primo capoverso dell'articolo 2 si prevede inoltre che il lavoratore, entro otto giorni dalla notificazione del licenziamento, possa pretendere la specificazione per iscritto dei motivi posti a base del licenziamento; in tal caso il datore di lavoro è obbligato a comunicarglieli entro cinque giorni.

Si è, durante la discussione in aula e testè da parte dello stesso relatore di minoranza, onorevole Cacciatore, levata qualche critica alla non contestualità della specificazione dei motivi rispetto alla comunicazione del licen-

ziamento. A parere del relatore, però, non è valutato appieno, da parte dei colleghi che hanno rivolto queste critiche, il fatto che, talvolta, il licenziamento può essere così chiaramente motivato di per se stesso da dovere essere accettato senza proteste. Si dia il caso di un furto, di violenze illecite, di inadempienze gravissime. In tal caso è parso anche favorevole al lavoratore il non doversi specificare dettagliatamente motivazioni infamanti, che potrebbero precludere un reinserimento nel processo produttivo in altri settori, motivazioni inevitabili laddove sussistesse l'obbligatorietà di esse nell'atto stesso dell'intimato licenziamento.

MICELI. Per favorire un ladro, ella vuol mettere coloro che ladri non sono in tali sfavorevoli condizioni?

FORTUNA, *Relatore per la maggioranza*. Non vedo, onorevole Miceli, quale pregiudizio possa creare il fatto di dover attendere cinque giorni.

MICELI. Così si addossa al lavoratore l'onere di un'ulteriore richiesta.

FORTUNA, *Relatore per la maggioranza*. Ma la potestà, onorevole Miceli, è in relazione al fatto che egli non deve accettare immediatamente. E questo è un elemento favorevole. Non dico che lo sia in generale, ma può accadere che tale risulti.

Il licenziamento intimato senza l'indicazione delle prescrizioni previste è inefficace. Qualche collega ha sostenuto il ripristino della formula adottata nel disegno di legge originale, nel senso che all'inefficacia sarebbe preferibile la comminatoria della nullità. Non pare al relatore che tale critica sia fondata sul piano tecnico-giuridico: allorché l'atto del licenziamento non sia seguito dalle formalità previste, si ha come conseguenza la inefficacia dell'atto sfornito degli adempimenti prescritti. Nulla impedisce, infatti, che per lo stesso fatto l'intimazione di licenziamento sia ripetuta nella forma procedurale lecita. Ciò impone di evitare di usare la formula della nullità per inadempimenti di formule procedurali. La nullità vulnera, cioè, lo stesso atto come inesistente; l'inefficacia colpisce, invece, l'inesistenza solo degli adempimenti formali susseguenti all'atto.

E' meno sottile di quanto possa sembrare, onorevole Miceli, e forse la sanzione della nullità la sodisferà nell'articolo 4. Infatti, diverso è il caso previsto nell'articolo 4 nel testo predisposto dalla Commissione. Qui la sanzione di nullità fulmina l'atto stesso del licen-

ziamento comunque rispettoso delle forme; e ciò per distruggere alla radice la liceità dell'atto con la massima sanzione. La disposizione dell'articolo 4, infatti, prevede la nullità a tutti gli effetti del licenziamento determinato in modo diretto o indiretto da motivi di credo politico o fede religiosa, dall'appartenenza a un sindacato o dalla partecipazione ad attività sindacali. A parere del relatore, tale disposizione è di grande momento nella economia generale del disegno di legge. Non è ammissibile, infatti, legittimare, neppure indirettamente, con meri risarcimenti dei danni, un atto che violi clamorosamente diritti di libertà costituzionalmente sanciti e protetti.

Profondamente errato, a mio parere, è considerare pleonastica l'affermazione del primo comma dell'articolo 4 o tale comunque da poter essere stralciata dal provvedimento in esame. La motivazione in tal senso — anche se poi corretta in altri punti — della Commissione affari costituzionali non tiene conto che, senza una esplicita dichiarazione di nullità, non può soccorrere a presidio dei diritti di libertà la sola Carta costituzionale, poiché, essendo sempre possibile il licenziamento, esso potrebbe essere ritualmente intimato, salva l'acclarata insussistenza della giusta causa o del giustificato motivo.

Ma in tale caso si offre l'alternativa meramente potestativa al datore di lavoro che abbia posto in essere la violazione dei diritti di libertà di riassumere o di ripagare in questo modo il lavoratore licenziato. Se ciò è configurabile per gli altri atti di licenziamento ingiustificati, potendo apparire sufficiente la remora di un imponente risarcimento al danno della mancata riassunzione, pur prevista dalla legge, non è tollerabile, ove si controverta su violazioni macroscopiche quali quelle previste all'articolo 4 del disegno di legge.

Il liberale onorevole Cannizzo sottopone a critiche insistenti e serie la nostra posizione in materia. Non tolgo nulla alla mia profonda stima per la vastissima preparazione giuridica del collega Cannizzo, se contesto la validità di tali critiche. In sostanza, se non erro, si sostiene dall'onorevole Cannizzo che proporre la nullità dell'atto di recesso nel contratto di lavoro significa sovvertire il connaturale collegamento che il recesso unilaterale presenta con tutte le specie di negozi ad esecuzione continuata e significa distruggere il principio generale della incoercibilità nei rapporti di diritto privato.

Ebbene, onorevole Cannizzo, se per la prima eccezione si può rispondere sottolineando

la specialità del contratto di lavoro, nessuno invece vulnera il principio delle incoercibilità. Infatti, anche a nullità dichiarata, non si vorrà imporre con i carabinieri la presenza del licenziato nel luogo di lavoro. L'accanito ed impenitente licenziatore, però, sopporterà le conseguenze di tale iniqua sovversione dei principi di libertà, con l'obbligo del versamento della controprestazione anche in assenza dell'avvenuta prestazione di lavoro. E questo è ben prevedibile, pur rimanendo nell'ambito del sistema. Ciò che non si vuole è l'affievolimento della protezione dei diritti costituzionalmente protetti. In ciò non possiamo non essere d'accordo con le tesi più volte espresse dall'onorevole Spagnoli. Si è discussa la possibilità di sostituire la sanzione di nullità con una norma penale o con l'aggravamento delle indennità previste negli altri casi. Mentre non vedo risolvibile il problema, che è di valore, con un metodo solamente quantitativo, quale quello proposto con l'aggravamento delle indennità pecuniarie, non contesto in assoluto la proposta subordinata adombrata dall'onorevole Mosca, purché alla sanzione penale non si leghi puramente e semplicemente il solito risarcimento a conclusione della vicenda anticostituzionale, e sempre che la sanzione penale stabilisca una seria previsione di privazione di libertà personale e non i palliativi delle multe o delle ammende. In tal caso, ripeto, il tutto dovrebbe essere slegato dal meccanismo previsto dal disegno di legge per gli altri casi. Tanto vale perciò mantenere la formula della nullità pura e semplice, che comunque ritengo e riaffermo la più valida per il caso concreto previsto.

Riprendendo l'esame generale del disegno di legge, è da sottolinearsi la disposizione dell'articolo 5, secondo la quale l'onere della prova della sussistenza della giusta causa o del giustificato motivo di licenziamento spetta al datore di lavoro. Non sono d'accordo con l'onorevole Cacciatore quando dice che questo è ovvio, per il principio *onus probandi incumbit ei qui dicit*, perché è importante aver previsto l'accollo di tale onere al datore di lavoro. Infatti, proprio per tale principio, l'onere dovrebbe ricadere sul lavoratore, per il fatto che chi ricorre e cita è ovviamente il colpito dal licenziamento, ed esso, secondo i principi generali, dovrebbe contestare il fondamento del recesso. Quindi l'esplicita previsione dell'inversione dell'onere della prova è necessaria.

Per l'articolo 6, che prevede i termini di impugnazione e il giudice competente, pro-

pongo l'abbandono del testo della Commissione, evidentemente errato, ed il ripristino dell'originario testo del disegno di legge governativo.

L'articolo 7 disciplina la procedura dinanzi l'ufficio del lavoro per la conciliazione. Il relatore si riserva di valutare eventuali emendamenti e di dare parere favorevole a possibili integrazioni o chiarimenti delle norme oggi indicate. V'è solo da dire molto brevemente che questo articolo 7 evidentemente non è stato attentamente letto dai colleghi della C.I.S.L.

Infatti l'articolo 7, che dà un po' il tono a tutto il disegno di legge, stabilisce: « Quando il prestatore di lavoro non possa avvalersi delle procedure previste dai contratti collettivi o dagli accordi sindacali, può promuovere, entro venti giorni dalla comunicazione del licenziamento ovvero dalla comunicazione dei motivi ove questa non sia contestuale a quella del licenziamento, il tentativo di conciliazione presso l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione ». E' previsto cioè per gli iscritti al sindacato un determinato trattamento di favore quanto alle procedure sindacali, il che significa che in questa fase il provvedimento è meramente surrogatorio per quei lavoratori che non possono richiedere l'applicazione dell'accordo interconfederale perché non iscritti a un sindacato o perché iscritti ad un sindacato che non abbia stipulato l'accordo o infine perché il datore di lavoro non risulti iscritto ad uno dei sindacati contrapposti.

La Commissione ha proposto la soppressione dell'articolo 8, ma mi pare che nel corso della discussione non sia emerso alcun elemento al riguardo, il che significa che le argomentazioni contenute nella relazione sono state convincenti. Ciò non toglie comunque che il Parlamento debba ritornare sull'argomento, non per iniziativa nostra ma in quanto l'onorevole Storti ha presentato una proposta di legge sull'argomento trattato dall'articolo 8. In quella sede, *re melius perpensa*, dovremo studiare una soluzione che soddisfi le esigenze di tutti.

Circa l'articolo 9, le uniche critiche mosse hanno riguardato la pretesa modestia dei risarcimenti in caso di non riassunzione del lavoratore entro il termine di tre giorni.

MICELI. Sono state rivolte critiche anche circa l'inammissibilità di una tale procedura.

FORTUNA, *Relatore per la maggioranza*. Sì, però le critiche maggiori si riferivano all'ammontare del risarcimento. In Commis-

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 6 MAGGIO 1966

sione ha avuto la prevalenza la posizione assunta nell'accordo interconfederale, per cui non abbiamo ritenuto di proporre un ammontare più elevato, perché ciò avrebbe significato uno scavalcamento di quelle posizioni.

Difficoltà e perplessità sono state espresse in merito all'articolo 11 da parte degli onorevoli Mosca, Alini, Giorgio Guerrini, Naldini, Santi, Tognoni ed in generale da tutti i deputati democristiani ed in particolare dai deputati della C.I.S.L. Non si può non tener conto di queste perplessità, in quanto provengono da vari gruppi e soprattutto da quelli della maggioranza, e si riferiscono a un tema che raccomandando alla positiva valutazione dell'altro relatore per la maggioranza e dell'onorevole ministro.

Le critiche sono state rivolte soprattutto alla formulazione dell'articolo, il quale stabilisce: « Le disposizioni della presente legge non si applicano alle imprese che occupano fino a 35 dipendenti ». Su questo punto è bene chiarire che anche in Commissione il mio gruppo aveva espresso le medesime perplessità, in quanto l'articolo provocava notevoli diffidenze. Vi è stato un incontro sul piano politico tra noi socialisti e i colleghi del partito di maggioranza relativa per cercare una soluzione che contemperasse le varie posizioni.

Se accenno a questo particolare è perché, onorevole ministro, non è ammissibile che da parte dei sindacalisti della C.I.S.L. siano rivolte a noi critiche per avere inserito la limitazione per le imprese che occupano fino a 35 dipendenti. Noi stessi, dico noi socialisti, abbiamo accettato tale limitazione perché ci è stata imposta come compromesso dalla democrazia cristiana, e non possiamo pertanto che respingere queste critiche.

Quindi su questo punto dichiaro che valuteremo con estrema attenzione e interesse un eventuale emendamento presentato in questo senso dai deputati della C.I.S.L.

MICELI. Vedo che ella comincia a qualificare gli emendamenti secondo la provenienza.

BOSCO, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Eguale interesse dimostrerebbe per una modifica dell'articolo 4 da parte della C.I.S.L.?

FORTUNA, *Relatore per la maggioranza*. In questo secondo caso, onorevole ministro, da parte mia non vi sarebbe interesse, ma addirittura stupore.

Faccio presente che l'articolo 4 nella formulazione della Commissione è stato approvato anche con il voto dei deputati sindacalisti della C.I.S.L.

RUSSO SPENA, *Relatore per la maggioranza*. Con il voto di alcuni di essi.

FORTUNA, *Relatore per la maggioranza*. È vero, onorevole Russo Spena, perché da parte dell'onorevole Storti e di altri colleghi della C.I.S.L. è stata adombrata la necessità e l'opportunità di abolire il secondo comma dell'articolo 4.

MICELI. Non perderemmo molto.

FORTUNA, *Relatore per la maggioranza*. Non perderemmo molto, d'accordo. L'onorevole ministro sa infatti che, sul piano giuridico, la formulazione del secondo comma dell'articolo 4 non ci convince molto, perché rinvia ad una legge da farsi. Il problema consiste nel vedere come l'abbandono viene motivato. Infatti, se la motivazione è quella che viene richiesta al Governo, in modo preciso e pressante, dall'onorevole Gagliardi, il quale afferma di essere in sostanza favorevole alla legge a condizione che si dica che è l'ultima, devo dire che questo tipo di motivazione non sarebbe favorevolmente valutata da noi e preferiremmo il mantenimento del secondo comma dell'articolo 4 perché stabilisce che vi saranno altre leggi.

MICELI. Tutto questo in via ipotetica.

FORTUNA, *Relatore per la maggioranza*. Anche se è ipotetico, non accetteremmo questo tipo di motivazione con cui si chiedesse la abrogazione del secondo comma dell'articolo 4.

Voglio concludere, onorevoli colleghi, riaffermando l'assoluta importanza di questa legge soprattutto per l'innovazione che la Commissione ha introdotto nell'articolo 10 del testo. Questa, come abbiamo già dichiarato nella relazione scritta, è una grande riforma che viene realizzata ed inserita quasi di straripio (almeno così potrebbe sembrare) in un disegno di legge che pare specificamente riguardare altri aspetti del rapporto di lavoro. Invece così non è perché, se teniamo conto che, quanto ai licenziamenti, anche l'articolo 2120 (e non soltanto gli articoli 2118 e 2119) del codice civile stabilisce la confisca dell'indennità di anzianità nel caso di licenziamento per colpa del lavoratore, era evidente la necessità che un disegno di legge avente per oggetto norme sui licenziamenti individuali modificasse l'articolo 2120 del codice civile.

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 6 MAGGIO 1966

Per questo e per tutti gli altri motivi che abbiamo già esposto nella relazione scritta, riteniamo che la Camera debba approvare, pur con la riserva di accettare gli opportuni emendamenti, senz'altro il disegno di legge al nostro esame. (*Applausi a sinistra e al centro*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'altro relatore per la maggioranza, onorevole Russo Spena.

RUSSO SPENA, *Relatore per la maggioranza*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole ministro, che il disegno di legge che stiamo discutendo potesse passare inosservato e non suscitasse invece un'ondata di interesse nel Parlamento e nel paese, nessuno poteva pensarlo. Una materia come quella del regolamento dei licenziamenti individuali, che interessa milioni di lavoratori e tanti datori di lavoro, per la vastità del numero delle persone, direttamente o indirettamente interessate e per la svolta decisiva che imprime ai rapporti di lavoro, non poteva non essere avvertita in modo direi quasi passionale dai rappresentanti del popolo, che sono i più immediati e diretti interpreti delle esigenze che si incontrano e si scontrano nel corpo sociale, substrato fondamentale della nostra Repubblica, che la Costituzione definisce fondata sul lavoro.

Non ci ha sorpreso quindi, né ci poteva sorprendere, il massiccio, incisivo, appassionato e dotto intervento di tanti colleghi che siedono in tutti i settori di quest'aula, perché se è vero che il deputato rappresenta, come stabilisce l'articolo 67 della Costituzione, tutta la nazione senza vincolo di mandato, è anche vero che ognuno di noi, per la diversità della sua estrazione elettorale, propria di ogni regime democratico, interpreta e svolge questo mandato secondo le sue vedute politiche e si propone di tutelare l'interesse unitario e globale della nazione secondo i principi che per la sua concezione politica ritiene più idonei per raggiungere il fine che considera il più rispondente al benessere materiale e morale dell'intera comunità.

Molte volte, anzi troppe volte, noi parlamentari veniamo accusati, larvamente od esplicitamente, di non avvertire tutta l'importanza della missione cui siamo chiamati ed il rinvio di una discussione per mancanza del numero legale viene presentato in veste tale da farci apparire insensibili al dovere che ci incombe quali membri del Parlamento. Non è che io voglia far qui una autodifesa del Parlamento: non ve n'è bisogno. La maggior

parte delle volte queste accuse vengono lanciate da certi settori qualunquistici della pubblica opinione, che altro scopo non hanno se non quello di screditare le istituzioni democratiche del nostro paese per il raggiungimento di inconfessati fini o, peggio, senza alcun fine. Ho voluto dire questo per mettere in rilievo come il Parlamento, quando vengano in discussione problemi che attengono veramente all'essenza della vita sociale, si è sempre dimostrato vigile e sensibile, come nel caso in esame; per il che, qualunque sarà l'esito del dibattito sulla legge che stiamo discutendo, nessuno potrà mai accusare alcun deputato o settore di questa Camera di essersi estraniato dalle esigenze di quest'ora.

In qualità di relatore per la maggioranza, meno di tutti potevo essere sorpreso dell'interesse dimostrato da tutti i gruppi, avendo seguito con diligenza il dibattito davanti alle Commissioni riunite e partecipato a svariate discussioni extraparlamentari. E meno di tutti, quale appartenente al gruppo della democrazia cristiana, potevo essere sorpreso del dissenso di una parte ben definita dei miei amici di partito; e perciò, mentre mi compiaccio della vivezza e dell'efficienza del Parlamento, caratteristiche della sua libertà, prendo atto dell'ampio respiro della discussione e tenterò di puntualizzarne i risultati.

Consentitemi per altro di parlarvi oltre che come relatore in replica, compito il quale ha già adempiuto egregiamente il collega Fortuna, come portatore del pensiero del gruppo della democrazia cristiana, una volta che, salvo le condizionate adesioni dei colleghi Greggi e Gagliardi e quella completa del collega Buttè, non abbiamo ascoltato che le ampie e nobili critiche dei deputati della C.I.S.L.

È proprio il caso di dire che di critiche ne abbiamo sentite di tutti i colori, con riserve di ogni specie: riserve da destra, da sinistra e dal centro, critiche di fondo e critiche marginali, critiche di forma e critiche di sostanza. Abbiamo sentito dire che la legge è inutile, che la legge è dannosa, che la legge è equivoca. Qualcuno ha detto persino che questa legge è predisposta a favore dei datori di lavoro; e in genere, salvo la dichiarata astensione della C.I.S.L., la universale adesione al disegno di legge è apparsa quasi sempre condizionata ad opposte proposte di miglioramento, per cui non saprei dire, allo stato, quale sarà la sorte finale del nostro lavoro che, dopo la discussione generale, sembra ancora tutto da fare.

Consentitemi perciò di dare prima atto, onorevoli colleghi, ai deputati della C.I.S.L.

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 6 MAGGIO 1966

dell'indiscusso merito di avere proposto in questo dibattito temi di ampio respiro politico e di perspicace visione complessiva dei problemi dello Stato. Mentre i più acuti ingegni si appuntano oggi sulle più necessarie riforme per ammodernare le strutture economico-sociali e renderle aderenti alla Costituzione ed alle esigenze più vive del paese, la C.I.S.L. ci ha proposto di esaminare la collocazione del sindacato rispetto ai partiti ed allo Stato, e tutti ci siamo appassionati al problema, perdendo quasi di vista lo scopo vero del dibattito, che pure è di estremo interesse sociale.

I nostri deputati sindacalisti con modestia e passione hanno saputo librarsi al di sopra della critica e della insinuazione, ed usciranno da questa battaglia sconfitti — io spero — ma a testa alta: tanto per cominciare, non più blanditi da qualche settimana dalla stampa padronale.

È perciò quanto meno ingeneroso, come ha fatto per esempio il socialista onorevole Guerini, prospettare, di fronte al loro atteggiamento, problemi di disciplina o di solidarietà di coalizione. Si tratta di una decisione — quella presa dai deputati della C.I.S.L. — che trascende i termini concreti di fedeltà ai partiti per arroccarsi in una visione, forse erronea ma certamente leale e di buona fede, della soluzione di problemi essenziali per il futuro assetto della società italiana. Auguro al centro-sinistra e alla coalizione di governo che attualmente la interpreta nemici o roditori sempre uguali ai nostri sindacalisti: le sue vittorie saranno allora sicure, e sicure le mete dell'ordinato progresso civile del nostro paese.

Tanto detto, devo subito aggiungere che nego che questa legge attenti all'autonomia del sindacato. Affermo anzi che lo scopo principale di essa è di esaltare il sindacato e non di mortificarlo, di fornirgli nuove armi per la lotta che diuturnamente conduce per la elevazione delle classi operaie, non di spuntare quelle che già esso possiede.

È da questo punto, che rappresenta il nucleo politico centrale di ogni discussione su questo disegno di legge, che io vorrei iniziare la mia esposizione. Se dimostreremo che il disegno di legge rappresenta un rafforzamento per il sindacato, noi avremo, colleghi della C.I.S.L., compiuto la parte più importante della nostra opera in quanto, cadute le vostre perplessità, le vostre diffidenze, i vostri dubbi, vi avremo al nostro fianco nella lotta che il Parlamento intende condurre per la elevazione delle classi lavoratrici. Pur sapendo che la vostra decisione, maturata e sofferta in

angoscia — come nobilmente ha detto l'onorevole Storti — è difficilmente revocabile, vi faccio l'augurio che alla fine possiate votare in unione con i vostri amici di gruppo. Io, colleghi della C.I.S.L., anche se non ho mai avuto il piacere e l'onore di appartenere ad un sindacato — ove si escluda l'ordine degli avvocati, del quale faccio parte — posso ben comprendere le ansie e le preoccupazioni di chi tutta la sua vita, le sue forze, le sue energie ha dedicato a questa che è una delle più nobili attività: combattere, soffrire, lottare per la realizzazione di quella che, pur conservando il suo valore divino, è una delle più umane massime evangeliche: la giusta mercede (e qui mercede non è solo salario) agli operai; lottare per questi scopi è certamente meritorio, e quanti — sono una lunga schiera — hanno sofferto e sono anche morti per la realizzazione di queste aspirazioni, sono giustamente sempre presenti alla memoria nostra e di tutte le persone che i valori sociali pongono sulla vetta di tutti gli altri valori umani.

Posso perciò ben capire, dicevo, come si possa diventare gelosi della propria creatura, come si possa diventare inclini a vedere pericoli che insidiano tutto ciò che rappresenta il frutto della propria opera e l'essenza della propria vita. Ma anch'io — perdonatemi la presunzione — ho qualche mia idea sul sindacato e sulla sua funzione, e interrogando la mia coscienza non ho trovato nulla in questa legge che non sia del tutto conforme all'interesse del sindacato stesso.

Vediamo di mettere bene a fuoco la questione. L'accusa di fondo è che si attenta alla autonomia del sindacato, si tenta di istituzionalizzarlo e di metterlo sotto la tutela dei pubblici poteri, si tenta di sottrargli quelli che sono i suoi essenziali poteri: in altri termini, si accusa il Parlamento — mi si passi l'espressione tratta dal diritto penale — di usurpazione di funzioni nei confronti del sindacato.

È vero tutto questo? Per verificarlo occorre stabilire pregiudizialmente che cosa sia il sindacato, quale sia la sua funzione, e soprattutto in quale posizione si trovi rispetto allo Stato.

Non vi è dubbio che il sindacato è una associazione di persone che si propone il raggiungimento di determinati fini — dei quali tratterò in seguito — che trascendono l'interesse del singolo; associazione della quale l'onorevole Scalia rivendica, forse giustamente, la natura privatistica. Si tratta cioè di uno di quei corpi intermedi che operano nel-

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 6 MAGGIO 1966

l'ambito dello Stato e sono posti tra i singoli e la comunità generale rappresentata dallo Stato stesso. Al pari dello Stato si presentano all'esterno, perciò, come organizzazioni di individui uniti da particolari interessi, con un apparato organizzativo, un complesso di attività e di fini connessi a tutti gli associati.

Anche per questi corpi si pone la distinzione tra ente-comunità ed ente-organizzazione, intendendosi per il primo il complesso dei soggetti che dell'ente fanno parte, e per il secondo l'insieme degli organi cui è conferito il potere di dirigere e amministrare l'ente medesimo. A differenza dello Stato, però, che associa tutti i soggetti che vivono e operano nell'ambito del suo ordinamento giuridico e si propone fini generali che possono essere i più vari e diversi, che possono restringersi o allargarsi a seconda dei momenti storici, fino a comprendere la globalità degli interessi medesimi, questi enti intermedi raggruppano solamente una parte degli individui e perseguono fini particolari comuni ai soggetti inquadri nell'ente.

Sarebbe fuor di luogo una cronistoria delle vicissitudini e delle lotte attraverso le quali questi corpi sono passati prima di veder riconosciuto il diritto all'esistenza. Dalla legge Le Chapelier del 14 giugno 1871, la quale, nell'intento di assicurare a tutti i cittadini, sulla base delle concezioni libertarie della rivoluzione francese, la più ampia libertà, vietava ogni forma di associazione (e torniamo al concetto che ho espresso nella mia relazione, dell'antinomia tra libertà di diritto e libertà di fatto), fino alle costituzioni moderne che tali associazioni riconoscono e tutelano, è un lungo cammino fatto di sopraffazioni, di incomprensioni, di diffidenze, di lotte aperte, che infine si è concluso nel suo epilogo naturale del pieno riconoscimento.

La nostra Costituzione — voi lo sapete bene, onorevoli colleghi — assicura il più ampio riconoscimento a una serie di comunità intermedie. Dall'articolo 2, che afferma il principio generale secondo il quale la Repubblica garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e dall'articolo 5, per il quale la Repubblica riconosce e promuove le autonomie locali, si passa al riconoscimento in concreto delle singole comunità: le confessioni religiose (articoli 8 e 19), le associazioni in genere, escluse quelle segrete e quelle organizzate militarmente (articolo 18), la famiglia (articolo 29), i sindacati (articolo 39), i partiti politici (articolo 49).

E superfluo dire che una tale larghezza di riconoscimento, che forma la base della Costituzione stessa, mi trova completamente favorevole, e per un personale intimo convincimento, e perché fedele e convinto seguace di quel pensiero sociale cattolico, che, reagendo alle concezioni totalitarie della statofatria, pone l'uomo al centro della vita sociale, restituendogli quella dignità che era stata compressa a favore dello Stato.

Questa nuova concezione della dignità umana non contraddice, ma anzi postula la esistenza di associazioni intermedie, nelle quali la personalità umana ha ampie possibilità di svilupparsi e di estrinsecarsi. Nell'ideale perseguito dal pensiero cattolico trovano pertanto ampio posto questi corpi intermedi, che servono a completare la personalità umana. Questa concezione di vita noi cattolici traiamo da alti e venerati insegnamenti: dalla *Rerum Novarum* di Leone XIII, che ha posto le basi del sindacalismo cattolico, alla *Quadragesimo Anno* di Pio XI; dalla *Pacem in terris* alla *Mater et Magistra* del mai troppo rimpianto Giovanni XXIII, il pastore dei poveri e degli umili.

Noi, quindi, crediamo nel sindacato e nella sua insostituibile funzione, come crediamo nella famiglia, nei partiti politici e in tutti gli altri organismi che su un piano di assoluta autonomia perseguono fini particolari, diversi da quelli perseguiti dallo Stato. Ma non crediamo sia possibile e utile che queste associazioni operino in modo avulso dallo Stato. Ognuna di esse ha compiti e finalità precisi, che si inquadrano però nei più generali fini statali, i quali si possono comprendere nell'espressione: « bene comune ».

Al raggiungimento di questo bene comune ognuna di queste associazioni deve contribuire, realizzando quella parte che è consona alla sua struttura e alla sua formazione: la famiglia, così ha la funzione fondamentale di assicurare la perpetuazione della specie e la formazione morale delle nuove generazioni; i comuni, le province, le regioni fanno partecipi i cittadini in forma immediata e diretta della vita dello Stato; i partiti politici inseriscono i cittadini nella vita pubblica, rendendoli artefici della suprema direzione politica della società; i sindacati curano l'elevazione morale e materiale dei lavoratori. Ognuno di questi corpi ha un campo ben delimitato di attività ed entro questo campo deve svolgere la sua azione, coordinandola con quella degli altri corpi e dello Stato.

Anche in questo campo abbiamo il conforto di un grande ammaestramento. Nella

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 6 MAGGIO 1966

Pacem in terris è affermato il principio che la società deve essere organizzata in modo che « l'esercizio dei diritti degli uni non costituisca ostacolo o minaccia per l'esercizio degli stessi diritti degli altri ».

Questa necessità di coesistenza pacifica in vista del raggiungimento del bene comune è affermata ancor più esplicitamente quando nella stessa enciclica si sostiene: « Tutti gli esseri umani e tutti i corpi intermedi sono tenuti a portare il loro specifico contributo all'attuazione del bene comune. Ciò comporta che essi perseguano i loro interessi in armonia con le sue esigenze e adducano, allo stesso scopo, gli apporti in beni e servizi che le legittime autorità stabiliscono secondo criteri di giustizia nella debita forma e nell'ambito della propria competenza ».

Dice ancora la *Mater et Magistra*: « Nello sviluppo delle forme organizzative della società contemporanea, l'ordine si realizza sempre più con l'equilibrio rinnovato tra una esigenza di autonomia e una operante collaborazione di tutti, individui e gruppi, e con un'azione tempestiva di coordinamento e di indirizzo da parte del potere politico ».

Ed è proprio in questo ambito e con queste limitazioni che noi vediamo il sindacato esplicare la sua funzione. Noi vediamo, cioè, il sindacato operare in armonia con gli altri corpi, nella più ampia libertà di dirigere e dosare la propria azione, nei modi e nelle forme che più e meglio ritiene opportuni. Ampia libertà, dunque, all'azione sindacale; ma libertà nell'ambito che è riconosciuto alla sua autonomia, senza travalimenti pericolosi per la sua stessa esistenza e per quella dello Stato.

Questa libertà, pertanto, non contraddice e non può contraddire l'intervento dello Stato, se è vero — come è vero — che l'attività di ogni organo deve tendere al raggiungimento del bene comune che l'azione di ogni gruppo intermedio realizza solo parzialmente, mentre la valutazione e la realizzazione integrale di esso è compito e dovere dello Stato.

L'intervento dello Stato è altresì necessario perché ogni corpo intermedio rispetti la autonomia dell'altro e non pregiudichi con la sua azione gli stessi diritti di ognuno e di tutti, ma operi in conformità delle proprie competenze e delle proprie attribuzioni affinché non si creino vuoti o sopraffazioni, affinché sia assicurata — in altri termini — quella pacifica convivenza sociale che è base di ogni benessere e di ogni progresso.

Quale sia in concreto la funzione fondamentale del sindacato lo sappiamo tutti, ono-

revoli colleghi: sopperire con la forza del numero allo stato di inferiorità dovuto alla debolezza economica e opporre un fronte unico dei lavoratori al fronte — economicamente tanto più potente — dei datori di lavoro. Questa esigenza fu percepita autorevolmente in tempi remoti e per sconvolgimenti sociali profondi. Mi sia consentito citare un passo della *Rerum Novarum* che mirabilmente centra la questione: « Soppresse nel passato secolo le corporazioni di arti e mestieri senza nulla sostituire in loro vece, nel tempo stesso che le istituzioni e le leggi venivano allontanandosi dallo spirito cristiano, avvenne che a poco a poco gli operai rimanessero soli e indifesi ed in balia della cupidigia dei padroni e di una sfrenata concorrenza ».

Conosciamo anche bene i mezzi per l'attuazione del fine sindacale: la contrattazione collettiva, le commissioni interne, lo sciopero.

Si delineano così chiaramente la posizione e le funzioni del sindacato; posizione e funzioni che postulano dei limiti estrinseci, e dello Stato nei confronti del sindacato, e del sindacato nei confronti dello Stato. I limiti dello Stato nei confronti del sindacato si desumono chiaramente da un passo della *Pacem in terris*: « Come è illecito togliere agli individui ciò che essi possono compiere con la forza e l'industria loro, così è ingiusto rimettere ad una maggiore e più alta società ciò che dalle minori e inferiori comunità si può fare ». Questo è il punto.

Da questo principio, che postula l'esigenza della più ampia libertà per l'individuo e le formazioni nelle quali esso opera, discende che la attività dello Stato deve considerarsi, laddove essa potrebbe entrare in conflitto con l'attività degli enti minori, meramente sussidiaria; e deve intervenire solo allorché l'attività del corpo minore si dimostri in contrasto con il raggiungimento del bene comune. Per converso, il limite dell'azione del sindacato verso lo Stato deriva dalla finalità professionale propria del sindacato. Questa finalità particolare opera contemporaneamente quale limite e differenziazione dall'azione del partito politico, che investe invece l'assetto politico della società.

Rispetta questa legge i postulati fin qui enunciati e i limiti di competenza così definiti? Questo è il problema; questo è il nocciolo della questione.

I colleghi della C.I.S.L. sostengono di no. L'onorevole Storti nel suo intervento ha affermato che il Parlamento sta percorrendo una strada preoccupante, che porta alla istituzionalizzazione del sindacato, che porta a fare

del sindacato una istituzione culturale, sportiva, dal momento che gli si toglie il contenuto essenziale della sua autonomia.

Così stando le cose, non ci resta, onorevoli colleghi, che esaminare serenamente questa legge nella sua genesi, nel suo spirito e in ciò che essa concretamente dispone.

L'onorevole Cacciatore, in una interruzione all'intervento del collega Storti, ha affermato, riferendosi ai precedenti parlamentari della materia: « Veramente, cominciammo nel 1957 ». Evidentemente intendeva riferirsi alla proposta n. 2726 della seconda legislatura, d'iniziativa del compianto onorevole Di Vittorio; ed io non voglio far torto a lui e al gruppo politico al quale appartenne ignorando il precedente (d'altronde l'abbiamo citato anche nella relazione).

Ma la genesi di questo disegno di legge, collega Cacciatore, è più lontana. Lo abbiamo detto in precedenza: è nella rinnovata e più matura mentalità dei tempi, nella esigenza di sostituire (mi sia consentita una autocitazione) ai principi di assoluta libertà teorica che postulavano la piena libertà delle parti, ma che in effetti consentivano la libertà solo alla parte economicamente più forte, altri e più validi principi di libertà pratica e di effettiva parità delle parti che postulano una maggiore giustizia sociale.

Questi principi il gruppo politico al quale mi onoro di appartenere afferma e sostiene, e non da adesso. Mi sia consentito ricordare la proposta di legge del collega Vittorino Colombo presentata nella scorsa legislatura (stampato n. 2852), in cui si proponeva che il licenziamento non si potesse intimare se non in relazione al comportamento del lavoratore e alle esigenze dell'organizzazione del lavoro. Sosteneva il collega Vittorino Colombo nella sua relazione: « La garanzia di una occupazione rappresenta non soltanto nella maggioranza dei casi la garanzia dei mezzi necessari per soddisfare le esigenze di vita del cittadino e dei suoi familiari, ma anche e soprattutto, attraverso la possibilità di soddisfare queste esigenze, il presupposto necessario per l'esplicazione della personalità e per lo stesso godimento dei diritti civili e politici ».

E in questa frase, onorevoli colleghi, che si compendiano lo spirito e la finalità della legge che stiamo discutendo: dare al lavoratore una maggiore garanzia di stabilità e di sicurezza nel lavoro; evitare o quanto meno restringere tanti difficili casi umani nel licenziamento; rimediare a tante tragedie familiari; portare più pace e serenità nel cam-

po del lavoro. Chi in buona fede può sostenere che tutto ciò non rientri tra i compiti primari dello Stato? Come si può non essere d'accordo sul punto di che il miglioramento delle condizioni di vita dei lavoratori rappresenti la parte fondamentale del conseguimento di quel bene comune che abbiamo visto essere di esclusiva pertinenza dello Stato? Come si può affermare che lo Stato debba disinteressarsi di quello che succede nel mondo del lavoro, sfuggendo alle proprie responsabilità, sol perchè ci sono i sindacati? Se è vero, come è vero, che la nostra Repubblica è fondata sul lavoro, lo Stato ha il dovere giuridico primario di tutelare il lavoro; e questo dovere d'altronde gli deriva da una precisa norma costituzionale.

Ma — sostengono i colleghi della C.I.S.L. — la materia dei licenziamenti è di stretta pertinenza sindacale, il sindacato ha i mezzi e la forza per provvedere allo scopo, non c'è alcuna necessità che lo Stato ci conduca per mano e ci indichi quello che dobbiamo fare o non dobbiamo fare. Allora, però, la questione si sposta: non si tratta più di sapere quello che lo Stato o il sindacato deve o non deve fare, ma quello che lo Stato o il sindacato può o non può fare. Si tratta cioè di determinare il campo di azione della legge e il campo di azione del contratto; di stabilire se ciò che noi intendiamo realizzare per legge può essere con altrettanta efficacia realizzato per contratto.

Chè, se noi dovessimo giungere alla conclusione che quanto ci proponiamo di ottenere potrebbe essere egualmente ottenuto mediante la contrattazione collettiva, allora si avremmo invaso il campo del sindacato e ne avremmo usurpato le funzioni.

Ma se noi stabiliremo, come io credo, che tutto ciò che noi potremo realizzare con questa legge non potrebbe essere realizzato con un contratto, allora noi, lungi dall'esautorare il contratto collettivo, l'avremo valorizzato e gli avremo conferito maggiore forza e vitalità.

Questo ci porta ad esaminare il contenuto della legge. Con riserva di entrare nel merito dei singoli articoli illustrando più diffusamente quelli sui quali maggiori sono i contrasti, intendo per il momento soffermarmi sull'articolo 1, che costituisce, in fondo, il nucleo centrale della legge.

L'articolo stabilisce che il datore di lavoro può recedere dal contratto di lavoro a tempo indeterminato inerente all'esercizio di un'impresa soltanto per giusta causa ai sensi dell'articolo 2119 del codice civile, ovvero per

giustificato motivo con preavviso ai sensi dell'articolo 2118; abroga poi l'articolo 2118 nella parte che consente a ciascuno dei contraenti di recedere dal contratto con il solo obbligo di dare un preavviso. In sostanza, quindi, il principio nuovo si concreta nella soppressione per il datore di lavoro della facoltà di licenziare il proprio dipendente quando manchino determinati presupposti.

A questo punto mi sembra di sentire l'obiezione dei colleghi della C.I.S.L.: ma tutto ciò noi lo abbiamo già realizzato. Vi sono stati dei contratti collettivi, per esempio quello del 29 aprile 1965, che segue a quello del 1950, con i quali determinati datori di lavoro si impegnavano a sottoporre a particolari procedure i licenziamenti individuali o collettivi dei propri dipendenti.

Sono certo che nessuno in questa aula mi può accusare di essere classista; io credo alla collaborazione, non alla lotta di classe, ma tutti conosciamo quale sia la potenza derivante dalla forza economica e quali mentalità si annidino in certe classi padronali, specie quando sono in ballo interessi economici. Alcuni datori di lavoro, che in un determinato momento storico si piegano ad accettare contratti o clausole ritenuti contrari ai loro interessi o perchè hanno bisogno di tranquillità e temono uno sciopero o perchè l'andamento della produzione è tale che consente loro di accettarli senza eccessivo danno, non per questo si rassegnano ad essi in via definitiva. È sufficiente una modificazione dello *status quo* per riprendersi ciò che malvolentieri hanno concesso.

Inoltre, i contratti non sono eterni, si rinnovano con una certa frequenza, ed ogni scadenza di contratto è una nuova alea per il lavoratore: è necessario riprendere la lotta, strappare altre concessioni, difendere con i denti quelle ottenute.

Non è una novità per alcuno che ogni volta che si deve rinnovare un contratto vi è sempre uno sciopero. Per carità, io non ho nulla contro lo sciopero: è una conquista dei lavoratori, è codificato nella nostra Costituzione, ed io mi guardo bene dal contestare la sua funzione. Ma credete voi, onorevoli colleghi, che lo sciopero sia il mezzo migliore per risolvere le controversie di lavoro, o non sia piuttosto l'ultima *ratio* quando ogni altro mezzo è fallito? Ricorrere allo sciopero quando è possibile ottenere quello che si chiede con mezzi pacifici significa imboccare un sentiero aspro e difficile per raggiungere un posto al quale si può accedere per una strada piana ed agevole.

Ma vi è un altro punto, anch'esso non meno importante: siamo sicuri che tutti ed ognuno dei lavoratori abbiano dietro di sé un'organizzazione sindacale tanto potente da imporre al padrone le proprie richieste, sia pure modeste e legittime? Io credo di no. Noi sappiamo bene che la forza del sindacato risiede nel numero e nella compattezza. Se uno di questi elementi viene meno, tale forza scompare.

Ora, quale percentuale di lavoratori italiani credete voi, onorevoli colleghi, che sia inquadrata in uno di questi sindacati? Io credo una percentuale minima. E tutti gli altri? Come vi proponete di tutelare quei lavoratori (e credo siano la stragrande maggioranza) che non hanno un sindacato tanto potente da imporre con la forza la norma che noi intendiamo codificare? Chiamerete allo sciopero i metalmeccanici o gli autoferrotranvieri di Torino e di Milano, per impedire il licenziamento del bracciante della Puglia o della Calabria?

Ecco, onorevoli colleghi, i punti deboli del contratto. Punti deboli che la legge non ha. La legge è destinata a durare nel tempo fin tanto che un'altra legge non la abroghi; possiede quella stabilità che il contratto non ha; e quello che i critici della legge hanno stimato come una debolezza (ossia la sua perpetuità) è proprio il maggior pregio di essa.

BOSCO, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Anche le leggi possono essere modificate: non sono perpetue.

RUSSO SPENA, *Relatore per la maggioranza*. Per perpetuità intendevo la maggiore continuità nel tempo che ha la legge rispetto al contratto.

Il contratto, si dice, è più agile, si modifica più facilmente. Ma io domando agli amici sindacalisti, che di contratti e di simili questioni si intendono assai più di me: *cui prodest* la continua scadenza contrattuale? Quale delle parti si trova avvantaggiata dall'instaurarsi di nuove trattative? Su quale delle parti questa spada di Damocle della fine del contratto pende di più?

La legge, poi — lo sappiamo bene — ha carattere generale: protegge tutti, l'isolato e l'associato, non crea discriminazioni e disparità. Può essere invocata da chiunque e dà la garanzia della sanzione.

Ecco dunque definiti i campi di applicazione della legge e del contratto; ecco stabiliti, se pure ve ne fosse stato bisogno,

i limiti di ognuno dei due mezzi; ecco dimostrato che la legge garantisce al lavoratore ciò che nessun contratto collettivo può garantire: la sicurezza e la certezza del suo diritto; ecco legittimato l'intervento del Parlamento, in una materia che non abbiamo motivo di non riconoscere di pertinenza sindacale.

Comprenderei le preoccupazioni dei colleghi della C.I.S.L. se la legge esaurisse tutto il contenuto dell'attività sindacale in materia; ma ciò non è: essa contiene norme in bianco, come ad esempio quella sulla determinazione pratica dei casi in cui ricorre la giusta causa o il giustificato motivo. Anzi, a mio avviso, la legge pone le basi per un maggiore potenziamento dell'attività sindacale e rappresenta il presupposto di questa attività, costituendo il minimo al di sotto del quale non si può scendere, ma sul quale si può edificare la costruzione di ben altre conquiste.

Un'ultima considerazione mi sia consentita su questo argomento. Alcuni colleghi si sono scandalizzati per questa legge, come se fosse la prima volta che il Parlamento interviene in materia di lavoro in genere e di licenziamenti in particolare.

Ora, conosciamo tutti quante e quanto importanti leggi siano state approvate in materia di lavoro, senza che alcuno abbia mai avuto alcunché da obiettare.

Desidero cominciare dalla legge delle leggi, la Costituzione. Nella Costituzione è scritto testualmente, onorevoli colleghi della C.I.S.L.: « Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia una esistenza libera e dignitosa. La durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge. Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi ». Tutto ciò è stabilito non da un contratto collettivo, ma dall'articolo 36 della Costituzione. Quindi, nella materia più squisitamente sindacale, la legge-base è la legge delle leggi. Se infatti noi oggi ci permettessimo di fare una legge in materia di mercedi o di minimi salariali, allora voi colleghi sindacalisti sareste enormemente scandalizzati! È una materia squisitamente sindacale, eppure alla base di essa vi è la Costituzione. Non credo possa dubitarsi che la materia salariale, l'orario di lavoro, il riposo e le ferie costituiscano materia sindacale meno di quanto lo costituisca il licenziamento.

Eppure questo articolo non è stato mai osteggiato dai sindacati, anzi è stato salutato come una conquista dei lavoratori.

La spiegazione è facile. Vi sono nel campo del lavoro, come, del resto, in tutti gli altri campi, principi generali che non si affermano in una volta o in breve volger di tempo, ma rappresentano il punto di arrivo di lente evoluzioni, che maturano a mano a mano che maturano i tempi. Quando questi principi si sono affermati nella coscienza sociale (è qui la grande vittoria delle lotte che i sindacati combattono), essi vengono codificati, e nessuno si chiede come e perchè siano sorti; esistono, e basta.

Nessuno contesta nel caso in esame che i principi oggi costituzionalmente sanciti siano il frutto soprattutto dell'azione sindacale e delle continue lotte sostenute e vinte dai lavoratori in quest'ultimo secolo. L'importante è che ormai questi principi sono maturati ed oggi sono entrati tra i canoni fondamentali della nostra Repubblica. Essi rappresentano il coronamento di una serie di sforzi che vengono considerati talmente naturali, che nessuno si meraviglia più del fatto che siano divenuti costituzionali.

E che dire della legge per la conservazione del posto in caso di chiamata alle armi o di quella per la tutela delle lavoratrici madri o di quella del divieto di licenziamento delle donne che contraggono matrimonio? Se tutte queste leggi, che incidono vastamente e profondamente sulla materia sindacale, avessero svuotato il contenuto dell'azione sindacale di tanto quanto da esse regolato, il sindacato si sarebbe veramente ridotto ad una associazione culturale o sportiva. Ma la realtà che noi viviamo ci dimostra il contrario. Il sindacato ha continuato ad operare sullo stesso terreno della legge, anzi questa è servita a rafforzare l'azione sindacale.

Ed allora, io mi domando: perchè tutto questo non deve accadere anche per la legge che stiamo discutendo? Perchè rifiutarsi di accettarla come un riconoscimento di quella mutata realtà di cui abbiamo parlato, secondo la quale il principio che la parte più debole debba restare in balia della parte più forte è tramontato da un pezzo?

Perchè è proprio su questo punto che si basa la concezione che noi abbiamo di questa legge. È proprio su questo punto che la nostra concezione diverge profondamente da quella dei colleghi del gruppo comunista.

Qualcuno fuori di quest'aula si meraviglierà del fatto che la nostra posizione sia

— o, meglio, sembri — tanto vicina a quella dei colleghi comunisti. Questa falsa impressione si può avere soltanto se ci si fermi all'apparenza e non si cerchi la sostanza della legge. I colleghi comunisti la vedono come la nemesi destinata a mortificare la classe padronale, il mezzo con il quale finalmente la reazione che si annida nei datori di lavoro sarà definitivamente sconfitta. E non a caso i colleghi Spagnoli e Tognoni hanno citato gli episodi di Torino e di Piombino, quasi a dimostrare che senza questa legge la classe padronale continuerà a calpestare i più elementari diritti dei lavoratori.

Gli episodi citati, non lo neghiamo, sono dolorosi, ma sono e rimangono episodi. Il clima generale che pervade il campo del lavoro non è quello che questi colleghi ci prospettano. Gli episodi di intolleranza, che fatalmente qua e là si verificano, non sono i sintomi di una realtà più profonda, ma l'espressione di una fenomenologia patologica, la quale appunto perchè tale è destinata a restare isolata. E con la presente legge vogliamo eliminare questi episodi.

Noi riconosciamo che il principio generale che oggi intendiamo codificare è realmente sentito dalla stragrande maggioranza dei datori di lavoro; e perciò non si tratta di intraprendere, come vorrebbero far credere i colleghi comunisti, una lotta dei buoni contro i cattivi, ma di riconoscere semplicemente una situazione in atto già universalmente accettata. Ed è funzione essenziale della legge recepire in formule quello che è già nella coscienza comune.

Collaborazione e non lotta di classe ci proponiamo di ottenere; e per questo, colleghi della C.I.S.L., noi vi chiediamo di rinunciare alle vostre riserve che, se pur dettate da nobili intenti, non hanno alcun fondamento.

In questo spirito e con questa interpretazione il gruppo della democrazia cristiana non solo si appresta a dare voto favorevole alla presente legge, ma lo fa con l'intenso entusiasmo che gli deriva dall'attuazione di fondamentali principi sociali cristiani.

Ma il discorso non è finito. La vasta gamma delle riserve espresse dai deputati intervenuti nella discussione generale e la serie di emendamenti già presentati alla Presidenza della Camera, fanno pensare che c'è ancora da combattere una battaglia, affinché la legge non sia svisata nei suoi fini e nella sua strumentazione. In verità, non sono stati discussi i principi costituzionali sui quali il di-

segno di legge si basa; anzi è stato sottolineato ampiamente quanto già annotato nella relazione scritta, circa gli orientamenti in materia da parte degli organismi internazionali e della Corte costituzionale.

I trattati istitutivi della C.E.C.A. e della C.E.E. prevedono l'obbligo degli Stati membri di promuovere il miglioramento delle condizioni di vita dei lavoratori e di adeguare le rispettive legislazioni alle necessità e alle esigenze del mondo del lavoro. Esiste altresì in proposito una raccomandazione dell'O.I.L., che l'Italia, in qualità di Stato aderente, è tenuta ad attuare.

Dal canto suo, la Corte costituzionale, in una recente sentenza, ha tracciato autorevolmente la via che il legislatore — non il sindacato — deve seguire, se intende adeguarsi ai dettami costituzionali. Essa, pur non contestando la legittimità costituzionale dell'articolo 2118 del codice civile, ha affermato che il principio in esso contenuto non può considerarsi un principio generale del nostro ordinamento giuridico. Nello stesso tempo, ha sostenuto che l'indirizzo politico di progressiva garanzia del diritto al lavoro esige che il legislatore, nel quadro della politica prescritta dalla norma costituzionale, adegui, sulla base delle valutazioni di sua competenza, la disciplina dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato al fine ultimo di assicurare a tutti la continuità del lavoro.

Sono parole del massimo organo interpretativo della Costituzione. Quale più autorevole garanzia di costituzionalità si può chiedere a questa legge, se essa si pone appunto lo scopo di attuare ciò che l'organo supremo garante della Costituzione ha stabilito essere il dovere del legislatore?

Si è continuato, viceversa, a insistere da più parti sul sospetto di incostituzionalità dell'articolo 12, che discrimina dal complesso della legge le aziende che impiegano meno di 35 dipendenti. A questo riguardo ho sentito poco fa una strana dichiarazione del correlatore onorevole Fortuna. È inutile qui ripetere che il profilo di incostituzionalità è completamente infondato.

CACCIATORE, *Relatore di minoranza*. Affiorano sempre i contrasti.

RUSSO SPENA, *Relatore per la maggioranza*. È bene che vi siano; succede nelle migliori famiglie. Poi si ritrova l'unità.

È da osservare, infatti, che diversa è la posizione del lavoratore in una grande e in una piccola impresa; tanto è vero che anche i contratti collettivi prevedono il controllo sul

licenziamento solo per le imprese con più di 35 dipendenti. Nelle piccole aziende ricorre un legame particolarmente stretto di personale stima e fiducia tra le parti, che non si ritrova nelle grandi imprese, dove il lavoro si spersonalizza, e viene meno (o si attenua) quell'*intuitus personae* che caratterizza i rapporti dell'artigianato o del piccolo imprenditore con il suo dipendente. (*Interruzione del deputato Buttè*). Niente quindi disparità di trattamento tra cittadini, che violerebbe l'articolo 3 della Costituzione: la parità di trattamento presuppone la parità di situazione, il che non è.

La disputa si accenderà anche sull'articolo 3, le cui maglie sembrano troppo larghe, e soprattutto sull'articolo 4, che a taluni sembra abbia efficacia solo di declamazione, ma che appunto come tale riesce a destare il maggiore interesse politico.

Certo, nessun datore di lavoro si sogna di motivare un licenziamento con motivi politici, religiosi o sindacali; ma se ciò venisse accertato in fatto, nessun dubbio che quel datore di lavoro dovrebbe essere colpito di più che in ogni altro caso di licenziamento arbitrario. Ma è utile la comminatoria di nullità stabilita dal testo della Commissione, senza fissarne le conseguenze, senza fissarne la sanzione? È opportuna questa deroga alla struttura generale del provvedimento, secondo la quale nel caso di licenziamento ingiusto è prevista una indennità di multa; o non sarebbe forse più opportuno aggravare questa indennità per l'ipotesi di cui all'articolo 4?

Sono problemi che discuteremo in sede di approvazione degli articoli, il cui dibattito dovrà essere diretto a perfezionare lo strumento legislativo, in modo che risulti capace non di fomentare odî, ma di creare la pace sociale, che è elemento essenziale per l'ordinato e armonico progresso civile del nostro Paese.

È con questo spirito e con questo augurio che, nella qualità di relatore per la maggioranza, auspico un voto chiaro e qualificato, annunciando intanto quello favorevole del gruppo democratico cristiano. (*Applausi al centro*).

PRESIDENTE. Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

Presentazione di un disegno di legge.

BOSCO, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Chiedo di parlare per la presentazione di un disegno di legge.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOSCO, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Mi onoro presentare, a nome del ministro delle finanze, il disegno di legge:

« Revisione dei ruoli organici del personale dell'amministrazione periferica delle dogane ».

PRESIDENTE. Do atto della presentazione di questo disegno di legge, che sarà stampato, distribuito e trasmesso alla Commissione competente, con riserva di stabilirne la sede.

Annunzio di proposte di legge.

PRESIDENTE. Sono state presentate proposte di legge dai deputati:

USVARDI: « Disposizioni relative alle carte per avvolgere le sostanze alimentari » (3136);

ARNAUD ed altri: « Disposizioni concernenti la produzione di materiali, apparecchiature, macchinari, installazioni e impianti elettrici ed elettronici » (3137);

BIANCHI GERARDO ed altri: « Norme interpretative e modificative delle disposizioni di cui ai titoli V e VI del testo unico approvato col decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, e dell'articolo 166 del testo unico approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, e abrogazione dell'articolo 108 del regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740 » (3138).

Saranno stampate, distribuite e, avendo i proponenti rinunciato allo svolgimento, trasmesse alle Commissioni competenti, con riserva di stabilirne la sede.

Trasmissione dal Senato e deferimento a Commissione.

PRESIDENTE. Il Senato ha trasmesso il seguente disegno di legge approvato da quel consesso:

« Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 1966, n. 129, concernente la proroga, con modifiche, delle disposizioni straordinarie in favore degli operai in Cassa integrazione guadagni e dei lavoratori disoccupati, nonché la proroga dei massimali per i contributi relativi agli assegni familiari » (3139).

Sarà stampato, distribuito e trasmesso alla XIII Commissione (Lavoro), in sede referente, con il parere della V Commissione.

Deferimento a Commissioni.

PRESIDENTE. Comunico che il Governo ha dichiarato di ritirare la richiesta di rimes-

sione all'Assemblea del seguente disegno di legge:

« Posizione e trattamento dei dipendenti dello Stato e degli enti pubblici, eletti a cariche presso enti autonomi territoriali » (*Approvato dalla I Commissione del Senato*) (2313).

Il disegno di legge resta pertanto assegnato alla I Commissione, in sede legislativa.

La stessa I Commissione, per poter procedere all'abbinamento con il disegno di legge n. 2313, assegnatole in sede legislativa, ha deliberato di chiedere che anche la seguente proposta di legge, già ad essa assegnata in sede referente, le sia deferita in sede legislativa:

PITZALIS: « Posizione e trattamento dei dipendenti dello Stato e degli enti pubblici, eletti a cariche presso amministrazioni autonome di enti autonomi territoriali » (2858).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Sciogliendo la riserva, comunico che i seguenti provvedimenti sono deferiti, in sede referente:

alla II Commissione (Interni):

« Modificazioni alla norme sul contenzioso elettorale amministrativo » (*Approvato in un testo unificato dal Senato*) (3130) (*Con parere della I Commissione*);

alla IX Commissione (Lavori pubblici):

« Conversione in legge del decreto-legge 29 marzo 1966, n. 128, concernente la proroga dell'efficacia dei piani particolareggiati di esecuzione del piano regolatore di Roma e della sua spiaggia, nonché dell'applicabilità di alcune norme in materia di espropriazioni e di contributi di miglioria, contenute nel regio decreto-legge 6 luglio 1931, n. 981, convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 1932, n. 355 » (*Approvato dal Senato*) (3131) (*Con parere della VI Commissione*).

Annunzio di modifica a costituzione di Commissione.

PRESIDENTE. Nella riunione di stamane la Commissione per la vigilanza sulle radio-diffusioni ha proceduto all'elezione del proprio presidente. È risultato eletto il deputato Delle Fave.

Annunzio di interrogazioni, di interpellanze e di una mozione.

FABBRI, *Segretario*, legge le interrogazioni, le interpellanze e la mozione pervenute alla Presidenza.

D'ALESSIO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ALESSIO. Desidero sollecitare lo svolgimento dell'interrogazione che ho presentato nel corso della seduta sui nuovi incidenti accaduti stamane a Roma durante una manifestazione di lavoratori. (*Commenti*).

BARCA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BARCA. Vorrei sollecitare lo svolgimento di una mia interrogazione sull'atteggiamento dell'« Intersind » e dell'A.S.A.P. nelle vertenze sindacali in corso.

ANGELINI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANGELINI. Desidero sollecitare lo svolgimento di alcune interrogazioni riguardanti rispettivamente i consorzi di bonifica delle Marche (e in particolare quello della valle del Foglia) e l'atteggiamento dell'« Enel » nei confronti di comuni montani.

PRESIDENTE. Interesserò i ministri competenti.

Ordine del giorno della prossima seduta.

PRESIDENTE. Comunico l'ordine del giorno della seduta di lunedì 9 maggio 1966, alle 17:

1. — *Svolgimento della proposta di legge:*

LEONE RAFFAELE ed altri: Norme per la sistemazione del personale delle categorie del congedo dell'aeronautica militare trattenuto in servizio per esigenze particolari (1905).

2. — *Svolgimento delle interpellanze Pigni (727), Cruciani (729), Corghi (780) sulla situazione dei lavoratori italiani in Svizzera, e di interrogazioni.*

3. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

Norme sui licenziamenti individuali (2452);

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 6 MAGGIO 1966

e delle proposte di legge:

SULOTTO ed altri: Regolamentazione del licenziamento (302);

SPAGNOLI ed altri: Modifica dell'articolo 2120 del Codice civile (1855);

— *Relatori*: Fortuna e Russo Spena, *per la maggioranza*; Cacciatore, *di minoranza*.

4. — *Seguito della discussione delle proposte di legge*:

FODERARO ed altri: Modifiche all'articolo 33 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, relativamente ai limiti di peso per i veicoli da trasporto (1772);

BIMA: Modifiche agli articoli 32 e 33 del Codice della strada (1840);

— *Relatori*: Cavallaro Francesco e Sammartino.

5. — *Discussione del disegno di legge*:

Ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore (707);

— *Relatore*: Fortuna.

6. — *Discussione delle proposte di legge*:

NATOLI ed altri: Disciplina dell'attività urbanistica (296);

GUARRA ed altri: Nuovo ordinamento dell'attività urbanistica (1665);

— *Relatore*: Degan.

7. — *Discussione delle proposte di legge*:

CRUCIANI ed altri: Concessione della pensione ai combattenti che abbiano raggiunto il sessantesimo anno di età (*Urgenza*) (28);

VILLA ed altri: Concessione agli ex combattenti che abbiano maturato il 60° anno di età di una pensione per la vecchiaia (*Urgenza*) (47);

DURAND DE LA PENNE ed altri: Assegno annuale agli ex combattenti della guerra 1915-18 (*Urgenza*) (161);

LENOCI e BORSARI: Concessione di una pensione agli ex combattenti che abbiano maturato il 60° anno di età (*Urgenza*) (226);

LUPIS ed altri: Concessione della pensione ai combattenti della guerra 1915-18 (*Urgenza*) (360);

BERLINGUER MARIO ed altri: Concessione di una pensione agli ex combattenti ed ai loro superstiti (*Urgenza*) (370);

COVELLI: Concessione di una pensione vitalizia agli ex combattenti (*Urgenza*) (588);

BOLDRINI ed altri: Concessione di pensione in favore degli ex combattenti (*Urgenza*) (717);

— *Relatore*: Zugno.

8. — *Discussione delle proposte di legge*:

LEONE RAFFAELE ed altri: Concessione di assegno vitalizio ai mutilati e invalidi civili (*Urgenza*) (157);

MICHELINI ed altri: Concessione di un assegno ai mutilati ed invalidi civili (*Urgenza*) (927);

SCARPA ed altri: Provvedimenti a favore dei mutilati e invalidi civili (*Urgenza*) (989);

SORGI ed altri: Provvedimenti per l'assistenza sanitaria agli invalidi civili (*Urgenza*) (1144);

FINOCCHIARO: Disciplina delle forme di assistenza e norme per la concessione di assegno vitalizio ai mutilati e agli invalidi civili (1265);

CRUCIANI ed altri: Assistenza sanitaria agli invalidi civili (1592);

DE LORENZO ed altri: Norme per l'erogazione dell'assistenza sanitaria e di recupero ai mutilati ed invalidi civili (1706);

PUCCI EMILIO ed altri: Concessione di un assegno mensile e dell'assistenza sanitaria, farmaceutica ospedaliera e protesica gratuita ai cittadini italiani ultrasessantacinquenni e ai cittadini inabili a proficuo lavoro (1738);

— *Relatori*: Dal Canton Maria Pia e Sorgi.

9. — *Seguito della discussione del disegno di legge*:

Modifiche alla legge 10 febbraio 1953, n. 62, sulla costituzione e il funzionamento degli organi regionali (1062);

— *Relatori*: Di Primio, *per la maggioranza*; Almirante, Accreman, Luzzatto, *di minoranza*.

10. — *Discussione dei disegni di legge*:

Norme per il comando del personale dello Stato e degli enti locali per la prima costituzione degli uffici regionali (1063);

— *Relatori*: Piccoli, *per la maggioranza*; Almirante, *di minoranza*;

Principi e passaggio di funzioni alle regioni in materia di circoscrizioni comunali (1064);

— *Relatori*: Baroni, *per la maggioranza*; Almirante, *di minoranza*.

La seduta termina alle 13,20.

IL CAPO DEL SERVIZIO DEI RESOCONTI

Dott. MANLIO ROSSI

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

Dott. VITTORIO FALZONE

**INTERROGAZIONI, INTERPELLANZE
E MOZIONE ANNUNZiate**

Interrogazioni a risposta scritta.

ROMANO. — *Al Ministro del turismo e dello spettacolo.* — Per conoscere quali sono le ragioni che impediscono l'utilizzazione del campo sportivo di Secondigliano in Napoli e quali urgenti iniziative il Governo intenda prendere per indurre il C.O.N.I. a risolvere questa assurda situazione, restituendo così in uso alla Polisportiva Secondigliano un impianto efficiente e moderno, l'unico esistente in una zona che conta oltre 100.000 abitanti e che è in continua espansione. (16325)

ZUGNO. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e del tesoro.* — Per conoscere quali siano i motivi per i quali l'Opera nazionale invalidi di guerra non concede agli invalidi per servizio le forme di assistenza previste ai punti 3, 5 e 6 dell'articolo 1 del regio decreto-legge 18 agosto 1942, n. 1175, e ciò malgrado l'esplicita dizione dell'articolo 1 della legge 5 maggio 1961, n. 423, che dà diritto agli invalidi per servizio di ricevere tutte le forme di assistenza concesse dall'O.N.I.G. agli invalidi di guerra;

e per conoscere se non si consideri urgente, nell'interesse degli invalidi per servizio e dello Stato, che gli invalidi stessi vengano dall'Opera nazionale invalidi di guerra riqualificati professionalmente, avviati al lavoro e tutelati giuridicamente nei confronti delle amministrazioni pubbliche e private inadempienti alle norme sul collocamento obbligatorio, dato che il Ministero del lavoro non possiede tutti gli elementi relativi alle condizioni psico-fisiche degli invalidi per soddisfare adeguatamente a tale compito;

e per conoscere altresì quali siano i motivi per i quali agli invalidi per servizio incollocabili non sia stato concesso ancora lo speciale trattamento previsto dall'articolo 1 della legge 23 aprile 1965, n. 488, ad un anno dall'entrata in vigore di detta legge;

e se tale mancata concessione debba attribuirsi al fatto che il Ministero del lavoro e della previdenza sociale non ha ancora provveduto a nominare gli ufficiali medici designati dai presidenti delle commissioni mediche ospedaliere quali componenti dei collegi medici istituiti presso l'O.N.I.G., al fine di sottoporre gli invalidi per servizio incollocabili ai necessari accertamenti medico-legali, e ciò malgrado le disposizioni impartite dal

Ministero del tesoro con la circolare in data 9 ottobre 1965, n. 89, della Ragioneria generale dello Stato. (16326)

SIMONACCI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere se sia a conoscenza dell'ordinanza dell'ingegnere capo dell'ufficio del genio civile di Frosinone del 14 aprile 1966, n. 6772 con la quale viene ammessa in istruttoria la domanda 10 dicembre 1959 della società idroelettrica « Alto Liri » (SIAL oggi ENEL), intesa ad ottenere la concessione per la derivazione ed utilizzazione delle acque pubbliche del fiume Liri.

Il progetto E.N.El. prevede: la realizzazione di un canale derivatore della lunghezza di chilometri 11 e metri 56 per una larghezza di metri 30; il completo prosciugamento del Liri per circa 3 chilometri dalla presa a valle di Sora (contrada Spinelle), fino alla confluenza del Fibreno; un serbatoio in agro di Monte San Giovanni Campano, Boville Ernica, Veroli, con la sommersione di 500 ettari di terreno.

La realizzazione di tale progetto, che già fu respinto nel 1958 dall'allora Ministro dei lavori pubblici, preoccupa legittimamente le popolazioni interessate per i riflessi negativi che esso avrà per l'agricoltura, l'industria, il turismo, l'economia in generale.

Si verrebbero infatti a privare le superfici agrarie del circondario del consorzio di bonifica della Conca di Sora, dell'acqua necessaria al piano di irrigazione già programmato e finanziato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste; le industrie di Isola del Liri, di Sora e degli altri comuni interessati verrebbero private dell'acqua necessaria alla lavorazione della cellulosa, del feltro e della lana con la preoccupante prospettiva di una notevole riduzione della mano d'opera locale; si bloccherebbe senza alcuna possibilità di ripresa l'iniziativa di alcuni operatori economici i quali intendono installare nella piana di Sora industrie per la trasformazione e conservazione dei prodotti agricoli ed in particolare dell'orto-frutta e della zootecnia; si priverebbe il noto centro di Isola del Liri della bellezza della sua cascata, attrazione di notevoli correnti turistiche; si porterebbero alla distruzione e sommersione oltre 200 abitazioni; non rappresenterebbe, infine, una alternativa valida alla disoccupazione conseguente alla realizzazione del progetto.

L'interrogante chiede al Ministro se, in considerazione dei fermenti esistenti tra le popolazioni interessate, non ritenga innanzitutto che il sopralluogo, previsto, dell'ufficio

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 6 MAGGIO 1966

del genio civile il 24 maggio 1966 si effettuò non solo a Monte San Giovanni Campano, ma anche a Sora, all'Isola del Liri e Castel Liri; chiede inoltre che il Ministro, come è nelle sue facoltà, respinga la domanda SIAL-ENEL per la sua antieconomicità e per la pericolosità che rappresenta per le popolazioni interessate. (16327)

COVELLI. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e dell'industria e commercio.* — Per conoscere se intendano intervenire presso i dirigenti delle Imprese assicuratrici (A.N.I.A.) allo scopo di risolvere nella forma migliore la vertenza che ormai si protrae da oltre due mesi con i rappresentanti della categoria dei dipendenti per il rinnovo del contratto di lavoro, le cui trattative, iniziate fin dall'ottobre del 1965, sono ferme per la intransigenza dei dirigenti le imprese di fronte alle giuste richieste di miglioramenti economici e normativi e di un più adeguato trattamento previdenziale.

L'agitazione della categoria, manifestatasi con ripetuti scioperi in campo nazionale o per settori e con ripetute astensioni dal lavoro, seguite da dimostrazioni di piazza, turba notevolmente il regolare andamento degli uffici ed incide anche nella definizione delle pratiche tra imprese ed assicurati con non trascurabili conseguenze anche di ordine economico.

Quasi tutte le richieste dei rappresentanti di categoria sembra siano state respinte dall'A.N.I.A., la quale avrebbe offerto soltanto un aumento dei salari e degli stipendi di appena il 3 per cento per i prossimi tre anni; il che ha determinato uno stato di preoccupante tensione che trova solidali i trentamila dipendenti di tutte le compagnie di assicurazione. (16328)

DE PASCALIS. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere se il Ministero del lavoro e della previdenza sociale possa avviare al lavoro gli invalidi per servizio presso le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici a carattere nazionale, in applicazione della legge 24 febbraio 1953, n. 142; o se invece dette funzioni debbono essere esercitate dall'Opera nazionale invalidi di guerra, in base al rinvio ricettizio contenuto nell'articolo 18 della citata legge n. 142 del 1953, successivamente confermato nell'articolo 20 della legge 5 marzo 1963, n. 367, legge, quest'ultima, che stabilisce nuovi compiti per l'Opera nazionale invalidi di guerra, per

quanto riguarda gli invalidi di guerra, compiti che dovrebbero essere espletati anche per gli invalidi per servizio, sempre nei confronti delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici a carattere nazionale; e se l'auspicato espletamento da parte dell'O.N.I.G. delle funzioni suddette non sia anche nello spirito dell'articolo 5 della legge 3 aprile 1958, n. 474, che parifica gli invalidi per servizio agli invalidi di guerra, e dell'articolo 1 della legge 5 maggio 1961, n. 423, che affida alla O.N.I.G. gli invalidi per servizio per tutte le forme di assistenza previste per gli invalidi di guerra, ivi compresa quella del collocamento al lavoro, dell'assistenza giuridica e della tutela in genere, come previsto dai punti 5, 6 e 7 dell'articolo 1 del regio decreto-legge 18 agosto 1942, n. 1175, sulla « Riforma della legge 25 marzo 1917, n. 481, istitutiva dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra ».

L'interrogante fa notare che la mancata estensione delle norme di legge sopracitate agli invalidi per servizio ha reso in gran parte inefficace il collocamento obbligatorio di tali invalidi presso le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici a carattere nazionale, ove esistono ancora numerosi posti scoperti, pur essendo riservati dalla legge 24 febbraio 1953, n. 142, a detta categoria, e ciò perché il Ministero del lavoro e della previdenza sociale non solo manca dello strumento giuridico necessario per l'avviamento diretto nei confronti di tali amministrazioni, ma perché non ha la possibilità di ricorrere, come fa l'O.N.I.G. per gli invalidi di guerra, in via amministrativa e in via giurisdizionale, nei confronti delle amministrazioni inadempienti. (16329)

FRANCHI E ABELLI. — *Ai Ministri di grazia e giustizia e dell'interno.* — Per sapere se risponda al vero che, su pressione dell'autorità di pubblica sicurezza, l'autorità giudiziaria abbia disposto il sequestro di un manifesto del M.S.I. di Udine, perché esso conteneva l'affermazione che la pubblica sicurezza aveva protetto l'arbitraria occupazione da parte di elementi di sinistra dell'università di Roma, affermazione rappresentata come divulgazione di notizie false e tendenziose, mentre essa corrisponde semplicemente e puramente alla verità. (16330)

DE MARZI, SABATINI, MATTARELLI, ARMANI E PREARO. — *Ai Ministri delle finanze e dell'agricoltura e foreste.* — Per conoscere, ed eventualmente sollecitare, la si-

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 6 MAGGIO 1966

tuazione delle restituzioni dell'I.G.E. alla esportazione nel quadro del M.E.C. dove risulterebbe che sono ancora in attesa di documentazione tecnica per molti prodotti che interessano nostri operatori e produttori. (16331)

DELLA BRIOTTA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se è a conoscenza che dalla chiesa intitolata a San Pietro, in comune di Gemonio (Varese), dichiarata monumento nazionale, la quale contiene affreschi dei secoli XIV, XV e XVI in via di restauro a spese della popolazione e della Sovaintendenza ai monumenti, e di cui si parla anche nel volume edito lo scorso anno a cura della Cassa di risparmio delle province lombarde (Tav. 421, pagg. 640-641) è stato asportato un altare ligneo, opera dello scultore Castelli, della fine del secolo XVII, il quale ora figura nella chiesa parrocchiale di Gemonio.

Tale trasferimento, che ha provocato le giuste rimostranze della popolazione della frazione è avvenuto senza il prescritto decreto del Ministero della pubblica istruzione, in quanto si tratta di opera d'arte custodita in un monumento nazionale e senza l'esplicito parere della Commissione regionale.

Ciò premesso, l'interrogante chiede quali iniziative si intendano prendere per far restituire l'altare alla sua pristina sede e quali provvedimenti saranno presi nei confronti di chi ha violato la legge. (16332)

CORRAO. — *Ai Ministri del tesoro e dell'interno.* — Per conoscere i motivi per i quali a seguito del conglobamento totale delle retribuzioni l'E.N.P.A.S. corrisponderà ai dipendenti statali, con decorrenza 1° marzo 1966, l'indennità premio di servizio, all'atto del loro collocamento in riposo, nella misura di un dodicesimo dell'80 per cento dell'ultimo stipendio annuo lordo in godimento, per gli anni di servizio prestati, mentre l'attuale misura del premio corrisposto dall'I.N.A.D.E.L. ai dipendenti degli enti locali è appena di un trentesimo dell'80 per cento, cioè due volte e mezzo inferiore a quello degli statali.

Atteso che ciò costituisce grave sperequazione di trattamento tra il personale statale e quello degli enti locali, pur non essendo i contributi previdenziali corrisposti all'I.N.A.D.E.L. inferiori a quelli versati dal-

l'E.N.P.A.S., chiede quali provvedimenti intende promuovere per adeguare la misura dell'indennità premio di servizio a favore dei dipendenti enti locali a quella che l'E.N.P.A.S. corrisponderà al personale statale con effetto dal 1° marzo 1966. (16333)

DELLA BRIOTTA. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e degli affari esteri.* — Per conoscere le iniziative che essi intendono prendere per risolvere definitivamente il problema dell'assistenza di malattia ai familiari in Italia dei lavoratori italiani in Svizzera.

Tale problema è di enorme importanza per la comunità degli emigranti e la sua soluzione servirebbe indubbiamente a creare un clima di maggiore tranquillità in seno alle famiglie.

A parere dell'interrogante è infatti inammissibile che, mentre ormai la generalità dei cittadini italiani fruisce dell'assistenza mutualistica, una categoria così numerosa e benemerita, la quale dà un apporto tanto prezioso alla nostra economia, debba ancora esserne esclusa. (16334)

COVELLI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere se sia informato degli abusi commessi dal sindaco del comune di Amorosi (Benevento), il quale, dopo aver consentito l'allacciamento di tubazioni all'Acquedotto campano obbligando ad una spesa non indifferente i cittadini richiedenti abbisognavoli di acqua e dopo aver assoggettato a contribuzione nella spesa iniziale anche coloro i quali in prosieguo di tempo si sono allacciati a dette tubazioni, pochi mesi dopo ha preteso dagli stessi una dichiarazione di rinuncia ai diritti acquisiti con l'allacciamento assumendo che le tubazioni realizzate sono da considerarsi di proprietà del comune;

e poiché taluni interessati si sono giustamente opposti all'assurda pretesa, il sindaco ha dato disposizioni affinché fosse senz'altro sospesa ad essi l'erogazione dell'acqua.

Di fronte alla gravità della situazione, l'interrogante chiede se il Ministro non intenda intervenire con ogni urgenza per revocare l'iniquo provvedimento che sta esasperando numerose famiglie private del rifornimento idrico indispensabile ai loro bisogni. (16335)

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 6 MAGGIO 1966

Interrogazioni a risposta orale.

« I sottoscritti chiedono di interrogare i Ministri dell'agricoltura e foreste e delle finanze, per conoscere:

se attraverso le proprie rappresentanze nella C.E.E. verranno difesi gli interessi della tabacchicoltura italiana al momento della elaborazione e approvazione del regolamento che disciplina la produzione e il commercio del tabacco grezzo nei paesi aderenti al M.E.C.;

se risulta che potenti gruppi monopolistici dell'industria del tabacco, belgi, tedeschi, olandesi, assieme a gruppi finanziari italiani, esercitano una forte pressione per arrivare alla completa liberalizzazione della produzione e del commercio del tabacco, con proposte che sono di estrema gravità per la tabacchicoltura italiana;

se i Ministri interessati abbiano impartito precise istruzioni ai rappresentanti italiani in seno alla C.E.E., per sostenere la sostituzione del dazio *ad valorem* che non protegge la produzione dei paesi comunitari con il sistema dei prelievi sicché i paesi del M.E.C. debbono acquistare il tabacco grezzo dai paesi comunitari produttori sino ad esaurimento delle disponibilità.

« Infine gli interroganti chiedono di conoscere se risponda a verità la notizia che il Fondo agricolo comunitario verserà per il prossimo anno 30 milioni di dollari ai produttori italiani, e come verranno distribuiti questi fondi.

(3896) « ANTONINI, VILLANI, MARRAS, LA BELLA, CALASSO, BECCASTRINI, ANGELINI ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare i Ministri dell'interno e della pubblica istruzione, per conoscere quali provvedimenti intendano prendere per proteggere i docenti e gli studenti democratici dalle aggressioni teppistiche dei fascisti, quali si sono verificate nelle università di Messina e di Palermo, e per assicurare all'interno dei due atenei effettive condizioni di libertà. In particolare, per i casi verificatisi ieri a Palermo, gli interroganti chiedono quali sanzioni il Governo intenda prendere a carico dei dirigenti della forza pubblica che, anziché prender posizione ferma contro la teppaglia fascista, hanno ad essa dato man forte, dirigendo i loro attacchi contro gli studenti democratici che si battevano e si battono per introdurre nell'università un costume nuovo, aderente ai principi della democrazia.

(3897) « DE PASQUALE, LI CAUSI, PEZZINO, CORRAO, DI MAURO LUIGI, DI BENEDETTO, DI LORENZO ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare i Ministri dell'industria e commercio, del commercio con l'estero e delle partecipazioni statali, per sapere quali provvedimenti intendano adottare per favorire la ripresa della produzione della fabbrica di Bottrighe della S.p.A. Distilleria di Cavarzere che ha sospeso a tempo indeterminato 116 operai sui 127 occupati.

« La sospensione della produzione è stata motivata dalla società proprietaria dello stabilimento dalle crescenti difficoltà venutesi a determinare sul mercato per la concorrenza anormale dei produttori esteri.

« L'interrogante chiede se sia ritenuto urgente ovviare agli inconvenienti lamentati con l'applicazione di provvedimenti idonei ad eliminare la concorrenza anormale dei produttori esteri e quali altre misure si intendono adottare per consentire la ripresa della lavorazione a Bottrighe e tutelare la produzione nazionale che nel futuro immediato dovrebbe essere aumentata con l'entrata in produzione delle nuove fabbriche costruite in Puglia anche con la partecipazione finanziaria dello Stato.

(3898)

« GUERRINI GIORGIO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dei lavori pubblici, per chiedere un suo immediato intervento, di fronte alla chiusura al traffico per improvviso cedimento avvenuto in data 22 marzo 1966 del nuovo ponte sul fiume Tartaro nel comune di Trecenta (Rovigo) in località Passetto, per l'accertamento delle eventuali responsabilità e per l'immediato ripristino del ponte stesso.

« L'interrogante fa presente che, in seguito alla deviazione del fiume Tartaro nel comune di Trecenta, l'impresa appaltatrice dei lavori Lenzi Rinaldo di Bologna iniziò nel luglio 1964, su progetto redatto dal professore ingegnere Giorgio Piazza dell'università di Bologna, la costruzione del suddetto ponte "a traffico militare", senza limiti di portata, del tipo "isostatico" richiesto dalla natura del terreno. Direttore tecnico dei lavori era l'ingegnere Giuseppe Collica e direttore del cantiere l'ingegnere Guido Fiore, entrambi della ditta Lenzi di Bologna.

In data 2 luglio 1965 il predetto manufatto, alla presenza dei tecnici del genio civile di Verona e di quelli dell'impresa costruttrice, subì i regolari collaudi con esito favorevole. In data 21 luglio 1965 il ponte stesso venne dato in consegna all'amministrazione provinciale di Rovigo che lo aprì al traffico

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 6 MAGGIO 1966

della strada per Badia Polesine nel novembre successivo. Il mattino del 22 marzo 1966 detto ponte, improvvisamente, si inclinava di circa trenta-quaranta centimetri sul lato sinistro e presentava lesioni anche sul lato destro.

Poiché pare che ci sia una lesione anche nel ponte a Cala' del Moro, in comune di Bagnolo Po (Rovigo), sempre sul Tartaro-Canal Bianco ancora in fase di costruzione da parte della stessa impresa di Bologna, l'interrogante ritiene particolarmente urgente un intervento di codesto Ministero, anche perché la sospensione del traffico sul ponte di Trecenta crea grave nocumento alla viabilità e conseguentemente all'economia della provincia di Rovigo, ostacola i lavori in corso per la sistemazione delle strade da parte dell'amministrazione provinciale di Rovigo e impone, infine, all'amministrazione comunale di Trecenta gravi spese per il dirottamento del traffico.

(3899)

« ROMANATO ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare i Ministri del lavoro e previdenza sociale e per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, per conoscere quali iniziative intendano prendere affinché venga revocato il provvedimento di sospensione del 25 per cento degli impiegati adottato dalla « Cartiera di Ascoli ».

« L'interrogante rileva che la « Cartiera » è stata lautamente finanziata dallo Stato in base alla legge della Cassa per il mezzogiorno.

(3900)

« GRILLI ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Ministro dell'interno, per conoscere se il Governo di centro-sinistra ritenga che le norme in vigore sulla divulgazione di notizie a mezzo manifesti non siano valide per il Movimento sociale italiano, avendo il commissario di pubblica sicurezza di Verbania compiuto il grave arbitrio di sospendere l'affissione di manifesti del M.S.I. verbanese prima di qualsiasi decisione della magistratura, la quale sola, per legge, può intervenire in materia.

« Tutto ciò a prescindere dal fatto che il manifesto riporta le notizie inconfutabili pubblicate da quasi tutta la stampa italiana che si trascrivono:

« Smascherati i soliti speculatori - ufficialmente si è dimostrato:

1) che lo studente Paolo Rossi è morto per una fatale disgrazia: i risultati della autopsia escludono la tesi dell'« assassinio politico »;

2) che i giovani del M.S.I. non hanno responsabilità negli incidenti dell'università di Roma: le dichiarazioni dei Ministri dello interno e della pubblica istruzione lo confermano. Crolla la squallida e cinica speculazione dei comunisti, dei socialisti, dei democristiani. L'opinione pubblica rifletta, giudichi, condanni. Il M.S.I. Verbanese ».

(3901)

« ABELLI ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Ministro di grazia e giustizia, per sapere se sia esatta la notizia che, su pressione dei partiti antifascisti, il procuratore della Repubblica del tribunale di Verbania ha emesso una ordinanza di sequestro e defissione di manifesti con i quali il M.S.I. di Verbania ricordava, nell'anniversario della loro morte, Benito Mussolini e i caduti della Repubblica sociale italiana e se non ritenga, in caso affermativo, precisare quali morti, nell'Italia di centro-sinistra, sia permesso commemorare.

(3902)

« ABELLI ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Ministro dell'interno, per conoscere se non ritenga ingiustificata e quindi arbitraria la decisione del questore di Torino di non concedere l'autorizzazione per il comizio che il senatore Lessona e l'interrogante dovevano tenere domenica 8 maggio a Torino per ricordare, nel trentennale della fine della guerra d'Africa, l'opera di civiltà e di lavoro compiuta dall'Italia in quel continente e il sacrificio di quanti combatterono e caddero in quella guerra.

« L'interrogante fa presente che le ragioni di ordine pubblico non possono certo giustificare questa decisione dal momento che la mobilitazione generale delle sinistre contro il M.S.I., per quanto appoggiata dalle falsità pubblicate dai giornali torinesi, non ha trovato eco nell'opinione pubblica cittadina, tanto che solo una sparuta minoranza di attivisti social-comunisti ha inscenato qualche poco convinta gazzarra facilmente controllata dalla polizia, e che a Torino si è sempre fatta rispettare la libertà di parola anche in momenti di maggiore tensione, a meno che non si tratti di congenita incapacità a tutelare l'ordine pubblico da parte del questore di Torino, che è lo stesso che si copri di ridicolo all'epoca dell'irruzione di pochi giovani missini nella sede dell'*Unità*, per aver accampato la scusa che i semafori rossi avevano ritardato l'arrivo della polizia; sempre che la mancata autorizzazione non provenga dall'aver lo Stato ita-

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 6 MAGGIO 1966

liano, retto da un Governo di centro-sinistra, accettato la tesi che ricordare le imprese nazionali, l'opera di civiltà e di lavoro compiuta dall'Italia in Africa e il sacrificio dei soldati che in quell'impresa hanno combattuto e sono caduti nel nome della Patria, rappresenti nell'Italia del 1966 un reato per cui ne deve essere vietata la celebrazione, come ritengono d'altra parte per espressa dichiarazione non solo il P.C.I., il P.S.I.U.P., il P.S.I. di Torino ma anche il P.S.D.I. e la D.C. e lo stesso sindaco democristiano della città, che pure gode dell'appoggio del P.L.I.

(3903)

« ABELLI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri, per sapere se risponda al vero il fatto che il vicepresidente della R.A.I.-TV. dottor De Feo, in relazione alle trasmissioni informative ed ai commenti messi in onda dalla televisione sui gravi fatti accaduti nell'Università di Roma, esprimendo per la prima volta un'aperta condanna della natura teppistica e criminale del neofascismo, abbia richiesto formalmente al consigliere delegato dell'ente il licenziamento in tronco di alcuni capi servizio, i quali hanno semplicemente adempiuto al loro dovere di informare con una certa misura di obiettività il pubblico televisivo.

(3904)

« SCARPA, NANNUZZI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro dell'interno, per sapere se è a conoscenza dei gravi incidenti verificatisi in via del Corso a Roma in seguito all'intervento di massicce forze di polizia contro lavoratori dipendenti dalle Società di assicurazione private e pubbliche che manifestavano democraticamente per il rinnovo del contratto di lavoro la cui vertenza è aperta da oltre quattro mesi;

per conoscere i provvedimenti che si intendono adottare per evitare il ripetersi di simili azioni di repressione delle lotte sindacali.

(3905)

« NANNUZZI, D'ALESSIO, BARCA, CINCIARI RODANO MARIA LISA ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, per conoscere se ritenga degna di morale considerazione ed apprezzabile critica la trasmissione « Dal fascismo alla Repubblica » divisa in diverse puntate ed iniziata qualche giorno fa.

« Se ritenga quella trasmissione fedele ai fatti storici e non invece deformazione faziosa in armonia ormai con un sistema propagan-

distico monotono ed offensivo per il buon senso, per i ricordi e per la libertà dei telespettatori italiani.

(3906)

« MANCO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro delle finanze, sulla situazione della manifattura tabacchi di Lucca e, in modo particolare, per sapere quali motivi ostano:

1) ad un adeguato aumento della produzione delle sigarette nazionali comuni e delle altre lavorazioni per la produzione di sigari, trinciati, spuntature, ecc.;

2) alla utilizzazione piena e continua delle macchine del terzo reparto,

3) alla introduzione di nuove lavorazioni sia di prodotti nazionali che esteri;

4) al miglioramento delle condizioni generali di lavoro nell'opificio;

5) all'espletamento e definizione del concorso per l'assunzione di 20 operai di prima classe.

(3907)

« MALFATTI FRANCESCO ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro dell'interno, per sapere quali provvedimenti abbia adottato o intenda adottare a seguito degli atti di inutile e incivile violenza, ancora una volta commessi da forze di polizia, e in specie ai fatti:

1) che durante una pacifica dimostrazione in via del Corso a Roma la mattina del 6 maggio un corteo di dipendenti dalle società d'assicurazione, che chiedevano il rinnovo del contratto, è stato duramente caricato da automezzi della polizia;

2) che durante detta manifestazione hanno operato fermi ed arresti agenti in borghese mescolati tra la folla;

3) che sono stati percossi anche passanti non manifestanti tra i quali una giovane donna che, cercando scampo alle cariche, è stata addirittura investita all'altezza della gamba da una camionetta.

(3908)

« PIGNI, SANNA, LAMI, NALDINI, RAIA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri ed il Ministro dell'interno, per conoscere se non sia giunto il momento di smettere di scagliare la forza pubblica con ferocia, contro lavoratori che democraticamente esercitano un diritto che loro deriva dalla Costituzione e contro cittadini inermi che transitano per i luoghi ove detti assalti avvengono. L'interrogante si riferisce in modo particolare ai gravi incidenti verificatisi questa mattina - 6 maggio 1966 - in via del Corso, durante i quali è

stato ferito l'onorevole Bertoldi e cinque funzionari della direzione del P.S.I.

(3909)

« CACCIATORE ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare i Ministri dell'industria e commercio, delle partecipazioni statali e del lavoro e previdenza sociale, per conoscere i motivi per i quali, malgrado le reiterate richieste, il Governo non intenda intervenire nella grave vertenza in corso fra le imprese assicuratrici ed i lavoratori da esse dipendenti per la rinnovazione dei contratti di lavoro da molti mesi scaduti e che le imprese medesime rifiutano di rinnovare.

« Tale ostinato atteggiamento delle imprese assicuratrici e la inerzia delle autorità di Governo hanno determinato l'aggravarsi della vertenza che ha provocato stamani nelle vie di Roma gravi incidenti durante i quali sono stati seriamente feriti numerosi lavoratori dipendenti delle imprese suddette fra cui gli impiegati Ciancamerla Ettore, Bosco Guido ed altri fra i quali anche dei dipendenti invalidi del lavoro.

(3910) « ROBERTI, CRUCIANI, NICOSIA, ROMUALDI, FRANCHI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dell'interno, per sapere le ragioni, per le quali le autorità di pubblica sicurezza di Ragusa abbiano inoltrato denuncia alla magistratura contro l'onorevole Pino Romualdi ed il segretario provinciale del M.S.I. di Ragusa Salvatore Cilia, i quali il giorno del 1° maggio 1966 si erano limitati a tenere una conferenza nell'interno dei locali della federazione provinciale del M.S.I. di Ragusa e se non ritenga di prendere degli idonei provvedimenti a carico di chi con tanta leggerezza e superficialità si è fatto zelante promotore di una siffatta denuncia.

(3911)

« SANTAGATI ».

Interpellanze.

« Il sottoscritto chiede di interpellare i Ministri della pubblica istruzione e dell'interno, sui fatti avvenuti all'università di Napoli, fuori e dentro, in questi ultimi giorni, dopo quelli di Roma; e sui provvedimenti che intendono prendere per garantire l'effettiva autonomia dell'università, la libertà d'insegnamento nell'università, il libero esercizio delle funzioni degli organi universitari, la dignità giuridica e morale degli organismi universitari studenteschi, le scelte elettorali.

(779)

« RICCIO ».

« I sottoscritti chiedono di interpellare i Ministri degli affari esteri e del lavoro e pre-

videnza sociale, per conoscere che cosa intendano fare per ottenere piena luce, accertando tutte le eventuali responsabilità, sulla tragedia che ancora una volta si è abbattuta nella notte tra il 15 e il 16 febbraio sugli emigrati italiani in Svizzera (Canton Ticino) dove numerosi nostri connazionali sono morti sul lavoro.

« Gli interpellanti chiedono inoltre di sapere:

a) che cosa il Governo italiano abbia fatto, particolarmente dopo la catastrofe di Mattmark dove 56 lavoratori persero la vita, per ottenere, per i nostri emigrati in Svizzera, un trattamento più umano e il massimo di sicurezza per la loro integrità fisica sui posti di lavoro;

b) se il Governo non intenda di fronte a questa nuova terribile sciagura che ripropone drammaticamente alla coscienza nazionale la dura sorte di milioni di lavoratori italiani all'estero, accogliere la richiesta, ripetutamente avanzata, di costituire con urgenza una Commissione d'inchiesta parlamentare per accertare le condizioni di vita e di lavoro degli emigrati italiani in Svizzera ed altrove;

c) che cosa è stato predisposto per soccorrere immediatamente i familiari delle vittime;

d) che cosa sia stato attuato per il recupero ed il rimpatrio in forma solenne delle salme dei lavoratori caduti.

(780) « CORGHI, MICELI, Busetto, Pezzino, Baldini, Brighenti, Nicoletto, Ambrosini, Poerio, Maulini, Battistella, Giorgi, Marchesi ».

« Il sottoscritto chiede di interpellare il Presidente del Consiglio dei Ministri, per sapere se il Governo da lui presieduto condivide effettivamente il razzismo politico contenuto nella risposta che il Ministro delle partecipazioni statali (a mezzo del suo Sottosegretario) ha dato nella seduta del 2 maggio 1966 alla mia interrogazione n. 3258 e alle interrogazioni n. 3838 dei deputati Bozzi e Malagodi e n. 3226 del deputato Torcs: risposta secondo la quale " Il Governo ritiene che i dirigenti di imprese a partecipazione statale siano liberi di esercitare pienamente i loro diritti politici, ma non può non nutrire preoccupazione se tali dirigenti vengano a contatto con rappresentanti di un partito, pur di antica fede democratica, istituzionalmente avverso al sistema delle partecipazioni statali ".

(781)

« PALAZZOLO ».

« I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, per

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 6 MAGGIO 1966

conoscere quali provvedimenti egli si accinga ad assumere, direttamente o attraverso l'Ente qualificato (U.N.I.R.E.), affinché la crisi che travaglia l'ippica italiana (specialmente nel ramo galoppo) possa venir superata e l'allevamento italiano restituito alle sue grandi tradizioni nazionali e internazionali.

(782) « FOLCHI DE PASCALIS, GOEHRING, SIMONACCI ».

« I sottoscritti chiedono d'interpellare il Ministro della pubblica istruzione sul caso del professor Samuele Volpi di Lucca e precisamente per sapere:

1) la data e il contenuto delle lettere richiamate nella nota 4600 del 28 aprile 1961;

2) i motivi per cui fu tenuto conto delle lettere di cui al punto che precede e non anche della relazione del preside Borrelli favorevole al professore Volpi;

3) i motivi per cui fu tenuto conto delle lettere di cui al punto 1) e non anche delle note di qualifica di « valente » del 7 giugno 1960 e dei risultati conseguiti dagli alunni preparati e presentati agli esami di Stato dal professore Volpi negli 1959-60 e 1960-61;

4) i motivi per cui fu tenuto conto delle lettere di cui al punto 1) e non anche dei due ricorsi del professore Volpi avverso all'operato del preside Borrelli;

5) i motivi per cui è stato compiuto un atto contro il professore Volpi, pur sapendo che « può darsi per certo che scaduto il periodo di prova, all'amministrazione è preclusa la possibilità di riprendere in esame la posizione dell'insegnante ai fini della valutazione del periodo di prova » (decisione del 14 giugno 1961, n. 528, della VI sezione giurisdizionale del Consiglio di Stato);

6) se condivide la decisione di cui al punto che precede, decisione del resto in armonia con quanto disposto dalla legge;

7) i motivi per cui, giusto la decisione interlocutoria 274/63 della VI sezione giurisdizionale del Consiglio di Stato, con la quale si ordinava all'amministrazione della pubblica istruzione di depositare « tutti gli altri atti circa la valutazione del periodo di prova », ne sono stati omessi alcuni di notevole importanza;

8) quali sono gli atti inesibiti ed il loro contenuto preciso e come debba qualificarsi tale atteggiamento dell'amministrazione della pubblica istruzione;

9) come si debba qualificare il rifiuto del preside Borrelli a rilasciare « atti di ufficio » ad un notaio delegato dal professore Volpi, proprio per completare l'istruttoria

richiesta dalla già citata decisione interlocutoria e disattesa dall'amministrazione della pubblica istruzione;

10) se non ritiene che la nota 4600 del 28 aprile 1961 sia rivelatrice dell'*animus* con il quale è stata condotta l'azione in danno del professore Volpi;

11) i motivi per cui l'ispettore che condusse l'ispezione, fuori dei termini, contro il professore Volpi, non fu un ispettore centrale ma un ispettore improvvisato;

12) come si debba interpretare l'ultimo comma dell'articolo 6 del regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054, dopo la decisione 265/64 del 16 ottobre 1963, della VI sezione giurisdizionale del Consiglio di Stato.

(783) « MALFATTI FRANCESCO, PAOLICCHI GUIDI, SANTI ».

Mozione.

« La Camera,

udita la risposta dell'onorevole Donat Cattin del 3 maggio 1966 alle interrogazioni degli onorevoli Toros, Palazzolo, Malagodi e Bozzi,

impegna il Governo

a chiarire in modo inequivoco quali sono i suoi criteri interpretativi del Titolo I della Costituzione della Repubblica che riguarda i diritti e i doveri dei cittadini.

« In particolare, e con espresso riferimento al testo ufficiale della risposta stessa, a precisare se ritiene compatibile con il suddetto Titolo I della Costituzione che il Governo, dichiarandosi preoccupato per i contatti che i dirigenti di aziende a partecipazione statale possano intrattenere con rappresentanti di un partito, di cui riconosce l'antica fede democratica, ma che presume istituzionalmente avverso al sistema delle partecipazioni statali, si arroghi il diritto di sindacare tutta l'attività dei dirigenti delle aziende stesse.

(67) « MALAGODI, BOZZI, ALESI, ALPINO, BADINI CONFALONIERI, BARZINI, BASILE, BASLINI, BIAGGI FRANCANTONIO, BIGNARDI, BONEA, BOTTA, CANNIZZO, CANTALUPO, CAPUA, CARIOTA FERRARA, CASSANDRO, CATELLA, COCCO ORTU, COTTONE, DE LORENZO, DEMARCHI, DURAND DE LA PENNE, FERIOLI, FERRARI RICCARDO, GIOMO, GOEHRING, LEOPARDI DITTAIUTI, MARTINO GAETANO, MARZOTTO, MESSI, PALAZZOLO, PIERANGELI, PUCCI EMILIO, TAVERNA, TROMBETTA, VALITUTTI, ZINCONE ».